



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
**CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO**

***Ordine degli Ingegneri di Catania***  
***17 luglio 2025***

**- Procedimenti di Prevenzione Incendi -**

*DPR 151/11 – DM 07/08/12*

*DM 03/08/15 e ss.mm.ii.*

*DD.MM. 01-02-03/09/21*

**- Ing. Felice IRACA' -**

***Comandante VV.F. Catania***

*felice.iraca@vigilfuoco.it*

# **IL QUADRO NORMATIVO**

- **D.P.R. 151/11**
- **D.M. 07/08/2012**
- **D.M. 03.08.2015 e ss.mm.ii.**
- **D.M. 01-02-03/09/2021**

# **D.P.R. 151/2011**

## **Cosa si prefigge il regolamento?**

- **Rendere più snella e veloce** l'azione amministrativa: non deve essere un ostacolo all'inizio di nuove attività o a modifiche delle esistenti
- **Rendere più efficace l'azione di controllo** dei Comandi VV.F.: concentrare le verifiche sulle attività con rischio di incendio più elevato

**Come?**

**Utilizzando il principio di proporzionalità dell'azione amministrativa.**

## Art. 1

### Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) **Comando:** il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente;
- b) **Direzione:** la Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile;
- c) **CTR:** il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
- d) **SCIA:** la segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, **in cui la ricevuta della segnalazione costituisce titolo autorizzatorio** ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettere e) ed f), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

**e) SUAP:** lo sportello unico per le attività produttive che costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende Amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento;

**f) CPI:** Certificato di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

## Art. 2

### **Finalità ed ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per l'approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell'Allegato I del presente regolamento.
3. Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e C, come individuate nell'Allegato I in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.

4. L'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione di cui all'Allegato I del presente regolamento è soggetta a revisione, in relazione al mutamento delle esigenze di salvaguardia delle condizioni di sicurezza antincendio.

5. La revisione dell'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, di cui all'Allegato I, è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.

6. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le attività industriali a rischio di incidente rilevante, soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni.

7. Al fine di garantire l'uniformità delle procedure, nonché la trasparenza e la speditezza dell'attività amministrativa, le modalità di presentazione delle istanze oggetto del presente regolamento e la relativa documentazione, da allegare, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno.

8. Con il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

## La novità

Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono distinte inq tre categorie per le quali è prevista una disciplina differenziata in relazione al rischio.



## La suddivisione delle attività nelle categorie A, B e C

- **categoria A:** attività “normalmente” dotate di 'regola tecnica' di riferimento e contraddistinte da un limitato livello di complessità, legato alla consistenza dell'attività, all'affollamento ed ai quantitativi di materiale presente;
- **categoria B:** attività caratterizzate da un maggiore livello di complessità rispetto a quelle ricomprese nella categoria A, nonché le attività 'prevalentemente' sprovviste di una specifica regola tecnica di riferimento, ma comunque con un livello di complessità inferiore al parametro assunto per la categoria 'superiore';
- **categoria C:** attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza o meno della 'regola tecnica'.

## Art. 3

### Valutazione dei progetti

1. Gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.
2. I progetti di cui al comma 1 sono corredati dalla documentazione prevista dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 2.
3. Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni può richiedere documentazione integrativa. Il Comando si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.

## Art. 4

### Controlli di prevenzione incendi

1. Per le attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, del presente regolamento. Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.

2. Per le attività di cui all'Allegato I, categoria A e B, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate.

Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Il Comando, a richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica.

3. Per le attività di cui all'Allegato I **categoria C**, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni.

Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attività di cui al presente comma, in caso di esito positivo, **il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi.**

4. Il Comando acquisisce le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività di cui all'Allegato I alla normativa di prevenzione incendi, ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

5. Qualora il sopralluogo debba essere effettuato dal Comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei quali è chiamato a far parte il Comando stesso, si applicano i diversi termini stabiliti per tali procedimenti.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del presente decreto in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l'obbligo per l'interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

## Art. 5

### **Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio**

1. La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio che, ogni cinque anni, il titolare delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento è tenuto ad inviare al Comando, è effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.

2. Per le attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'Allegato I, la cadenza quinquennale di cui al comma 1 è elevata a dieci anni.

## Art. 6

### Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività

1. Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le scadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all'articolo 4, comma 1, nonché di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.

## Art. 7

### **Deroghe**

1. Qualora le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'Allegato I del presente regolamento, presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, gli interessati, con le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, possono presentare al Comando istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio.

2. Possono presentare istanza di deroga, con le modalità di cui al comma 1, anche i titolari di attività, disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano tra quelle riportate all'Allegato I.

3. Il Comando esamina l'istanza e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta giorni alla Direzione regionale. Il Direttore, sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, e ne dà contestuale comunicazione al Comando al quale la stessa è stata presentata ed al richiedente.

## **Art. 8**

### **Nulla osta di fattibilità**

1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, categorie B e C, possono richiedere al Comando l'esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità, ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità.

## **Art. 9**

### **Verifiche in corso d'opera**

1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, possono richiedere al Comando l'effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera.

**ELENCO DELLE ATTIVITA' SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI**

| N. | ATTIVITA'                                                                                                                                                                                                                                                                             | CATEGORIA |                                                          |                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A         | B                                                        | C                                                         |
| 1  | Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm <sup>3</sup> /h.                                                                                                                              |           |                                                          | Tutti                                                     |
| 2  | Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm <sup>3</sup> /h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa |           | Cabine di decompressione del gas naturale fino a 2,4 MPa | tutti gli altri casi                                      |
| 3  | Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:                                                                                                                                                                                                |           |                                                          |                                                           |
|    | a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m <sup>3</sup> :                                                                                                                                                                                           |           | rivendite, depositi fino a 10 m <sup>3</sup>             | Impianti di riempimento, depositi oltre 10 m <sup>3</sup> |

....

....

....

....

....

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 73 | industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m <sup>2</sup> , indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità.                           |                                               | fino a 500 unità<br>ovvero fino a<br>6.000 m <sup>2</sup>                                                                                                                        | oltre 500 unità<br>ovvero oltre<br>6.000 m <sup>2</sup>                                                                                                                  |
| 74 | Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW                                                                                                                                                                                                                      | fino a 350 kW                                 | oltre 350 kW e<br>fino a 700 kW                                                                                                                                                  | oltre 700 kW                                                                                                                                                             |
| 75 | Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m <sup>2</sup> ; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m <sup>2</sup> ; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m <sup>2</sup> . | Autorimesse<br>fino a 1.000<br>m <sup>2</sup> | Autorimesse oltre<br>1.000 m <sup>2</sup> e fino a<br>3.000 m <sup>2</sup> ;<br>ricovero di natanti<br>ed aeromobili<br>oltre 500 m <sup>2</sup> e<br>fino a 1000 m <sup>2</sup> | Autorimesse<br>oltre 3000 m <sup>2</sup> ;<br>ricovero di<br>natanti ed<br>aeromobili di<br>superficie oltre i<br>1000 m <sup>2</sup> ;<br>depositi di mezzi<br>rotabili |
| 76 | Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti.                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               | fino a 50 addetti                                                                                                                                                                | oltre 50 addetti                                                                                                                                                         |
| 77 | Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m                                                                                                                                                                                                                                                                          | fino a 32 m                                   | oltre 32 m e fino a<br>54 m                                                                                                                                                      | oltre 54 m                                                                                                                                                               |
| 78 | Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m <sup>2</sup> ; metropolitane in tutto o in parte                                                                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                                                                  | tutti                                                                                                                                                                    |

....

....

**DM 07/08/2012**

***MODALITÀ DI PRESENTAZIONE  
DELLE ISTANZE E  
DOCUMENTAZIONE DA  
ALLEGARE***

Con il D.M. 07/08/2012 (G.U. n.  
201 del 29/08/2012)  
si dà concreta attuazione al D.P.R.  
151/2011

# D.M. 07/08/2012

## Riferimenti normativi

**D.P.R. 01/08/2011 n.151**

IN PARTICOLARE IL COMMA 7  
DELL'ART. 2

*7. Al fine di garantire l'uniformità delle procedure, nonché la trasparenza e la speditezza dell'attività amministrativa, le modalità di presentazione delle istanze oggetto del presente regolamento e la relativa documentazione, da allegare, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno.*

# Ambito di applicazione

DM  
07/08/2012

DPR 1° agosto 2011, n. 151 \*

Anche presentate attraverso  
SUAP (D.P.R. 160/2010) \*

DM 07/08/2012

## **Art. 1 - Definizioni :**

- a) attività soggette**
- b) tecnico abilitato**
- c) professionista antincendio**
- d) approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio;**
- e) SGSA;**
- f) segnalazione (S.C.I.A.)**

## Art. 1 – Definizioni

- a) **attività soggette**: attività riportate nell'Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
- b) **tecnico abilitato**: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze;
- c) **professionista antincendio**: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze ed **iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139**;
- d) **approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio**: applicazione di principi ingegneristici, di regole e di giudizi esperti basati sulla valutazione scientifica del fenomeno della combustione, degli effetti dell'incendio e del comportamento umano, finalizzati alla tutela della vita umana, alla protezione dei beni e dell'ambiente, alla quantificazione dei rischi di incendio e dei relativi effetti ed alla valutazione analitica delle misure di protezione ottimali, necessarie a limitare, entro livelli prestabiliti, le conseguenze dell'incendio, ai sensi del decreto del Ministero dell'interno 9 maggio 2007;

**e) SGSA:** sistema di gestione della sicurezza antincendio di cui all'articolo 6 del decreto del Ministero dell'interno 9 maggio 2007;

**f) segnalazione:** segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

## **Art. 2 - Finalità e ambito di applicazione**

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, le modalità di presentazione, anche attraverso il SUAP, delle istanze ivi previste e la relativa documentazione da allegare.

2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, le attività soggette sono distinte nelle sottoclassi indicate nell'Allegato III al presente decreto.

### **Art. 3 - Istanza di valutazione dei progetti**

1. Per le attività soggette di categoria B e C, l'istanza di valutazione dei progetti, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve contenere:

**a) generalità e domicilio** del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;

**b) specificazione della attività** soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, oggetto dell'istanza di valutazione del progetto;

**c) ubicazione** prevista per la realizzazione delle opere;

**d) informazioni generali sull'attività** principale e sulle eventuali attività secondarie soggette a controllo di prevenzione incendi e indicazioni del tipo di intervento in progetto.

2. All'istanza sono allegati:

**a) documentazione tecnica**, a firma di tecnico abilitato, conforme a quanto previsto dall'Allegato I al presente decreto;

**b) attestato del versamento** effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

3. In caso di modifiche di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, la documentazione tecnica di cui al comma 2, lettera a), deve essere conforme a quanto specificato nell'Allegato I, lettera C, al presente decreto.

Art. 4, comma 6 del D.P.R. 151/2011

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del presente decreto in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l'obbligo per l'interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

4. Nel caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, la documentazione tecnica di cui al comma 2, lettera a), deve essere a firma di professionista antincendio e conforme a quanto specificato nell'Allegato I, lettera A, al presente decreto, integrata con quanto stabilito nell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, ivi compreso il documento contenente il programma per l'attuazione del SGSA.

## **Art. 4 - Segnalazione Certificata di Inizio Attività**

...

...

6. In caso di modifiche di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, che comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, la segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo è corredata degli allegati indicati al comma 3 e per le attività di cui al comma 4 del medesimo articolo, la segnalazione ivi prevista è corredata degli allegati indicati al comma 5.

...

...

## **Art. 5 - Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio**

...

2. La richiesta di rinnovo è inviata al Comando, entro i termini previsti ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, a decorrere dalla data di presentazione della prima segnalazione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 11, commi 5 e 6, dello stesso decreto. Alla richiesta di rinnovo, salvo quanto previsto al successivo comma 3, sono allegati:

a) asseverazione, a firma di professionista antincendio, attestante che, per gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalità. La stessa asseverazione deve riferirsi anche ai prodotti e ai sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione, ove installati, finalizzati ad assicurare la caratteristica di resistenza al fuoco;

b) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

...

## **Art. 6 - Istanza di deroga**

## Art. 7 - Istanza di nulla osta di fattibilità

1. L'istanza per il rilascio del nulla osta di fattibilità, di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve contenere:

**a) generalità e domicilio del richiedente** o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;

**b) specificazione della attività soggetta** principale e delle eventuali attività soggette secondarie, oggetto dell'istanza di nulla osta di fattibilità;

**c) indicazione degli aspetti di prevenzione incendi** oggetto dell'istanza di nulla osta di fattibilità.

2. All'istanza sono allegati:

**a) documentazione tecnica**, a firma di tecnico abilitato, conforme a quanto previsto dall'Allegato I al presente decreto, relativa agli aspetti di prevenzione incendi oggetto dell'istanza;

**b) attestato del versamento** effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

## Art. 8 - Istanza di verifiche in corso d'opera

1. L'istanza per l'effettuazione di visite tecniche nel corso della realizzazione dell'opera, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve contenere:

**a) generalità e domicilio** del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;

**b) riferimenti dell'approvazione** dei progetti da parte del Comando, per attività soggette di categoria B e C;

**c) indicazione degli aspetti di prevenzione incendi** oggetto della istanza di verifica in corso d'opera.

2. All'istanza sono allegati:

**a) documentazione tecnica illustrativa dell'attività**, a firma di tecnico abilitato, relativa agli aspetti di prevenzione incendi oggetto della istanza di verifica in corso d'opera;

**b) attestato del versamento** effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

## **Art. 9 - Voltura**

1. Gli enti e i privati che succedono nella responsabilità delle attività soggette comunicano al Comando la relativa variazione mediante una dichiarazione resa, secondo le forme di legge, come atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve contenere:
  - a) generalità e domicilio del nuovo responsabile dell'attività soggetta;
  - b) specificazione dell'attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, la loro ubicazione, nonché i riferimenti identificativi della documentazione agli atti del Comando;
  - c) impegno a osservare gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività indicati all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e, per le attività rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, limitatamente agli aspetti antincendi, l'impegno a osservare gli obblighi ivi previsti;
  - d) l'indicazione di assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto in precedenza segnalato al Comando.

## Art. 10 - Modalità di presentazione delle istanze

1. Le istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, rientranti nell'ambito del SUAP, sono presentate allo stesso, che provvede a trasmetterle al Comando, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Le istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 non rientranti nell'ambito del SUAP sono trasmesse al Comando con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Ove consentito dalle disposizioni vigenti, le istanze di cui agli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del presente decreto, possono essere presentate in forma cartacea in duplice copia, con l'allegata documentazione tecnica in singola copia, mentre l'istanza di cui all'articolo 6 può essere presentata in triplice copia, con l'allegata documentazione tecnica in duplice copia.

## ALLEGATO I

### DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA ALL'ISTANZA DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

La documentazione tecnica di prevenzione incendi attiene alle caratteristiche di sicurezza antincendio delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell'Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151 e consente di accertare la loro rispondenza alle vigenti norme o, in mancanza, ai criteri generali di prevenzione incendi.

In particolare comprende:

- **relazione tecnica;**
- **elaborati grafici.**

# **A - DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ATTIVITA' NON REGOLATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDIO**

## **A.1 RELAZIONE TECNICA**

La relazione tecnica evidenzia l'osservanza dei criteri generali di sicurezza antincendio, tramite l'individuazione dei pericoli di incendio, la valutazione dei rischi connessi e la descrizione delle misure di prevenzione e protezione antincendio da attuare per ridurre i rischi.

### **A.1.1 Individuazione dei pericoli di incendio**

La prima parte della relazione contiene l'indicazione di elementi che permettono di individuare i pericoli presenti nell'attività, quali ad esempio:

- destinazione d'uso (generale e particolare);
- sostanze pericolose e loro modalità di stoccaggio;
- carico di incendio nei vari compartimenti;
- impianti di processo;
- lavorazioni;
- macchine, apparecchiature ed attrezzi;
- movimentazioni interne;
- impianti tecnologici di servizio;
- aree a rischio specifico.

### **A.1.2 Descrizione delle condizioni ambientali**

La seconda parte della relazione contiene la descrizione delle condizioni ambientali nelle quali i pericoli sono inseriti, al fine di consentire la valutazione del rischio incendio connesso ai pericoli individuati, quali ad esempio:

- condizioni di accessibilità e viabilità;
- lay-out aziendale (distanziamenti, separazioni, isolamento);
- caratteristiche degli edifici (tipologia edilizia, geometria, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione planovolumetrica, compartimentazione, ecc.);
- aerazione (ventilazione);
- affollamento degli ambienti, con particolare riferimento alla presenza di persone con ridotte od impedito capacità motorie o sensoriali;
- vie di esodo.

### **A.1.3 Valutazione qualitativa del rischio incendio**

La terza parte della relazione contiene la valutazione qualitativa del livello di rischio incendio, l'indicazione degli obiettivi di sicurezza assunti e l'indicazione delle azioni messe in atto per perseguirli.

### **A.1.4 Compensazione del rischio incendio (strategia antincendio)**

La quarta parte della relazione tecnica contiene la descrizione dei provvedimenti da adottare nei confronti dei pericoli di incendio, delle condizioni ambientali, e la descrizione delle misure preventive e protettive assunte, con particolare riguardo al comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali ed ai presidi antincendio, evidenziando le norme tecniche di prodotto e di impianto prese a riferimento.

Relativamente agli impianti di protezione attiva la documentazione indica le norme di progettazione seguite, le prestazioni dell'impianto, le sue caratteristiche dimensionali (quali ad esempio, portate specifiche, pressioni operative, caratteristica e durata dell'alimentazione dell'agente estinguente, ecc..) e quelle dei componenti da impiegare nella sua realizzazione, nonché l'idoneità dell'impianto in relazione al rischio di incendio presente nell'attività.

### **A.1.5 Gestione dell'emergenza**

Nell'ultima parte della relazione sono indicati, in via generale, gli elementi strategici della pianificazione dell'emergenza che dimostrino la perseguibilità dell'obiettivo della mitigazione del rischio residuo attraverso una efficiente organizzazione e gestione aziendale.

## **A.2 ELABORATI GRAFICI**

Gli elaborati grafici comprendono:

a) planimetria generale in scala (da 1:2000 a 1:200), a seconda delle dimensioni dell'insediamento, dalla quale risultino:

- l'ubicazione delle attività;
- le condizioni di accessibilità all'area e di viabilità al contorno, gli accessi pedonali e carrabili;
- le distanze di sicurezza esterne;
- le risorse idriche della zona (idranti esterni, corsi d'acqua, acquedotti e riserve idriche);
- gli impianti tecnologici esterni (cabine elettriche, elettrodotti, rete gas, impianti di distribuzione gas tecnici);
- l'ubicazione degli elementi e dei dispositivi caratteristici del funzionamento degli impianti di protezione antincendio e degli organi di manovra in emergenza degli impianti tecnologici;
- quanto altro ritenuto utile per una descrizione complessiva dell'attività ai fini antincendio, del contesto territoriale in cui l'attività si inserisce ed ogni altro utile riferimento per le squadre di soccorso in caso di intervento.

b) piante in scala da 1:50 a 1:200, a seconda della dimensione dell'edificio o locale dell'attività, relative a ciascun piano, recanti l'indicazione degli elementi caratterizzanti il rischio di incendio e le misure di sicurezza e protezione riportate nella relazione tecnica quali, in particolare:

- la destinazione d'uso ai fini antincendio di ogni locale con indicazione delle sostanze pericolose presenti, dei macchinari ed impianti esistenti e rilevanti ai fini antincendio;
- l'indicazione dei percorsi di esodo, con il verso di apertura delle porte, i corridoi, i vani scala, gli ascensori, nonché le relative dimensioni;
- le attrezzature mobili di estinzione e gli impianti di protezione antincendio, se previsti;
- l'illuminazione di sicurezza.

c) sezioni ed eventuali prospetti degli edifici, in scala adeguata;

## **B - DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ATTIVITA' REGOLATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDI**

### **B.1 RELAZIONE TECNICA**

La relazione tecnica può limitarsi a dimostrare l'osservanza delle specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi.

### **B.2 ELABORATI GRAFICI**

Gli elaborati grafici comprendono i medesimi elementi richiesti al punto A.2.

## **C - MODIFICHE DI ATTIVITA' ESISTENTI**

In caso di modifiche di attività esistenti, gli elaborati grafici relativi alla planimetria generale devono riguardare l'intero complesso, mentre la restante documentazione progettuale di cui ai precedenti punti, potrà essere limitata alla sola parte oggetto degli interventi di modifica.

---

## ALLEGATO IV

---

### MODIFICHE AD ATTIVITÀ ESISTENTI

Nel presente allegato sono indicate, in maniera qualitativa, le modifiche delle attività esistenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio che comportano variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, soggette agli obblighi di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Le modifiche che non rientrano nei casi di seguito indicati sono considerate non sostanziali ai fini della sicurezza antincendio e, per esse, si applicano gli adempimenti di cui all'art. 4 comma 8 del presente decreto.

A) Variazioni delle sostanze o delle miscele pericolose comunque detenute nell'attività, significative ai fini della sicurezza antincendio:

- i. incremento della quantità complessiva in massa di una qualsiasi sostanza o miscela pericolosa;
- ii. sostituzione di sostanza o miscela pericolosa che comporti aggravio ai fini antincendio.

B) Modifiche dei parametri significativi per la determinazione della classe minima di resistenza al fuoco dei compartimenti tali da determinare un incremento della classe esistente.

C) Modifica di impianti di processo, ausiliari e tecnologici dell'attività, significativi ai fini della sicurezza antincendio, che comportino:

- i. incremento della potenza o della energia potenziale;
- ii. modifica sostanziale della tipologia o del layout di un impianto.

D) Modifiche funzionali significative ai fini della sicurezza antincendio:

- i. modifica sostanziale della destinazione d'uso o del layout dei locali dell'attività;
- ii. modifica sostanziale della tipologia o del layout del sistema produttivo;
- iii. incremento del volume complessivo degli edifici in cui si svolge l'attività;
- iv. modifiche che riducono le caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi portanti e separanti dell'edificio o le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali;
- v. modifica sostanziale della compartimentazione antincendio, dei sistemi di ventilazione naturale o meccanica, dei sistemi di protezione attiva contro l'incendio.

E) Modifica delle misure di protezione per le persone:

- i. incremento del numero degli occupanti eccedente il dimensionamento del sistema di vie d'uscita;
- ii. modifica delle tipologie degli occupanti (es: anziani, bambini, diversamente abili...) o loro diversa distribuzione;
- iii. modifica sostanziale dei sistemi di vie d'uscita, dei sistemi di protezione degli occupanti e dei soccorritori, dei sistemi di rivelazione e segnalazione di allarme incendio, dell'accesso all'area ed accostamento dei mezzi di soccorso, della comunicazione con altre attività;

# ***Novità introdotte dal decreto***

**DPR 151/2011  
DM 7 AGOSTO 2012**

- In vigore dal 7 ottobre 2011

## **• Cambiano le attività soggette**

- Abrogati DM 16/2/82 (attività soggette) e DPR 689/59 (tabelle A e B)
- Nuova tabella attività Allegato I del DPR 151/2011
- **Iniziale** esclusione attività a rischio di incidente rilevante art. 8, DLgs 334/99

## **• Cambiano le procedure**

- Abrogato DPR 37/98 (procedure)
- Produce effetti sul DLgs 139/2006 (funzioni e compiti VVF)
- Modificato DPR 380/2001 (abrogato CPI a vista)
- **Nuove procedure nel DPR 151/2011**
- Nuovi D.M. procedure e tariffe, abrogazione D.M. 4/5/98

## ***Novità introdotte dal decreto***

- 1) Introduzione **nuove classificazioni**;
- 2) Introduzione del concetto di **modifiche delle attività esistenti** rilevanti ai fini della sicurezza antincendio e che comportano variazione delle condizioni di sicurezza antincendio;

# Con il DPR 151/2011 Figure e procedure dopo il 07.10.2011

Attività in  
CATEGORIA A



**Titolare  
dell'attività**



**Attività  
soggetta**



**Tecnico  
Progettista**



**Progetto  
attività**



**Esame Progetto  
Parenti di  
conformità**



**Realizzazione  
dell'attività**



**Presentazione  
SCIA**



**Sopralluogo**



**Rilascio CPI**

# Con il DPR 151/2011 Figure e procedure dopo il 07.10.2011

**Attività in  
CATEGORIA B**



**Titolare  
dell'attività**



**Attività  
soggetta**



**Tecnico  
Progettista**



**Progetto  
attività**



**Esame Progetto  
Parere di  
conformità**



**Realizzazione  
dell'attività**



**Presentazione  
e SCIA**



**Sopralluogo**



**Rilascio CPI**

# Con il DPR 151/2011

## Figure e procedure dopo il 07.10.2011



**Titolare  
dell'attività**



**Attività  
soggetta**



**Tecnico  
Progettista**



**Progetto  
attività**

**Attività in  
CATEGORIA C**



**Esame Progetto  
Parere di  
conformità**



**Realizzazione  
dell'attività**



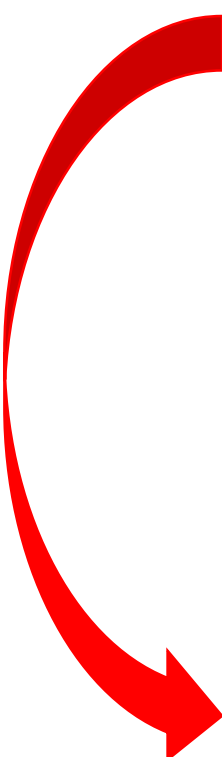
**Presentazione  
e SCIA**



**Sopralluogo**



**Rilascio CPI**



## Prima del DPR 151/11

- (1) Il cittadino chiede il rilascio del CPI
- (2) Il cittadino dichiara l'inizio dell'attività con la DIA che è

**Autorizzazione provvisoria all'esercizio**

- (3) I Vigili del fuoco eseguono sopralluogo
- (4) I Vigili del fuoco rilasciano CPI che è

**Autorizzazione permanente all'esercizio**

## Dopo il DPR 151/11

- (1) Il cittadino presenta la SCIA che è

**Autorizzazione permanente all'esercizio**

- (2) I vigili del fuoco eseguono visita tecnica e verificano la regolarità della SCIA
- (3) I Vigili del fuoco rilasciano verbale di visita tecnica, che in alcuni casi si chiama CPI.

## **Novità introdotte dal decreto**

### **SCIA** Segnalazione certificata di inizio attività

**SCIA obbligatoria per nuove attività soggette (A, B, C)** o loro modifiche, anche senza aggravio

#### **ALLEGATI**

##### ***Tecnico abilitato***

- *asseverazione conformità alle norme ed al progetto;*

##### ***Professionista antincendio:***

- *dichiarazioni, certificazioni per prodotti, elementi costruttivi, materiali, attrezzature, macchine, impianti a regola d'arte;*

##### ***Titolare***

- *Dichiarazione di impegno a rispettare gli obblighi d'esercizio (manutenzione, informazione, registro dei controlli)*

#### **VISITE TECNICHE A SEGUITO DI SCIA**

- 100% per attività C, con rilascio del CPI entro 15 gg
- a campione attività A e B (max 8%), con rilascio del VVT (Verbale visita tecnica)

## ***Novità introdotte dal decreto***

**SCIA** - Segnalazione certificata di inizio attività

### Il sopralluogo

A campione per categoria A e B (rilascio di un verbale)

100% per categoria C (rilascio CPI)

In **CASO CARENZE** il Comando adotta provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività o, ove sia possibile, (*ndr: novità*) impone l'adeguamento entro un termine di 45 giorni, sempre che la prosecuzione dell'attività, nel periodo transitorio, possa avvenire garantendo un grado di sicurezza equivalente anche attraverso l'imposizione di specifiche misure tecnico-gestionali

## ***Novità introdotte dal decreto***

**SCIA** - Segnalazione certificata di inizio attività

Il sopralluogo:

restano invariate le procedure previste dal **d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, “Disciplina sanzionatoria in materia di lavoro”**, con particolare riferimento al capo II, *“Estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro”*, nonché quelle relative alle **comunicazioni previste dal comma 3, dell’articolo 19 del d.lgs. 139/2006.**

# Il Codice di Prevenzione Incendi

1. Il D.M. 3 agosto 2015
2. Il D.M. 12 aprile 2019
3. D.M. 18 ottobre 2019: modifiche ai contenuti del D.M. 03 agosto 2015



Il D.M.3.8.2015 per quali attività si applicava?.....

**SU BASE VOLONTARIA** in alternativa ai “criteri generali di P.I.”,

SOLO ad alcune attività NON normate del DPR 151/2011:

**Att. 9, 14, 27÷40, 42÷47, 50÷54, 56÷57, 63÷64, 70, 75\*, 76**  
*Officine...; Impianti ...; Stabilimenti ...; Depositi ...; Falegnamerie; Attività industriali e artigianali  
...; .*

**DOVE SI APPLICA**  
**per effetto del DM 12.4.19?**

(Dal 20.10.2019)

**Il Codice di P.I. è COGENTE** per le attività NON normate del DPR

151/2011 : att. 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 70; 73; 76

e si potrà applicare **in alternativa alle disposizioni di P.I. esistenti per le attività con RTV: att. 66** (ad esclusione delle strutture turistico - ricettive all'aria aperta e dei rifugi alpini ) ; 67; 69; 71; 73; 75.

# SINTESI DELLE MODIFICHE

## DM 12.4.2019



- 1) Applicabilità alle **attività di nuova realizzazione e a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del decreto in caso di modifica completa.**
- **Ampliamenti e modifiche parziali: solo se compatibile con restante attività; altrimenti, opzione tra approccio codice o norme tradizionali per l'intera attività.**

## L'evoluzione normativa della Prevenzione Incendi

- Sino agli anni '80 - Indirizzi di carattere prescrittivo, emanazione di Decreti e norme specifiche per ogni attività. Rispetto **punto per punto** delle condizioni imposte dalle norme, e nessuna possibilità alternativa.
- 1989 - In gran parte dei Paesi anglosassoni, vede la luce l'approccio prestazionale (FSE).
- 2007 - Anche in Italia viene posta attenzione alla FSE, Fire Safety Engineering, solo per alcuni aspetti :

- Il DPR 151/11, regolamento di natura amministrativa, coniuga l'esigenza primaria di **tutela della pubblica incolumità** con i principi generali della **Legge 241/90**: semplificazione dei procedimenti e rapidità per l'avvio delle attività produttive (SCIA), attuando il *principio di proporzionalità* dell'azione amministrativa, ossia la modulazione degli adempimenti in relazione alla pericolosità delle attività (categorie A, B e C), che si concretizza con il *principio di sussidiarietà*, ovvero il trasferimento dei compiti di controllo dei VVF ai professionisti antincendio (tramite l'asseverazione).

- Il percorso si completa con la nascita del nuovo Codice di Prevenzione Incendi, regolamento di natura tecnica, in vigore dal 18/11/15.
- Il DM 3 agosto 2015 riconosce un nuovo ruolo per il Professionista antincendio, parte attiva del procedimento di Prevenzione Incendi, realizzando il passaggio **dall'approccio prescrittivo all'approccio prestazionale**.

## • Approccio di tipo prescrittivo:

- Semplice riscontro e applicazione di regole tecniche in cui sono già definite a priori le misure di dettaglio da adottare per raggiungere la sicurezza antincendio;
- Definizione degli scenari critici di incendio e valutazione del rischio sono definiti dal legislatore;
- Le norme impongono un livello minimo di sicurezza attraverso specifiche misure prescrittive.
- **PREGI:** Regole tecniche di facile applicazione, minore responsabilità da parte del progettista;
- **DIFETTI:** Nessun contributo alternativo può essere apportato, se non con lo strumento della deroga, numerosi casi in cui la regola tecnica è inapplicabile (troppo rigida), prestazioni e qualità scelte dal legislatore in modo univoco.

- **Approccio di tipo prestazionale:**

- Progettista e Committente individuano e definiscono il *livello di prestazione* necessario;
- Maggior dettaglio nella definizione delle condizioni che concorrono a definire il rischio presente nell'attività;
- Valutazione quantitativa matematica maggiormente avanzata.
- **PREGI:** Massima flessibilità nella progettazione con grande contributo da parte del professionista e con assunzione di responsabilità maggiormente certa, migliore individuazione dei sistemi di protezione attiva e passiva e minimizzazione del rapporto costi/benefici, possibilità di supplire alla lacune della norma con analisi scientifiche;
- **DIFETTI:** maggior impegno di risorse e tempi nella fase di progettazione, adozione di un Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (SGSA) in grado di mantenere il livello assunto dallo scenario di incendio definito dal progettista.

- Il nuovo Codice di Prevenzione Incendi:

- *Sostituirà nel tempo i Decreti prescrittivi tradizionali;*
- *Semplifica il procedimento;*
- *E' flessibile, offrendo una pluralità di soluzioni progettuali;*
- *E' aggiornabile, per seguire il continuo avanzamento tecnologico e delle conoscenze;*
- *E' omogeneo, essendo un testo unico che armonizza le norme italiane anche a standard internazionali;*
- *E' inclusivo, ponendo l'attenzione alle diverse disabilità temporanee o permanenti (motorie, sensoriali, cognitive);*
- *E' conveniente per le Aziende.*

- Con l'**approccio prescrittivo**, la rispondenza di ogni singolo elemento ai requisiti richiesti (prestazioni: resistenza al fuoco, reazione al fuoco, esodo, controllo dell'incendio, ecc.) ottiene un insieme soddisfacente e tutte le misure di protezione hanno lo stesso peso.  
*Non c'è alcuna possibilità di compensazione fra le varie misure antincendio.*
- Con l'**approccio prestazionale**, i requisiti richiesti (prestazioni) sono raggiunti in una visione sistemica d'insieme e individuati in termini di **livello**. *Vi è possibilità di compensazioni fra le varie misure antincendio al fine del conseguimento degli obiettivi.*

## Un esempio su tutti: il concetto di “esodo”

- **Attuali norme verticali cogenti:**

- Densità di affollamento  sulla base di valutazioni statistiche;
- Capacità di deflusso: 50-37,5-33  numeri magici?
- Lunghezza massima delle vie di esodo: 60 mt, 40 mt, 30 mt e 15 mt



scarso riscontro scientifico;

Larghezza minima delle vie di uscita 1,20 mt.

## NUOVO CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

### Capitolo 8 «Esodo»

- **Lunghezza massima delle vie di uscita**  
[estesa e in funzione dell'Analisi del rischio  $R_{vita}$ ]

| $R_{vita}$ | Lunghezza d'esodo [m] | Lunghezza corridoio cieco [m] |
|------------|-----------------------|-------------------------------|
| A1         | 70                    | 30                            |
| A2         | 60                    | 25                            |
| A3         | 45                    | 20                            |
| A4         | 30                    | 15                            |
| B1, E1     | 60                    | 25                            |
| B2, E2     | 50                    | 20                            |
| B3, E3     | 40                    | 15                            |
| C1         | 40                    | 20                            |
| C2, D1     | 30                    | 15                            |
| C3, D2     | 20                    | 10                            |

I valori delle lunghezze d'esodo e dei corridoi ciechi possono essere incrementati in relazione a misure antincendio aggiuntive secondo la metodologia di cui al paragrafo 8.10.

Larghezza minima delle vie di uscita **0,90 m**

## Prevenzione Incendi

La sicurezza antincendio è orientata alla salvaguardia dell'incolumità delle persone ed alla tutela dei beni e dell'ambiente, mediante il conseguimento degli **obiettivi primari**.

L'opera deve essere concepita e costruita in modo che, in caso di incendio sia garantita (Requisito essenziale n. 2 della Direttiva Europea 89/106/CEE "materiali da costruzione"):

1. La **stabilità delle strutture portanti** per un tempo utile ad assicurare il soccorso agli occupanti.
2. La **limitata produzione di fuoco e fumi all'interno** delle opere
3. La **limitata propagazione del fuoco alle opere vicine**.
4. La possibilità che gli **occupanti lascino l'opera indenni** o che gli stessi siano soccorsi in altro modo.
5. La possibilità per le **squadre di soccorso** di operare in condizioni di **sicurezza**.

# Il nuovo Codice di Prevenzione Incendi: composizione

## ALLEGATO

L'**Allegato**, è il "*Codice di prevenzione incendi*", suddiviso in **4 Sezioni**:

- G Generalità** (*termini, definizioni; progettazione antincendio; determinazione profili di rischio*); "RTO"
- S Strategia antincendio** (*misure antincendio, da reazione al fuoco a sicurezza impianti tecnologici*); "RTO"
- V Regole tecniche verticali** (*Aree a rischio specifico, atmosfere esplosive; vani ascensori*); "RTV"
- M Metodi** (*ingegneria sicurezza antincendio, scenari per progettazione prestazionale, salvaguardia della vita*). "FSE"

# Impostazione dell'allegato tecnico

## Impostazione del documento

- L'approccio metodologico seguito è il seguente:
  - Il professionista valuta in maniera **possibilmente** «guidata» il rischio (è consentita la facoltà di deviazione sul profilo Rvita)
  - Il Codice detta la **strategia antincendio necessaria** per il livello di rischio individuato e i relativi livelli di prestazione  
(è consentita la facoltà di deviazione sul livello di prestazione mediante i metodi ordinari G.2.6)
  - Il professionista ha a disposizione 3 soluzioni (**conformi/alternative/ in deroga**) per garantire il livello di **prestazione** richiesto dal Codice per ciascuna misura di sicurezza che compone la strategia

## I 4 passi logici della procedura per l'individuazione delle misure antincendio

- Obiettivi di sicurezza antincendio



- Valutazione del rischio incendio e attribuzione dei profili di rischio



- Attribuzione del livello di prestazioni



- Individuazione delle misure antincendio

## SEZIONE S - STRATEGIE ANTINCENDIO

Nella Sezione S sono indicati per ognuna delle **10 misure antincendio** (*strumenti di prevenzione, protezione e gestionali per la riduzione del rischio d'incendio*), i **criteri** per l'**attribuzione** dei **livelli di prestazione** (I, II, III, IV, ...) e la scelta delle soluzioni progettuali.

Per ogni livello di prestazione sono specificate **soluzioni conformi** e eventuali soluzioni **alternative**.

S.1 Reazione al fuoco

S.2 Resistenza al fuoco

S.3 Compartimentazione

S.4 Esodo

S.5 G.S.A.

S.6 Controllo dell'incendio

S.7 Rivelazione e allarme

S.8 Controllo di fumi e calore

S.9 Operatività antincendio

S.10 Sicurezza impianti

## Sezione V Regole tecniche verticali

Capitolo V.1 Aree a rischio specifico

Capitolo V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive

Capitolo V.3 Vani degli ascensori

Capitolo V.4 Uffici

Capitolo V.5 Attività ricettive turistico-alberghiere

Capitolo V.6 Autorimesse

Capitolo V.7 Attività scolastiche

Capitolo V.8 Attività commerciali

Capitolo V.9 Asili nido

Capitolo V.10 Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati

Capitolo V.11 Strutture sanitarie

Capitolo V.12 Altre attività in edifici tutelati

Capitolo V.13 Chiusure d'ambito degli edifici civili

Capitolo V.14 Edifici di civile abitazione

Capitolo V.15 Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico

## Sezione M Metodi

Capitolo M.1 Metodologia per l'ingegneria della sicurezza antincendio

Capitolo M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale

Capitolo M.3 Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale

**Per ciascuna misura antincendio sono previsti diversi livelli di prestazione**

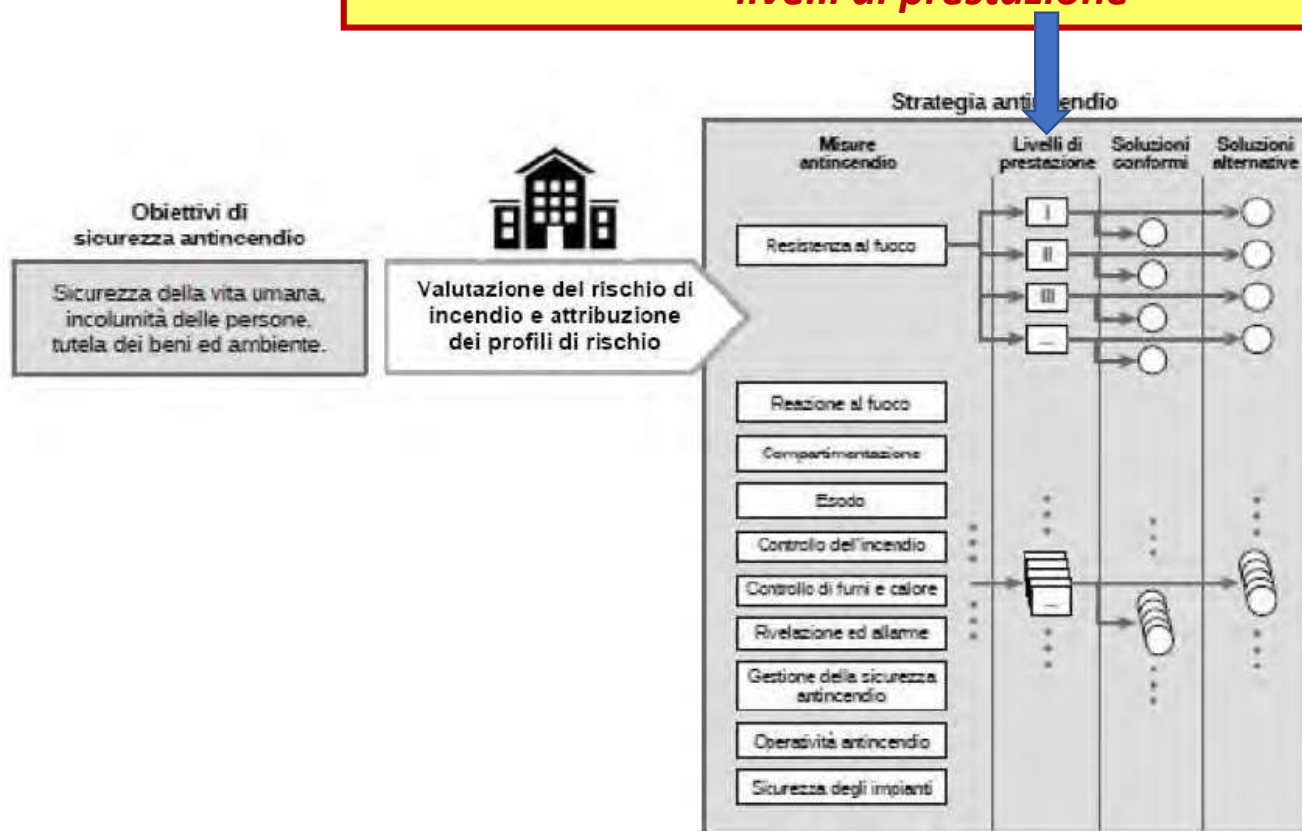


Illustrazione G 2.1: Schematizzazione della metodologia generale

Il progettista applica all'attività tutte le misure antincendio, stabilendo per ciascuna i relativi livelli di prestazione in funzione degli obiettivi di sicurezza da raggiungere e della valutazione del rischio dell'attività.

**Attribuzione di 3 tipologie di profili di rischio**

$R_{vita}$ ,  $R_{beni}$ ,  $R_{ambiente}$

## Capitolo G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio

1. Il progettista impiega uno dei metodi di regola dell'arte per la **valutazione del rischio d'incendio**, in relazione alla complessità dell'attività trattata.

Nota La valutazione del rischio d'incendio rappresenta un'analisi della specifica attività, finalizzata all'individuazione delle *più severe ma credibili* ipotesi d'incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti, i beni e l'ambiente. Tale analisi consente al progettista di implementare e, se necessario, integrare le soluzioni progettuali previste nel presente documento.

2. **In ogni caso la valutazione del rischio d'incendio deve ricomprendere almeno i seguenti argomenti:**

- a. individuazione dei pericoli d'incendio;
- b. descrizione del contesto e dell'ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;
- c. determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d'incendio;
- d. individuazione dei beni esposti al rischio d'incendio;
- e. valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell'incendio su occupanti, beni ed ambiente;
- f. individuazione delle misure preventive che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.

3. Qualora siano disponibili pertinenti *regole tecniche verticali*, la valutazione del rischio d'incendio da parte del progettista è limitata agli aspetti peculiari della specifica attività trattata.

4. **Negli ambiti delle attività in cui sono presenti *sostanze infiammabili* allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri combustibili, la valutazione del rischio d'incendio deve includere anche la valutazione del rischio per *atmosfere esplosive* (capitolo V.2).**

I profili di rischio sono **indicatori semplificati** per valutare il rischio di incendio dell'attività.

Servono per attribuire **livelli di prestazione** e individuare le **misure antincendio**.

- $R_{vita} = f(\delta_{occ}, \delta_{\alpha})$ , *per ciascun compartimento*
- $R_{beni} = f(\text{ed. vincolato, strategico})$ , *per intera attività*
- $R_{ambiente} = \text{valutazione (se occorre)}$ , *per intera attività*

La necessità di individuare **3 profili** di rischio ( $R_{vita}$ ,  $R_{beni}$  e  $R_{ambiente}$ ) deriva dai compiti attribuiti ai VVF dal [D.lgs n. 139/2006](#) (art. 13 co. 1) in materia di prevenzione incendi:

*“La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di **sicurezza della vita umana**, di incolumità delle persone e di **tutela dei beni** e dell'**ambiente** ...”*

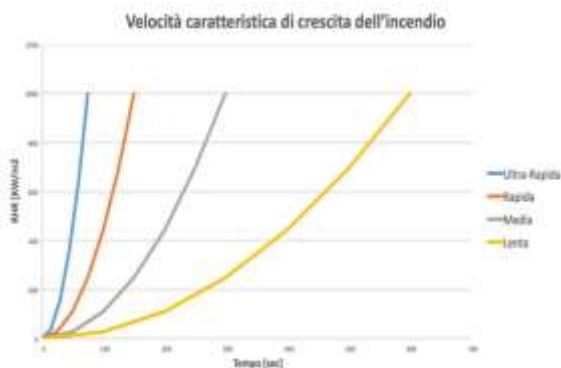
## $\delta_{occ}$ : CARATTERISTICHE PREVALENTI DEGLI OCCUPANTI

| Caratteristiche prevalenti degli occupanti $\delta_{occ}$ |                                                                                            | Esempi                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A                                                         | Gli occupanti sono in <b>stato di veglia</b> ed hanno <b>familiarità</b> con l'edificio    | Ufficio non aperto al pubblico, scuola, autorimessa privata, attività produttive in genere, depositi, capannoni industriali                                                                            |
| B                                                         | Gli occupanti sono in <b>stato di veglia</b> e <b>non hanno familiarità</b> con l'edificio | Attività commerciale, autorimessa pubblica, attività espositiva e di pubblico spettacolo, centro congressi, ufficio aperto al pubblico, ristorante, studio medico, ambulatorio medico, centro sportivo |
| C [1]                                                     | Gli occupanti possono essere <b>addormentati</b> :                                         |                                                                                                                                                                                                        |
| Ci                                                        | - in attività individuale di lunga durata                                                  | Civile abitazione                                                                                                                                                                                      |
| Cii                                                       | - in attività gestita di lunga durata                                                      | Dormitorio, residence, studentato, ...                                                                                                                                                                 |
| Ciii                                                      | - in attività gestita di breve durata                                                      | Albergo, rifugio alpino                                                                                                                                                                                |
| D                                                         | Gli occupanti ricevono <b>cure mediche</b>                                                 | Degenza ospedaliera, terapia intensiva, sala operatoria, ...                                                                                                                                           |
| E                                                         | Occupanti <b>in transito</b>                                                               | Stazione ferroviaria, aeroporto, stazione metropolitana                                                                                                                                                |

[1] Quando nel presente documento si usa C la relativa indicazione è valida per Ci, Cii, Ciii



## $\delta_{\alpha}$ : CARATTERISTICHE PREVALENTI DI CRESCITA DELL'INCENDIO



| $\delta_{\alpha}$ | Velocità caratteristica prevalente di crescita dell'incendio $t_{\alpha}$ [s] | Esempi                                                                                                                                                |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                 | 600 Lenta                                                                     | Materiali poco combustibili distribuiti in modo discontinuo o inseriti in contenitori non combustibili.                                               |
| 2                 | 300 Media                                                                     | Scatole di cartone impilate, pallets di legno, libri ordinati su scaffale, mobili in legno, automobili, materiali classificati per reazione al fuoco. |
| 3                 | 150 Rapida                                                                    | Materiali plastici impilati, prodotti tessili sintetici, apparecchiature elettroniche, materiali combustibili non classificati per reazione al fuoco. |
| 4                 | 75 Ultra-rapida                                                               | Liquidi infiammabili, materiali plastici cellulari o espansi, schiume combustibili ...                                                                |

| $\delta_a$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | $t_a$ [1]                | Criteri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 600 s<br>lenta           | Ambiti di attività con carico di incendio specifico $q_f \leq 200 \text{ MJ/m}^2$ , oppure ove siano presenti prevalentemente materiali o altri combustibili che contribuiscono in modo trascurabile all'incendio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 300 s<br>media           | Ambiti di attività ove siano presenti prevalentemente materiali o altri combustibili che contribuiscono in modo moderato all'incendio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 150 s<br>rapida          | <p>Ambiti con presenza di significative quantità di materiali plastici impilati, prodotti tessili sintetici, apparecchiature elettriche e elettroniche, materiali combustibili non classificati per reazione al fuoco (capitolo S.1).</p> <p>Ambiti ove avvenga impilamento verticale di significative quantità di materiali combustibili con <math>3,0 \text{ m} &lt; h \leq 5,0 \text{ m}</math> [2].</p> <p>Stoccaggi classificati HHS3 oppure attività classificate HHP1, secondo la norma UNI EN 12845.</p> <p>Ambiti con impianti tecnologici o di processo che impiegano significative quantità di materiali combustibili.</p> <p>Ambiti con contemporanea presenza di materiali combustibili e lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.</p> |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 75 s<br>ultra-<br>rapida | <p>Ambiti ove avvenga impilamento verticale di significative quantità di materiali combustibili con <math>h &gt; 5,0 \text{ m}</math> [2].</p> <p>Stoccaggi classificati HHS4 oppure attività classificate HHP2, HHP3 o HHP4, secondo la norma UNI EN 12845.</p> <p>Ambiti ove siano presenti o in lavorazione significative quantità di sostanze o miscele pericolose ai fini dell'incendio, oppure materiali plastici cellulari/espansi o schiume combustibili non classificati per la reazione al fuoco.</p>                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>A meno di valutazioni più approfondite da parte del progettista (es. dati di letteratura, misure dirette, ...), si ritengono <i>non significative</i> ai fini della presente classificazione almeno le quantità di materiali nei compartimenti con carico di incendio specifico <math>q_f \leq 200 \text{ MJ/m}^2</math>.</p> <p>[1] Velocità caratteristica prevalente di crescita dell'incendio.</p> <p>[2] Con h altezza d'impilamento.</p> |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Tabella G.3-2: Velocità caratteristica prevalente di crescita dell'incendio

## DETERMINAZIONE DI $R_{vita}$ (combinazione di $\delta_{occ}$ e $\delta_{\alpha}$ )

| Caratteristiche degli occupanti $\delta_{occ}$ |                                                                              | Velocità dell'incendio $\delta_{\alpha}$ |            |             |                   |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|-------------|-------------------|
|                                                |                                                                              | 1<br>lenta                               | 2<br>media | 3<br>rapida | 4<br>ultra-rapida |
| <b>A</b>                                       | Gli occupanti sono in stato di veglia ed hanno familiarità con l'edificio    | A1                                       | A2         | A3          | A4                |
| <b>B</b>                                       | Gli occupanti sono in stato di veglia e non hanno familiarità con l'edificio | B1                                       | B2         | B3          | N.A. [1]          |
| <b>C</b>                                       | Gli occupanti possono essere addormentati                                    | C1                                       | C2         | C3          | N.A. [1]          |
| <b>Ci</b>                                      | - in attività individuale di lunga durata                                    | Ci1                                      | Ci2        | Ci3         | N.A. [1]          |
| <b>Cii</b>                                     | - in attività gestita di lunga durata                                        | Cii1                                     | Cii2       | Cii3        | N.A. [1]          |
| <b>Ciii</b>                                    | - in attività gestita di breve durata                                        | Ciii1                                    | Ciii2      | Ciii3       | N.A. [1]          |
| <b>D</b>                                       | Gli occupanti ricevono cure mediche                                          | D1                                       | D2         | N.A. [1]    | N.A.              |
| <b>E</b>                                       | Occupanti in transito                                                        | E1                                       | E2         | E3          | N.A. [1]          |

| Tipologie di destinazione d'uso                                                                                                                      | $R_{vita}$ | Tipologie di destinazione d'uso                                                                                                                                                                                                            | $R_{vita}$  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Palestra scolastica                                                                                                                                  | A1         | Ufficio aperto al pubblico, centro sportivo, sala conferenze aperta al pubblico, discoteca, museo, teatro, cinema, locale di trattenimento, area lettura di biblioteca, attività commerciale al dettaglio, attività espositiva, autosalone | B2-B3       |
| Autorimessa privata                                                                                                                                  | A2         | Civile abitazione                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Ufficio non aperto al pubblico, sala mensa, aula scolastica, sala riunioni aziendale, archivio, deposito librario, attività commerciale all'ingrosso | A2-A3      | Dormitorio, residence, studentato, residenza per persone autosufficienti                                                                                                                                                                   | Ci2-Ci3     |
| Laboratorio scolastico, sala server                                                                                                                  | A3         | Rifugio alpino                                                                                                                                                                                                                             | Cii2-Cii3   |
| Attività produttive, attività artigianali, impianti di processo, laboratorio di ricerca, magazzino, officina meccanica                               | A1-A4      | Camera d'albergo                                                                                                                                                                                                                           | Ciii1-Ciii2 |
| Depositi sostanze o miscele pericolose                                                                                                               | A4         |                                                                                                                                                                                                                                            | Ciii2-Ciii3 |
| Galleria d'arte, sala d'attesa, ristorante, studio medico, ambulatorio medico                                                                        | B1-B2      | Degenza ospedaliera, terapia intensiva, sala operatoria, residenza per persone non autosufficienti e con assistenza sanitaria                                                                                                              | D2          |
| Autorimessa pubblica                                                                                                                                 | B2         | Stazione ferroviaria, aeroporto, stazione metropolitana                                                                                                                                                                                    | E2          |

## Capitolo G.3 Determinazione dei profili di rischio delle attività

In tabella G.3-4 si riporta un'indicazione, non esaustiva, sul profilo di rischio Rvita per le tipologie di destinazione d'uso (*occupancy*) più comuni. Qualora il progettista scelga valori diversi da quelli proposti, è tenuto a indicare le motivazioni della scelta nei documenti progettuali.

...

...

...

## PROFILO DI RISCHIO $R_{beni}$

È effettuata per l'**intera attività** in funzione del carattere strategico dell'opera da costruzione e dell'eventuale valore storico, culturale, architettonico o artistico e dei beni in essa contenuti.



- Si considera **vincolata** per arte o storia se essa o i beni contenuti sono tali a norma di legge;
- Risulta **strategica** se è tale a norma di legge o in considerazione di pianificazioni di soccorso pubblico e difesa civile o su indicazione del responsabile dell'attività.

|                                 |    | Opera da costruzione vincolata |                |
|---------------------------------|----|--------------------------------|----------------|
|                                 |    | No                             | Sì             |
| Opera da costruzione strategica | No | $R_{beni} = 1$                 | $R_{beni} = 2$ |
|                                 | Sì | $R_{beni} = 3$                 | $R_{beni} = 4$ |

## PROFILO DI RISCHIO $R_{ambiente}$

Si valuta per l'**intera attività**. Generalmente il rischio di danno ambientale a seguito di incendio nelle attività civili, ove non siano presenti sostanze o miscele pericolose in quantità significative, può essere considerato **trascurabile**.



Le **operazioni di soccorso** condotte dai **VVF** sono **escluse** dalla valutazione del rischio di danno ambientale.

Il rischio di danno ambientale può ritenersi mitigato dall'applicazione delle misure antincendio connesse ai profili di rischio  $R_{vita}$  ed  $R_{beni}$ , che consentono, in genere, di considerare non significativo tale rischio.

### G.1.3.13 SOLUZIONI CONFORMI

Soluzione conforme (*deemed to satisfy provision*): soluzione progettuale di immediata applicazione nei casi specificati, che garantisce il raggiungimento del collegato livello di prestazione.

Le soluzioni conformi sono soluzioni progettuali prescrittive che non richiedono ulteriori valutazioni tecniche (es. “La distanza di protezione è pari a 5 m.”).

### G.1.3.14 SOLUZIONI ALTERNATIVE

Soluzione alternativa (*alternative solution*): soluzione progettuale alternativa alle soluzioni conformi. Il progettista è tenuto a dimostrare il raggiungimento del collegato livello di prestazione impiegando uno dei *metodi di progettazione della sicurezza antincendio* ammessi.

Le soluzioni alternative sono soluzioni progettuali prestazionali che richiedono ulteriori valutazioni tecniche (es. “La distanza di separazione deve essere calcolata imponendo irraggiamento massimo dal focolare verso l'obiettivo pari a  $12,6 \text{ kW/m}^2$ ”).

| Metodi                                                                                    | Descrizione e limiti d'applicazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Applicazione di norme o documenti tecnici                                                 | Il <i>progettista</i> applica norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali, riconosciuti nel settore della sicurezza antincendio. Tale applicazione, fatti salvi gli obblighi connessi all'impiego di prodotti soggetti a normativa comunitaria di armonizzazione e alla regolamentazione nazionale, deve essere attuata nella sua completezza, ricorrendo a soluzioni, configurazioni e componenti richiamati nelle norme o nei documenti tecnici impiegati, evidenziandone specificatamente l'idoneità, per ciascuna configurazione considerata, in relazione ai profili di rischio dell'attività.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Soluzioni progettuali che prevedono l'impiego di prodotti o tecnologie di tipo innovativo | L'impiego di prodotti o tecnologie di tipo <i>innovativo</i> , frutto della evoluzione tecnologica, è consentito in tutti i casi in cui l'idoneità all'impiego possa essere attestata dal <i>professionista antincendio</i> , in sede di verifica ed analisi sulla base di una valutazione del rischio connessa all'impiego dei medesimi prodotti o tecnologie, supportata da pertinenti certificazioni di prova riferite a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• norme o specifiche di prova nazionali;</li> <li>• norme o specifiche di prova internazionali;</li> <li>• specifiche di prova adottate da laboratori a tale fine autorizzati.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ingegneria della sicurezza antincendio                                                    | Il <i>professionista antincendio</i> applica i metodi dell'ingegneria della sicurezza antincendio, secondo procedure, ipotesi e limiti indicati in particolare nei capitoli M.1, M.2 e M.3 oppure in base a principi tecnico-scientifici riconosciuti a livello nazionale o internazionale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Prove sperimentali                                                                        | Il <i>professionista antincendio</i> esegue prove sperimentali in scala reale o in scala adeguatamente rappresentativa, finalizzata a riprodurre ed analizzare dal vero i fenomeni (es. chimico-fisici e termodinamici, esodo degli occupanti, ...) che caratterizzano la problematica oggetto di valutazione avente influenza sugli obiettivi di prevenzione incendi.<br>Le prove sperimentali sono condotte secondo protocolli standardizzati oppure condivisi con la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.<br>Le prove sono svolte alla presenza di rappresentanza qualificata del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, su richiesta del responsabile dell'attività.<br>Le prove devono essere opportunamente documentate. In particolare i rapporti di prova dovranno definire in modo dettagliato le ipotesi di prova ed i limiti d'utilizzo dei risultati. Tali rapporti di prova, ivi compresi filmati o altri dati monitorati durante la prova, sono messi a disposizione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. |

Tabella G.2-1: Metodi di progettazione della sicurezza antincendio

## **Prevenzione Incendi e Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.L.vo 81/2008 e ss.mm.ii.)**

La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente e si esplica in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione al rischio di incendio e, pertanto, in ragione della sua rilevanza interdisciplinare, anche nei settori della sicurezza nei luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, dell'energia, della protezione da radiazioni ionizzanti, dei prodotti da costruzione.

## Il DLgs 81/2008

### I luoghi di lavoro – *Settori, tipologie di rischio e lavoratori*

- **Articolo 3 (Campo di applicazione)**

1. Il decreto legislativo si applica a:

- **tutti i settori** di attività, privati e pubblici,
- **tutte le tipologie di rischio** (*compreso il rischio incendio*).

...

4. Il decreto legislativo si applica a:

- **tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi,**
- **soggetti ad essi equiparati ...**

# I luoghi di lavoro

## Articolo 62 (Definizioni)

... si intendono per **luoghi di lavoro**:

- ... i **luoghi destinati a ospitare posti di lavoro**, ubicati all'interno:
  - dell'**azienda** (*complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato*),
  - dell'**unità produttiva** (*stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale*)
- **ogni altro luogo** di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva **accessibile al lavoratore** nell'ambito del proprio lavoro.

Sicurezza  
antincendio  
ai sensi del  
DLgs  
81/2008

## **DLgs 81/2008 - *Articolo 46 (Prevenzione Incendi)***

...

2. Nei luoghi di lavoro ... devono essere adottate idonee **misure** per:

- prevenire gli incendi  
**(PREVENZIONE),**
- tutelare l'incolumità dei lavoratori  
**(PROTEZIONE).**



# Sicurezza antincendio ai sensi del DLgs 81/2008

## **Articolo 55**

- ***(Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente)***

...

5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

...

***c) con l'arresto ... o con l'ammenda da .... per la violazione dell'articolo ... 46, comma 2***



## Sicurezza antincendio ai sensi del DLgs 81/2008

### **Articolo 46 (Prevenzione Incendi)**

...

3. ... i Ministri competenti ...., adottano Decreti nei quali sono definiti:

- ***i criteri diretti atti ad individuare:***
  - *misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora si verifichi;*
  - *misure precauzionali di esercizio;*
  - *metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;*
  - *criteri per la gestione delle emergenze;*
- ***le caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione antincendio, e i requisiti del personale e la sua formazione.***



# I nuovi decreti per la sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro

## **DECRETO 1 settembre 2021**

- *Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio*

## **DECRETO 2 settembre 2021**

- *Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio*

## **DECRETO 3 settembre 2021**

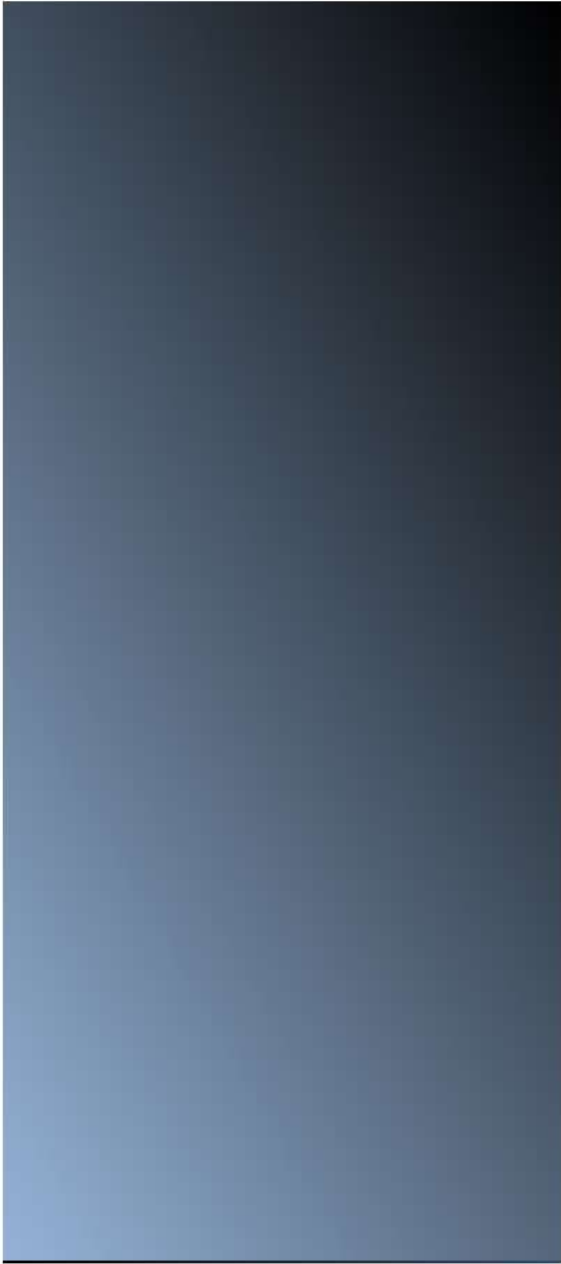
- *Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro*

---

• **Graduale  
superamento  
del D.M. 10  
marzo 1998:**

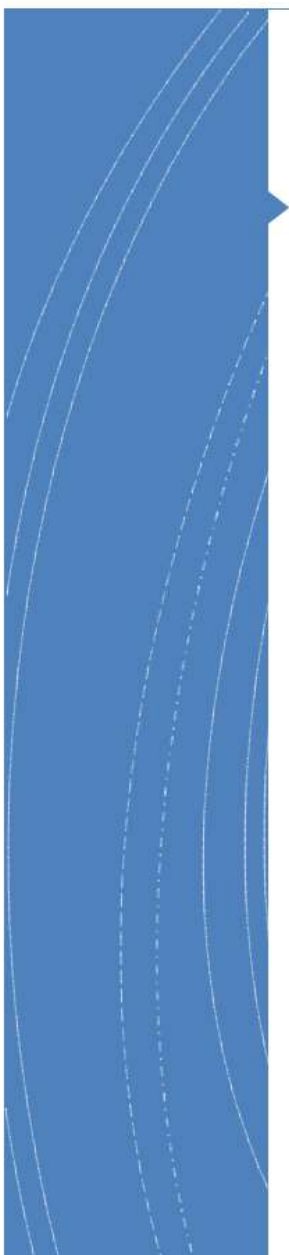
Le disposizioni relative alla qualificazione dei tecnici manutentori sono rinviate al **25 settembre 2025** considerate:

- le difficoltà connesse alla qualificazione del manutentore antincendio,
- le criticità nella fase transitoria e le particolari limitazioni dovute all'emergenza COVID-19



Il DM 3/09/2021 stabilisce i criteri per individuare:

- misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio (PREVENZIONE) e a limitarne le conseguenze qualora si verifici (PROTEZIONE),
- misure precauzionali di esercizio.



- La valutazione dei rischi di incendio e la conseguente definizione delle misure di prevenzione, di protezione e gestionali dovranno costituire parte specifica del **DVR**.

- Il livello di rischio di incendio del luogo di lavoro **non sarà più classificato** nelle categorie:

- a) elevato,*

- b) medio,*

- c) basso*

come previsto dal DM 10/03/1998, ma o  
*“rischio basso” o “rischio non basso”.*

**Restano esclusi  
dall'applicazione  
del DM 3/09/2021:**

- i luoghi di lavoro non rientranti nella definizione dell'art. 62 del decreto legislative 81/08, ovvero i **mezzi di trasporto, le industrie estrattive, i pescherecci e i campi, i boschi e gli altri terreni** facenti parte di un'azienda agricola o forestale
- i **cantieri temporanei o mobili** del titolo IV del DLgs 81/08.



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
**CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO**

**D.M. 01/09/21 e D.M. 02/09/21**  
**(Decreto Controlli e Decreto GSA)**

**- Ing. Felice IRACA' -**

**Comandante VV.F. Catania**

*felice.iraca@vigilfuoco.it*

# Introduzione

Il testo dell'**art. 46 comma 3 del decreto legislativo n. 81/2008** recita:

***I Ministri dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più Decreti nei quali sono definiti:***

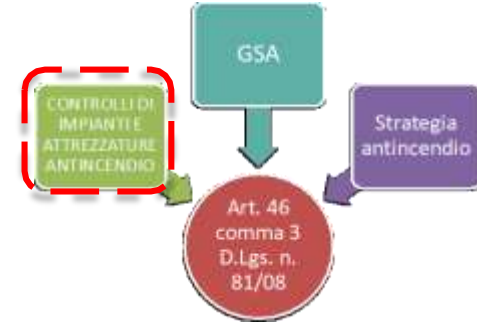
***a) i criteri diretti atti ad individuare:***

- 1. misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;***
- 2. misure precauzionali di esercizio;***
- 3. metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;***
- 4. criteri per la gestione delle emergenze;***

***b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.***

IL DECRETO CONTROLLI  
DM 01/09/21  
*(G.U. 25/09/22)*

# Decreto «Controlli»



## *Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio*

### **Articolato normativo**

- **art. 1:** Definizioni
- **art. 2:** Campo di applicazione
- **art. 3:** Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio
- **art. 4:** Qualificazione dei tecnici manutentori
- **art. 5:** Abrogazioni
- **art. 6:** Entrata in vigore

### **Allegato I**

#### **Criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio**

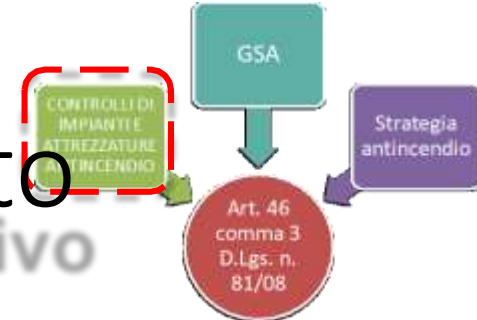
- Manutenzione e controllo periodico
- Sorveglianza

### **Allegato II**

#### **Qualificazione dei manutentori di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio**

- Generalità
- Docenti
- Contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore
- Valutazione dei requisiti
- Procedure amministrative

# Decreto «Controlli» - Articolato normativo



## Art. 1: Definizioni

- Manutenzione - Tecnico manutentore qualificato – Qualifica - Controllo periodico - Sorveglianza

## Art. 2: Campo di applicazione

- criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio in attuazione dell'articolo 46, comma 3 lettera a punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

## Art. 3: Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio

- Riferimenti normativi, tecnici e gestionali per l'esecuzione e la registrazione degli interventi di manutenzione e controllo degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio

## Art. 4: Qualificazione dei tecnici manutentori

- Controlli e manutenzione di cui all'art. 3 appannaggio solo dei **tecnici manutentori qualificati**
- modalità di qualificazione stabilite nell'**allegato II**
- Qualifica di tecnico manutentore valida su tutto il territorio nazionale

## Art. 5: Abrogazioni

- Dalla data di entrata in vigore sono abrogati l'articolo 3 comma 1 lettera e) e l'allegato VI del DM 10 marzo 1998.

## Art. 6: Entrata in vigore

- Decreto in vigore **entro un anno** dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 1.

## *Definizioni*

Ai fini del presente decreto si definiscono:

- a) **manutenzione**: operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;
- b) **tecnico manutentore qualificato**: persona fisica in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto;

Art. 3.

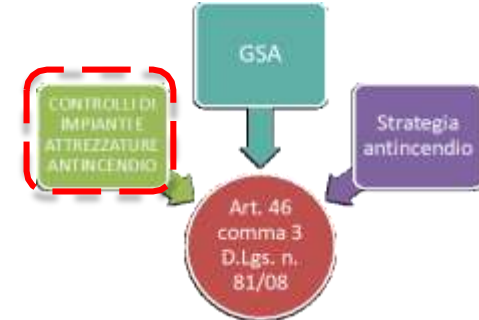
*Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio*

1. Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio sono eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell'arte, in accordo alle norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall'installatore, secondo i criteri indicati nell'Allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto.

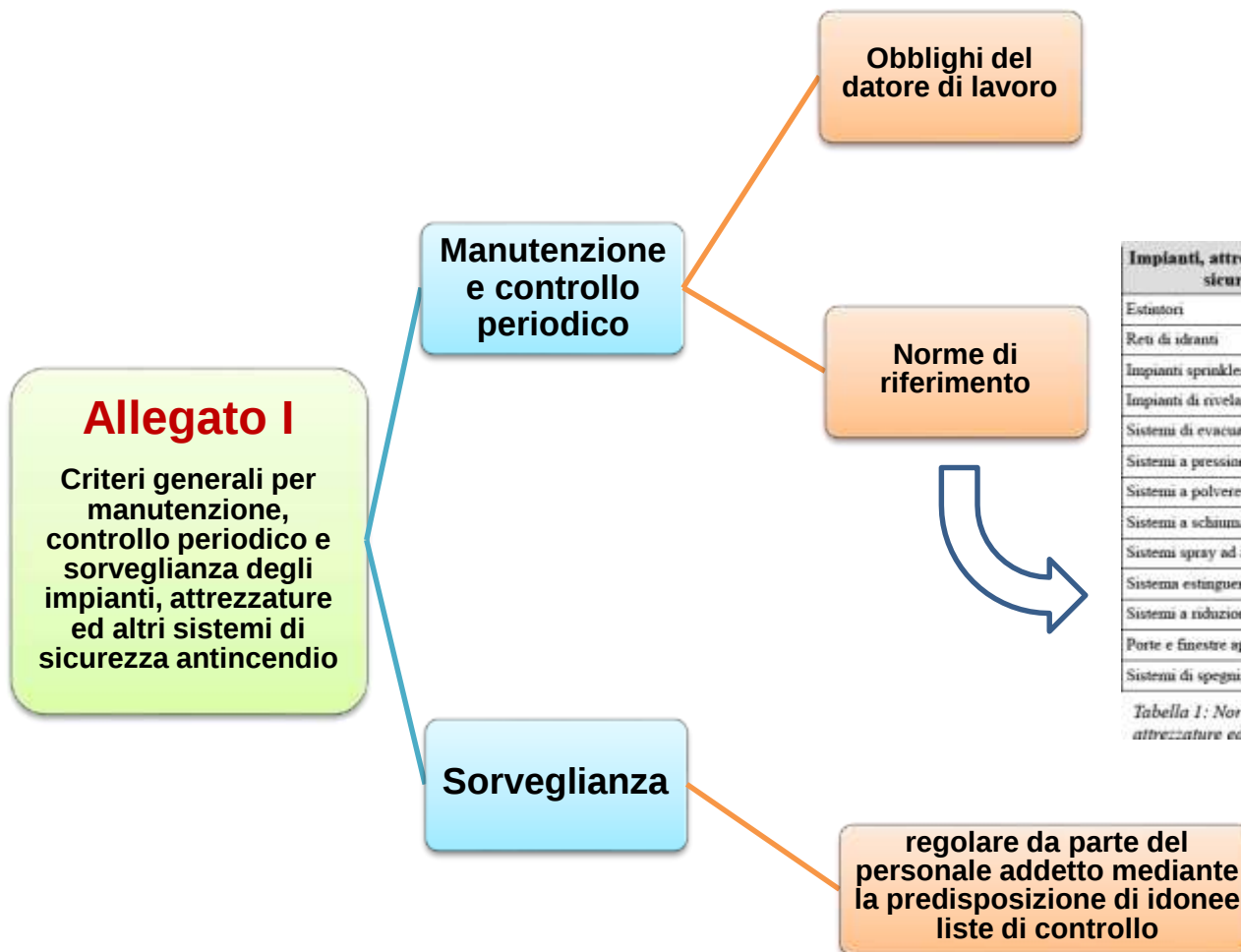
Art. 4.

*Qualificazione dei tecnici manutentori*

1. Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio sono eseguiti da tecnici manutentori qualificati.
2. Le modalità di qualificazione del tecnico manutentore sono stabilite nell'Allegato II del presente decreto, che costituisce parte integrante del presente decreto.



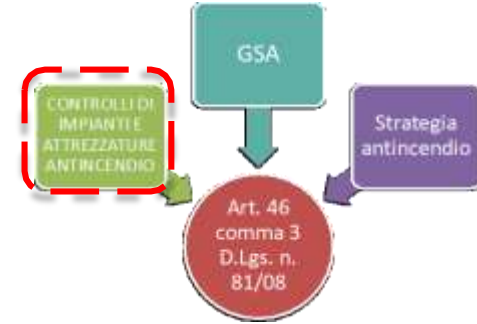
**Alcune possibili norme di riferimento**



| Impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio | Norme e TS per verifica, controllo, manutenzione |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Estintori                                                        | UNI 9994-1                                       |
| Reti di idranti                                                  | UNI 19779, UNI EN 671-3, UNI EN 12845            |
| Impianti sprinkler                                               | UNI EN 12845                                     |
| Impianti di rivelazione e allarme incendio                       | UNI 11224                                        |
| Sistemi di evacuazione fumo e calore                             | UNI 9494-3                                       |
| Sistemi a pressione differenziale                                | UNI EN 12101-6                                   |
| Sistemi a polvere                                                | UNI EN 12416-2                                   |
| Sistemi a schiuma                                                | UNI EN 13565-2                                   |
| Sistemi spray ad acqua                                           | UNI CEN/TS 14816                                 |
| Sistema estinguente ad aerosol condensato                        | UNI ISO 15779                                    |
| Sistemi a riduzione di ossigeno                                  | UNI EN 16750                                     |
| Porte e finestre apribili resistenti al fuoco                    | UNI 11473                                        |
| Sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso                    | UNI 11280                                        |

*Tabella 1: Norme e specifiche tecniche per verifica, controllo e manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio*

# Decreto «Controlli» - Allegato II



---

## **Allegato II**

**Qualificazione  
dei manutentori  
di impianti,  
attrezzature ed  
altri sistemi di  
sicurezza  
antincendio**

### **1.1** Generalità

---

### **1.2** Docenti

---

### **1.3** Contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore

---

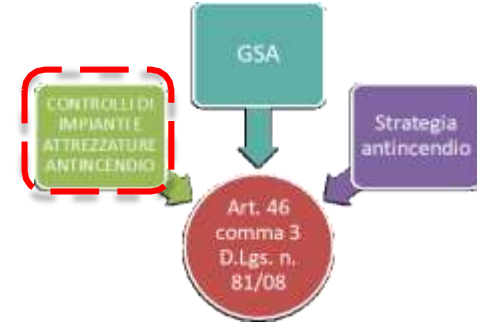
### **4.** Valutazione dei requisiti

---

### **5.** Procedure amministrative

---

# Decreto «Controlli» - Allegato II



---

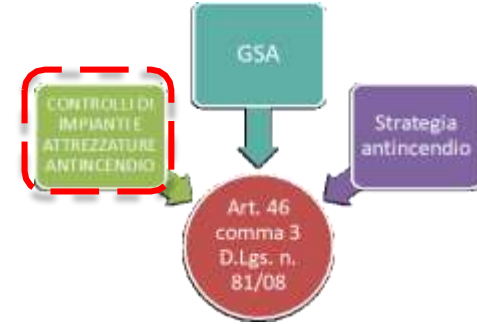
## Allegato II

### 1.1 Generalità

---

- responsabilità del tecnico manutentore qualificato: corretta manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio
- 
- requisiti in possesso del tecnico manutentore qualificato
- 
- acquisizione dei requisiti da parte del tecnico manutentore qualificato con frequenza di apposito corso *(con contenuti minimi del par. 1.3 erogato da docenti con requisiti indicati al par. 1.2)* e valutazione dell'apprendimento (par. 1.4)
- 
- esonero frequenza corso *(se dimostrata attività di manutenzione da almeno 3 anni)* e accesso diretto alla valutazione dei requisiti (par. 1.4)
- 
- indicazioni sull'aggiornamento del tecnico manutentore qualificato
-

# Decreto «Controlli» - Allegato II



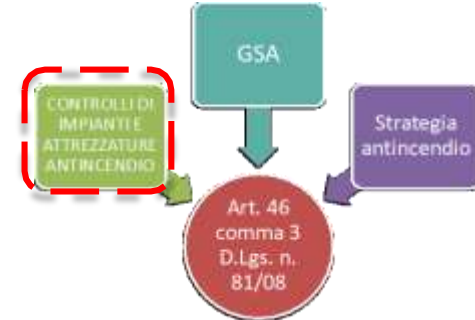
## Allegato II

### 1.3 Contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore

**Prospetto 1. Compiti e attività del tecnico manutentore qualificato**

|   |                                                                                                                                                                    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Eseguire i controlli documentali                                                                                                                                   |
| 2 | Eseguire i controlli visivi e di integrità dei componenti                                                                                                          |
| 3 | Eseguire i controlli funzionali, manuali o strumentali                                                                                                             |
| 4 | Eseguire le attività di manutenzione necessarie a seguito dell'esito dei controlli effettuati                                                                      |
| 5 | Eseguire le registrazioni delle attività svolte su supporto cartaceo o digitale                                                                                    |
| 6 | Eseguire le attività di manutenzione secondo le legislazioni e le procedure relative alla sicurezza e alla salute dei luoghi di lavoro e alla tutela dell'ambiente |
| 7 | Relazionarsi con il datore di lavoro (o responsabile dell'attività) in merito alle attività di controllo e manutenzione                                            |
| 8 | Coordinare e controllare l'attività di manutenzione                                                                                                                |

# Decreto «Controlli» - Allegato II



## Allegato II

### 1.3 Contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore

**Prospetto 1. Compiti e attività del tecnico manutentore qualificato**

|   |                                                                                                                                                                    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Eseguire i controlli documentali                                                                                                                                   |
| 2 | Eseguire i controlli visivi e di integrità dei componenti                                                                                                          |
| 3 | Eseguire i controlli funzionali, manuali o strumentali                                                                                                             |
| 4 | Eseguire le attività di manutenzione necessarie a seguito dell'esito dei controlli effettuati                                                                      |
| 5 | Eseguire le registrazioni delle attività svolte su supporto cartaceo o digitale                                                                                    |
| 6 | Eseguire le attività di manutenzione secondo le legislazioni e le procedure relative alla sicurezza e alla salute dei luoghi di lavoro e alla tutela dell'ambiente |
| 7 | Relazionarsi con il datore di lavoro (o responsabile dell'attività) in merito alle attività di controllo e manutenzione                                            |
| 8 | Coordinare e controllare l'attività di manutenzione                                                                                                                |

**Prospetto 2. Conoscenze abilità e competenze del tecnico manutentore qualificato**

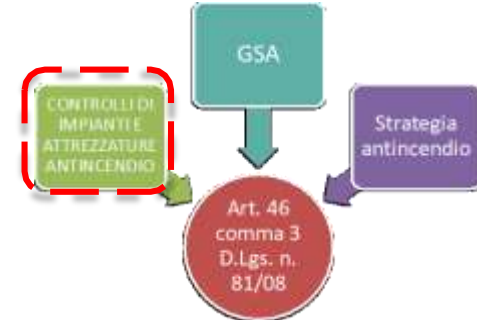
| Compiti/Attività | Conoscenza (relativamente ad impianti, attrezzature o sistema di sicurezza antincendio)                                                                                                                 | Abilità (relativamente ad impianti, attrezzature o sistema di sicurezza antincendio)                                                                                                                                                          | Competenza (relativamente ad impianti, attrezzature o sistema di sicurezza antincendio)                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                | Conoscenze delle tipologie e delle caratteristiche costruttive e delle finalità di utilizzo.                                                                                                            | Capacità di lettura dei documenti tecnici relativi all'impianto, all'attrezzatura o al sistema di sicurezza antincendio oggetto di manutenzione.                                                                                              | Capacità di comprensione dei documenti.                                                                                                                             |
|                  | Conoscenza dei documenti necessari:<br>- disposizioni legislative e regolamenti inerenti la manutenzione;<br>- norme tecniche applicabili;<br>- principali contenuti dei manuali di uso e manutenzione. | Capacità di:<br>- attuare quanto previsto dalle disposizioni regolamentari, dalle norme tecniche, dalle procedure documentali e dalla prassi;<br>- riconoscere i motivi per cui non è consentita la manutenzione secondo la regola dell'arte. | Capacità di:<br>- valutare i documenti e segnalare eventuali anomalie;<br>- eseguire il controllo della rispondenza della documentazione specifica di manutenzione. |

# Decreto «Controlli» - Allegato II

## Allegato II

### 1.3 Contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore

impianti, attrezzature e  
i sistemi di sicurezza  
antincendio  
maggiormente utilizzati  
all'interno dei luoghi di  
lavoro.

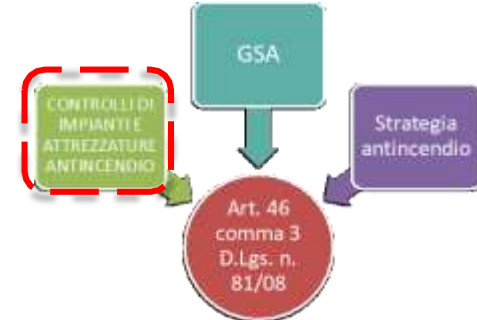


|                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estintori d'incendio portatili e carrellati                                                                              |
| Componenti di reti idranti antincendio                                                                                   |
| Porte resistenti al fuoco (porte tagliafuoco)                                                                            |
| Sistemi Sprinkler                                                                                                        |
| Impianti di Rivelazione ed Allarme Incendio (IRAI) e Impianti di diffusione sonora degli allarmi con altoparlanti (EVAC) |
| Sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso                                                                            |
| Sistemi per lo smaltimento del fumo e del calore naturali (SENFC) e forzati (SEFFC).                                     |
| Sistemi a pressione differenziale                                                                                        |
| Sistemi a polvere                                                                                                        |
| Sistemi a schiuma                                                                                                        |
| Sistemi spray ad acqua                                                                                                   |
| Sistemi ad aerosol condensato                                                                                            |
| Sistemi a riduzione di ossigeno                                                                                          |

# Decreto «Controlli» - Allegato II

## Allegato II

### 1.3 Contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore

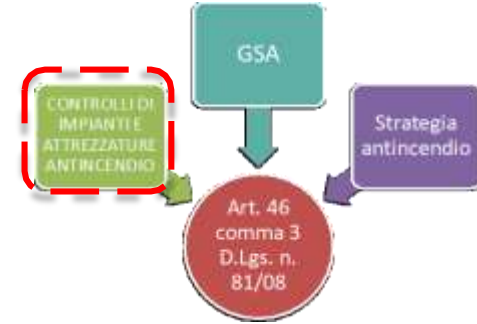


Prospetto 3. Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato.

| Impianto, attrezzatura o sistema di sicurezza antincendio | Contenuto della formazione teorica e durata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Contenuto della formazione pratica e durata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Durata della formazione |         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Teorica                 | Pratica |
| Estintori d'incendio portatili e correlati                | <p>Introduzione ai regolamenti e leggi vigenti sulla manutenzione degli estintori.</p> <p>Conoscenza delle norme tecniche per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la qualificazione delle prestazioni antincendio di un estintore (UNI EN 3/7);</li> <li>- gli agenti estinguenti (UNI EN 615, UNI EN 1568 parti da 1 a 4)</li> <li>- per la manutenzione degli estintori (UNI 9994-1)</li> </ul> <p>Introduzione alla manutenzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il sopralluogo per il controllo iniziale e la presa in carico;</li> <li>- lo stato generale dell' estintore;</li> <li>- la documentazione che il committente deve fornire al tecnico manutentore;</li> <li>- le informazioni che il committente deve fornire al tecnico manutentore.</li> </ul> <p>La manutenzione programmata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le leggi e i regolamenti di riferimento, il registro e gli altri documenti delle manutenzioni;</li> <li>- la sorveglianza;</li> <li>- il controllo periodico;</li> <li>- la manutenzione ordinaria;</li> <li>- la manutenzione straordinaria;</li> <li>- i componenti e gli accessori degli estintori;</li> <li>- la sostituzione dei componenti degli estintori ed il mantenimento della conformità al prototipo omologato.</li> </ul> <p>Richiamo dei requisiti di sicurezza delle apparecchiature a pressione e regolamenti per la verifica delle apparecchiature a pressione.</p> <p>Principi dei regolamenti sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sulla gestione dei rifiuti.</p> | <p>Analisi sull'impiego delle macchine e delle attrezzature per effettuare le operazioni di manutenzione.</p> <p>Esecuzione di ricerca guasti e anomalie relativamente al controllo iniziale e presa in carico della manutenzione.</p> <p>Esecuzioni delle principali fasi delle attività di manutenzione specifiche per gli estintori portatili e carrellati.</p> <p>Corretta gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti durante le operazioni di sostituzione di parti o componenti dell' estintore.</p> | 8 ore                   | 4 ore   |

Esempio  
estintori

# Decreto «Controlli» - Allegato II



## **Allegato II**

### **1.4 Valutazione dei requisiti**

- La valutazione dei requisiti deve basarsi sulle conoscenze, sulle abilità e sulle competenze di cui al precedente punto 1.3

▸ La valutazione dovrà comprendere:

a.l'analisi del "curriculum vitae"

una prova scritta per la valutazione delle conoscenze

una prova pratica con simulazioni di situazioni reali operative

una prova orale

La Circolare n. 14804 del  
6/10/21



# *Ministero dell'Interno*

## **DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA**

Alle Direzioni centrali

Alle Direzioni regionali ed interregionale dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

Ai Comandi dei Vigili del fuoco All'Ufficio centrale ispettivo

e, per conoscenza:

All'Ufficio del Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

**Oggetto:** DM 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Primi chiarimenti

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 230, del 25 settembre 2021 è stato pubblicato il decreto interministeriale 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Il provvedimento, che entrerà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione, stabilisce i criteri generali da adottare per effettuare il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, fissando al tempo stesso le procedure generali per qualificare i tecnici manutentori allo svolgimento di tali attività, secondo le modalità stabilite nell’Allegato II al citato decreto.

### GENERALITA'

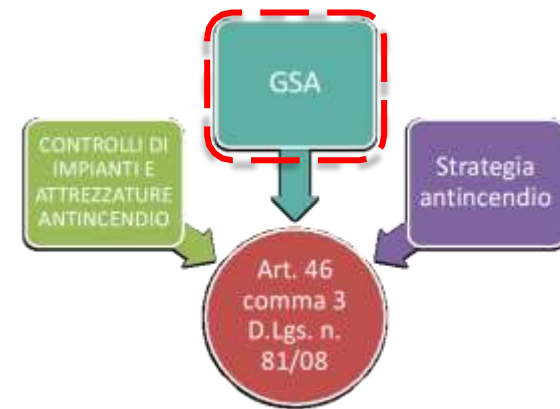
Ai fini del corretto inquadramento delle attività trattate dalla nuova normativa si chiarisce che, ai sensi dell’art. 8, comma 1 del decreto del ministero dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37, sono esclusi dall’applicazione del DM 01/09/2021 gli interventi di manutenzione straordinaria relativi agli impianti indicati all’art. 1, comma 2 del predetto decreto 37/2008. Per disciplinare in modo uniforme l’applicazione dei contenuti dell’allegato suddetto, la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, in accordo con i principali rappresentanti di categoria, ha predisposto il presente documento e le tre appendici recanti:

I. Caratteristiche dei docenti e dei centri di formazione

II. Programmi dei corsi di manutenzione sui presidi antincendio

III. Modello per la richiesta di ammissione all’esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di manutentore qualificato

IL DECRETO GSA  
DM 02/09/21  
*(G.U. 04/10/21)*



## DECRETO “GSA”

***GSA: “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punti 2 e 4 e lettera b) del decreto legislativo 81/2008”.***

***Il decreto è strutturato in 5 allegati:***

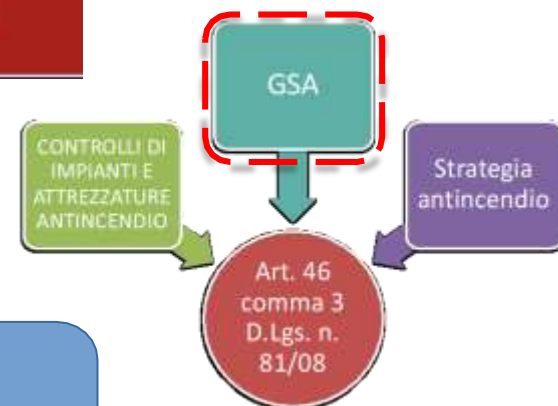
**GESTIONE DELLA SICUREZZA  
ANTINCENDIO IN ESERCIZIO**

**GESTIONE DELLA SICUREZZA  
ANTINCENDIO IN EMERGENZA**

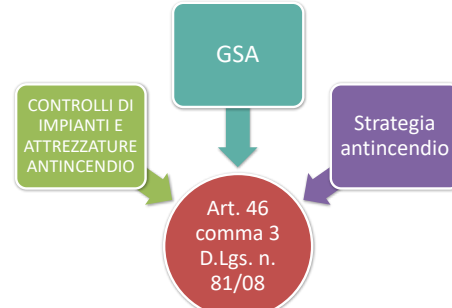
**CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO  
DEGLI ADDETTI**

**IDONEITA’ TECNICA DEGLI ADDETTI**

**CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO  
DEI DOCENTI**

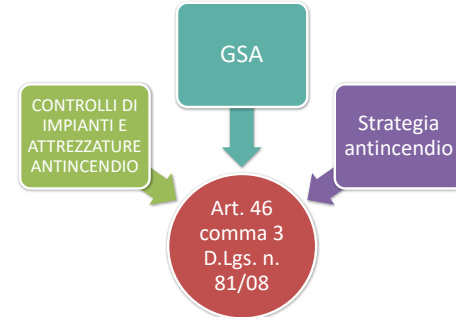


# **SISTEMA di GESTIONE della SICUREZZA ANTINCENDIO (S.G.S.A.)**



La **gestione della sicurezza antincendio** durante l'attività, non è altro che un “*modus operandi*” per la **riduzione della probabilità** di insorgenza dell'incendio (*applicazione di misure di prevenzione incendi, buona pratica nell'esercizio ecc.*), per il **controllo degli impianti e delle attrezzature antincendio** (*registro dei controlli, manuali di uso e manutenzione*) e per la **preparazione alla gestione dell'emergenza** (*pianificazione, esercitazioni antincendio*)

| Settori                                   | GG Tariffa Inall | Indici di Frequenza Infortuni |                         |                        | Percentuale di Infortuni gravi sul totale degli Infortuni definiti |                         |                        |
|-------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|                                           |                  | Imprese Certificate           | Imprese NON certificate | Variazione Percentuale | Imprese Certificate                                                | Imprese NON certificate | Variazione percentuale |
| Attività varie; servizi e commercio       | 0                | 17,1                          | 18,8                    | -9                     | 3,9                                                                | 5,1                     | -23,5                  |
| Pesca Alimenti e Agricoltura              | 1                | 23,1                          | 26,2                    | -11,8                  | 4                                                                  | 7,4                     | -45,9                  |
| Chimica, Plastica, Carta, Pelli           | 2                | 13,1                          | 19,4                    | -32,5                  | 2,6                                                                | 5                       | -48                    |
| Costruzioni edili, impiantistica          | 3                | 25,4                          | 28,3                    | -10,2                  | 8,3                                                                | 11,2                    | -25,9                  |
| Esercizio di impianti di energia          | 4                | 16,6                          | 21,1                    | -21,3                  | 1,8                                                                | 5,8                     | -69                    |
| Legno e affini                            | 5                | 30,1                          | 32,4                    | -7,1                   | 3,6                                                                | 9,4                     | -61,7                  |
| Metallurgia. Macchine. Mezzi di trasporto | 6                | 17,4                          | 23,6                    | -26,3                  | 1,7                                                                | 5,6                     | -69,6                  |
| Mineraria, rocce e vetro                  | 7                | 17,8                          | 33,1                    | -46,2                  | 4,8                                                                | 8,7                     | -44,8                  |
| Tessile e confezionamento                 | 8                | 9,6                           | 10,7                    | -10,3                  | 5,1                                                                | 7,3                     | -30,1                  |
| Trasporti e magazzino                     | 9                | 25,9                          | 31,4                    | -17,5                  | 2,2                                                                | 6,7                     | -67,2                  |
| <b>Complesso dei settori</b>              |                  | <b>18,1</b>                   | <b>21,5</b>             | <b>-15,8</b>           | <b>3,5</b>                                                         | <b>5,8</b>              | <b>-39,7</b>           |

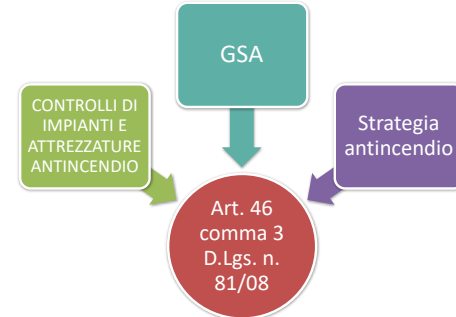


La gestione della sicurezza antincendio (GSA) rappresenta dunque la misura antincendio organizzativa e gestionale atta a garantire, nel tempo un adeguato livello di sicurezza dell'attività in caso di incendio.

***elemento essenziale per la sicurezza antincendio per tutta la durata di vita dell'edificio***

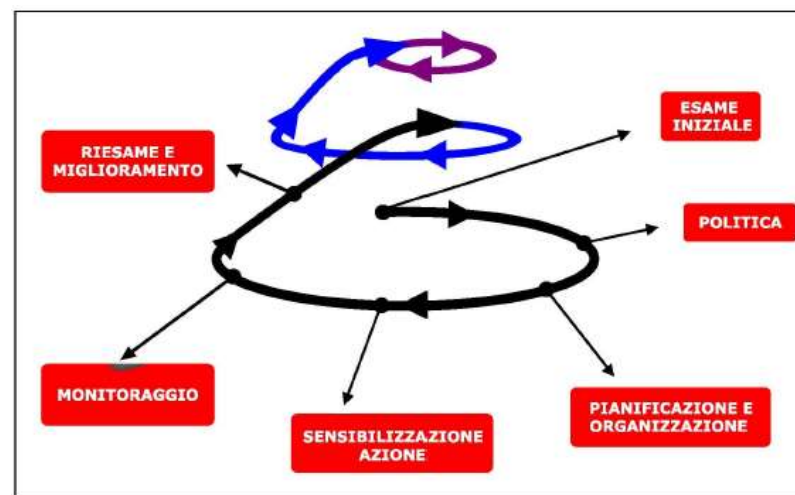
*Previsto da diverse norme nazionali e internazionali*

- a) D.Lvo 81/2008: Testo Unico Tutela Salute e Sicurezza dei luoghi di lavoro (riconosce le UNI-INAIL del 28.09.2001 e le BS OHSAS 18001:2007*
- b) DPR 151/2011: Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di prevenzione incendi*
- c) DMI 9 maggio 2007: Approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio*
- d) BS 9999-2008: La gestione della sicurezza antincendio*
- e) **Adesso dal DM 2 Settembre 2021***



## Un Sistema di gestione della Sicurezza antincendio **GSA**

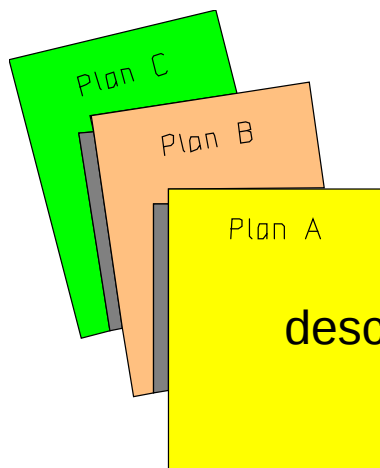
1. l'analisi del rischio e le misure di prevenzione e protezione da adottare
2. l'organizzazione e il personale addetto alla gestione dei pericoli con definizione delle responsabilità, dei ruoli, della formazione, con il coinvolgimento anche del personale delle imprese esterne lavoranti in azienda e rilevanti sotto il profilo della sicurezza;
3. l'adozione e applicazione di procedure e istruzioni per il controllo operativo del sistema;
4. La gestione della documentazione
5. la gestione delle modifiche;
6. la pianificazione di emergenza;
7. il controllo delle prestazioni;
8. controllo e revisione;



Processo iterativo e continuo



È dal 2000 che se ne parla .....



# GESTIONE della SICUREZZA

## OBIETTIVI

descrivere le **finalità** del SISTEMA DI GESTIONE della SICUREZZA ANTINCENDIO;

descrivere lo **scopo** del **piano di sicurezza**;

descrivere **cosa sono** i **piani di emergenza** e come sono strutturati;

specificare che cosa sono le **procedure operative**;

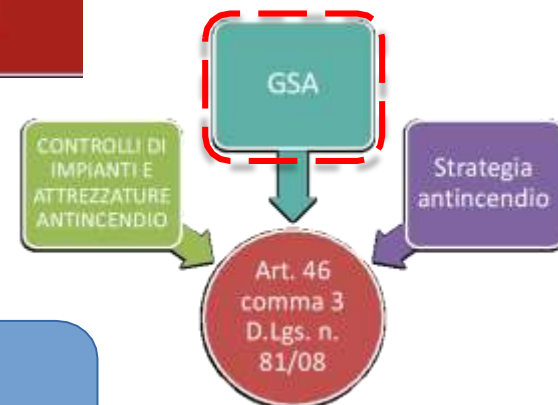
specificare i **primi comportamenti** da mettere in atto:

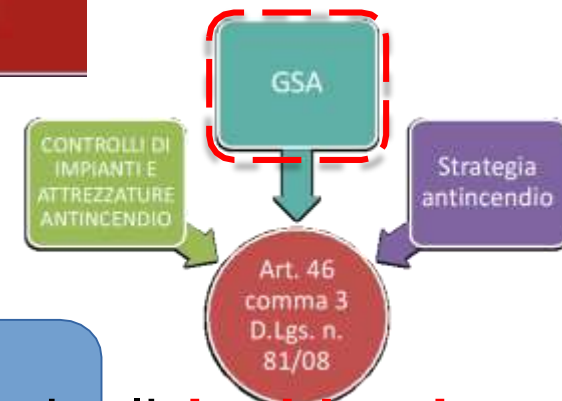
- quando si scopre un incendio
- quando ci si trova in una situazione di allarme

indicare le modalità di **realizzazione** di un semplice **piano di emergenza** con lo schema “**griglia / scheda / procedura**”;



**L'introduzione dei  
sistemi di gestione  
nella prevenzione incendi  
è una novità assoluta  
rispetto alle normative e  
alle *metodologie* utilizzate  
in questo campo  
sino agli anni trascorsi**





→ Si è constatato come la **maggior parte** degli **incidenti** *accaduti e dichiarati* **derivano** da **errori di gestione** o **di organizzazione**.

→ Si riconosce l'importanza del “fattore umano” nella conduzione di qualunque attività, **occorre** quindi **rendere minimo l'errore umano**

→ Una **corretta integrazione** delle **risorse umane** con quelle **tecnologiche** porta alla migliore tecnica disponibile non solo per esercire in sicurezza l'attività svolta, ma anche per ottimizzare la produzione





Un sistema di gestione della sicurezza non è un semplice adempimento o una norma di esercizio, ma un insieme strutturato di regole, di procedure e tutto quanto necessario alla gestione della sicurezza, organizzato sulla base di una o più normative di riferimento





## APPROCCIO ORGANIZZATIVO - GESTIONALE



valorizzazione in chiave gestionale degli aspetti relativi alla sicurezza mediante un approccio organizzativo, sistematico e graduale



maggior responsabilizzazione dell'imprenditore, che diventa gestore e "primo attore" delle politiche di sicurezza aziendali



controllo orientato alle modalità organizzative e gestionali dell'impresa



valorizzazione della crescita organizzativa della sicurezza



spinta a scelte di politica aziendale di sicurezza



# SISTEMA di GESTIONE della SICUREZZA ANTINCENDIO

è un documento  
**ORGANIZZATIVO-GESTIONALE**  
che definisce :

- identificazione e valutazione rischi / pericoli
- l'organizzazione del personale
- il controllo operativo / gestione modifiche
- gli interventi manutentivi
- l'informazione agli ospiti
- l'addestramento del personale  
(**SQUADRE AZIENDALI**)
- le procedura da attuare in caso di incendio  
(**PIANO di EMERGENZA e di EVACUAZIONE**)



# elementi fondamentali del SGSA

- **identificazione e valutazione rischi / pericoli**

Identificazione  
della pericolosità di sostanze  
e dei processi lavorativi

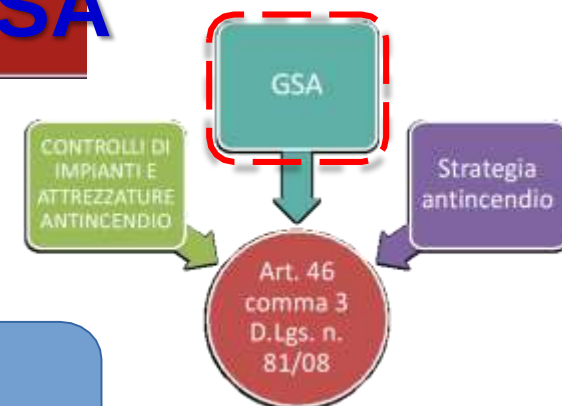
Identificazione  
di possibili scenari di incendio  
e valutazione degli effetti

Pianificazione  
di adeguamenti impiantistici e  
gestionali per la riduzione dei rischi



# elementi fondamentali del SGSA

- identificazione e valutazione rischi / pericoli
- **l'organizzazione del personale**



Definizione  
di responsabilità e risorse e  
della pianificazione delle attività

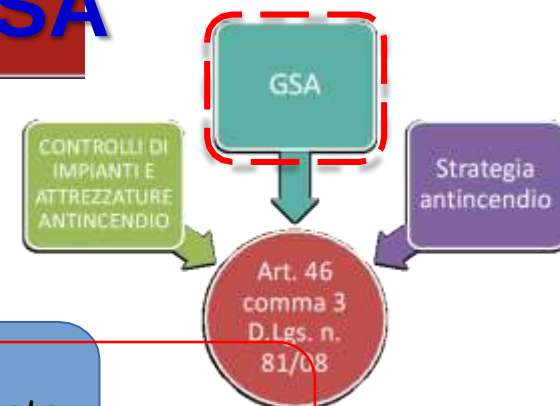
INFORMAZIONE

FORMAZIONE  
e  
ADDESTRAMENTO



# elementi fondamentali del SGSA

- identificazione e valutazione rischi / pericoli
- l'organizzazione del personale
- **il controllo operativo** / gestione modifiche



Identificazione  
di impianti ed apparecchiature  
«critici»

Approvvigionamento  
di beni e servizi

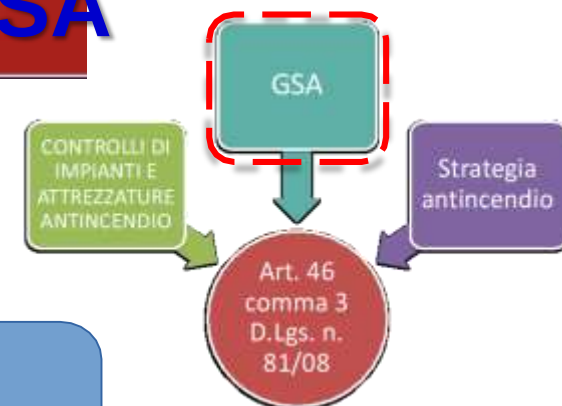
Procedure operative ed  
istruzioni

Gestione della documentazione



# elementi fondamentali del SGSA

- identificazione e valutazione rischi / pericoli
- l'organizzazione del personale
- il controllo operativo / gestione modifiche
- **gli interventi manutentivi**



PROCEDURE  
di manutenzione

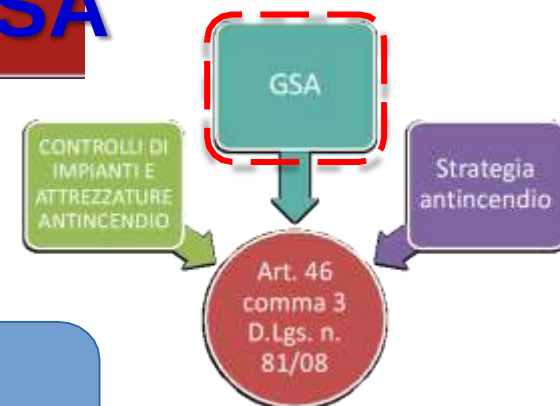
REGISTRI  
interventi di manutenzione

Sistema  
permessi di lavoro



# elementi fondamentali del SGSA

- identificazione e valutazione rischi / pericoli
- l'organizzazione del personale
- il controllo operativo / gestione modifiche
- gli interventi manutentivi
- **l'informazione agli ospiti**



PROCEDURE  
di informazione

SEGNALETICA  
ISTRUZIONI GRAFICHE

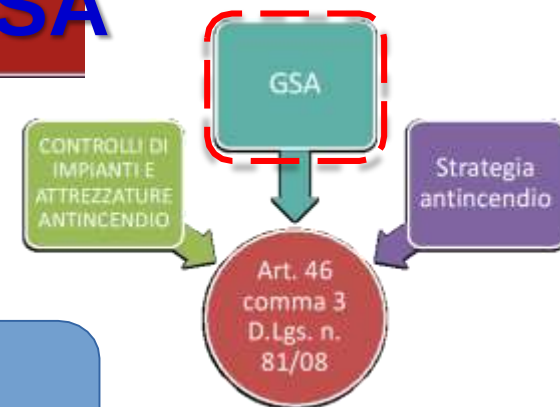


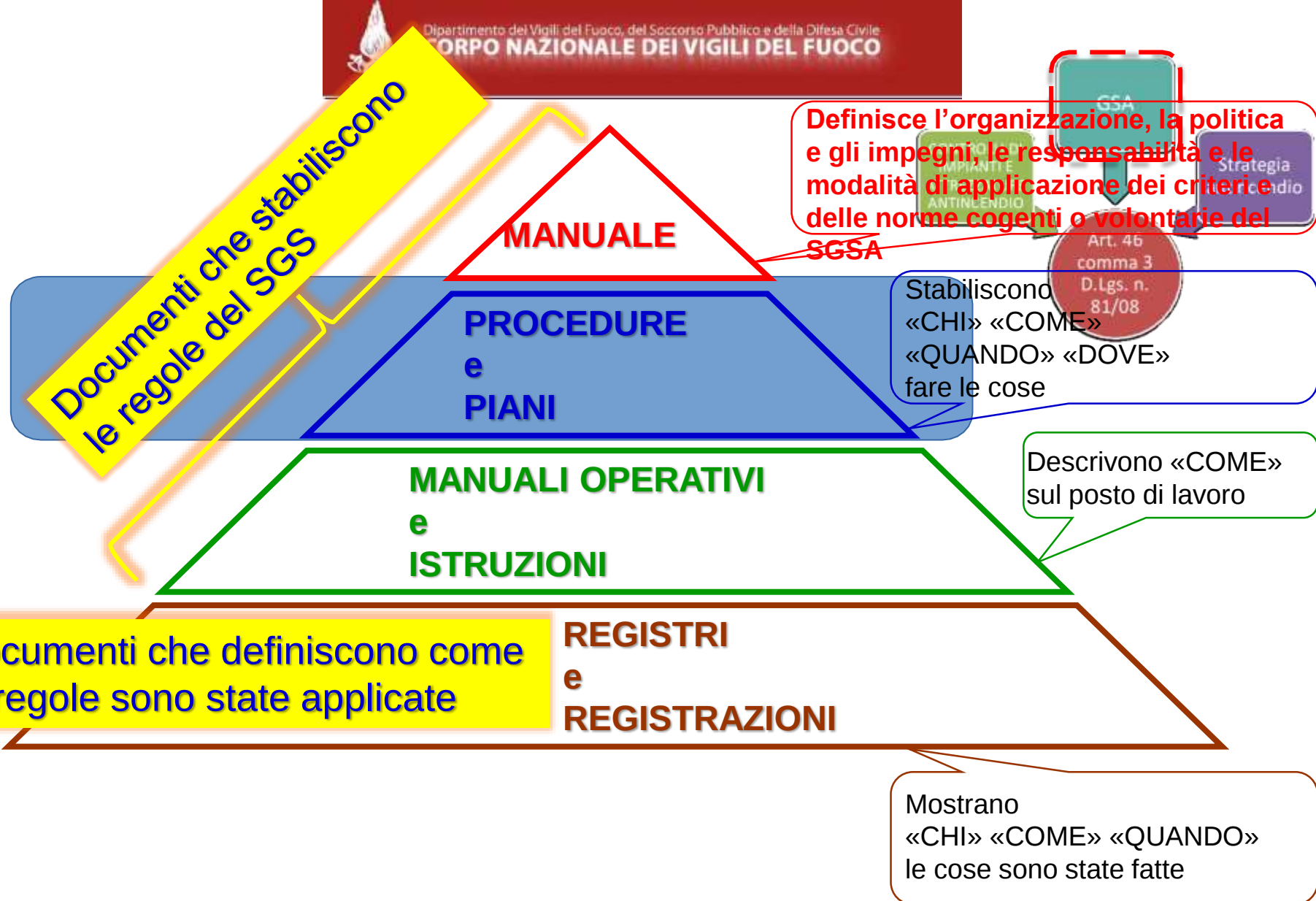
# elementi fondamentali del SGSA

- identificazione e valutazione rischi / pericoli
- l'organizzazione del personale
- il controllo operativo / gestione modifiche
- gli interventi manutentivi
- l'informazione agli ospiti

- l'addestramento del personale  
(**SQUADRE AZIENDALI**)
- le procedura da attuare in caso di incendio  
(**PIANO di EMERGENZA e di EVACUAZIONE**)

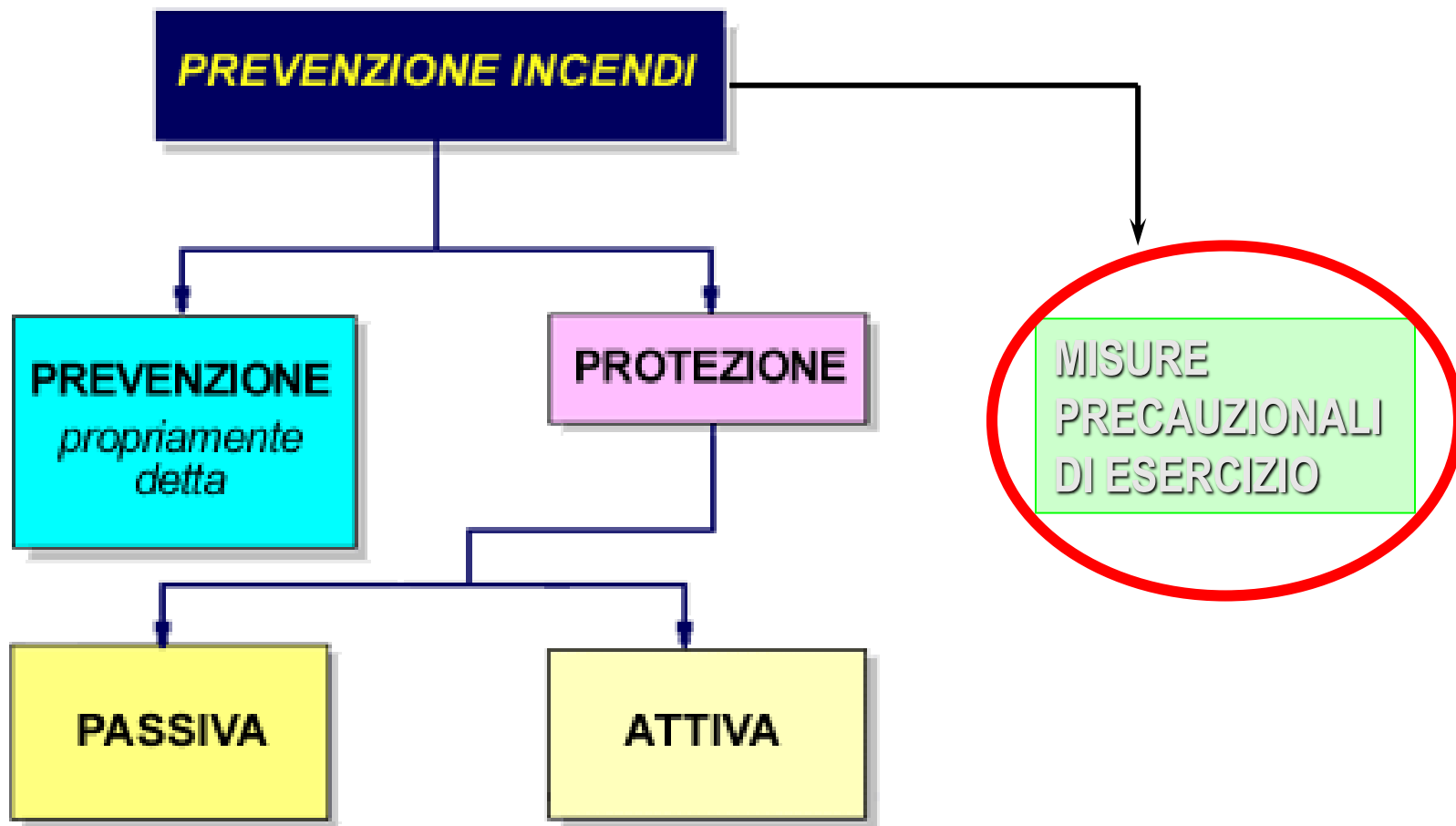
**GESTIONE dell' EMERGENZA**





# IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEL RISCHIO

## MISURE PRECAUZIONALI di ESERCIZIO



## IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEL RISCHIO PREVENZIONE INCENDI PROPRIAMENTE DETTA

**l'obiettivo principale dell'adozione di**  
**MISURE PRECAUZIONALI DI ESERCIZIO**  
**è quello di permettere, attraverso una corretta gestione, di**  
**non aumentare il livello di rischio**  
**reso a sua volta accettabile**  
**attraverso misure di prevenzione e di protezione**

**Le misure precauzionali di esercizio si realizzano attraverso:**

- analisi delle cause di incendio più comuni**
- informazione e formazione antincendi**
- controlli degli ambienti di lavoro e delle attrezzature**
- manutenzione ordinaria e straordinaria**

## **SISTEMA di GESTIONE della SICUREZZA ANTINCENDIO**

**COMPORTAMENTO del PERSONALE** con particolare attenzione a:

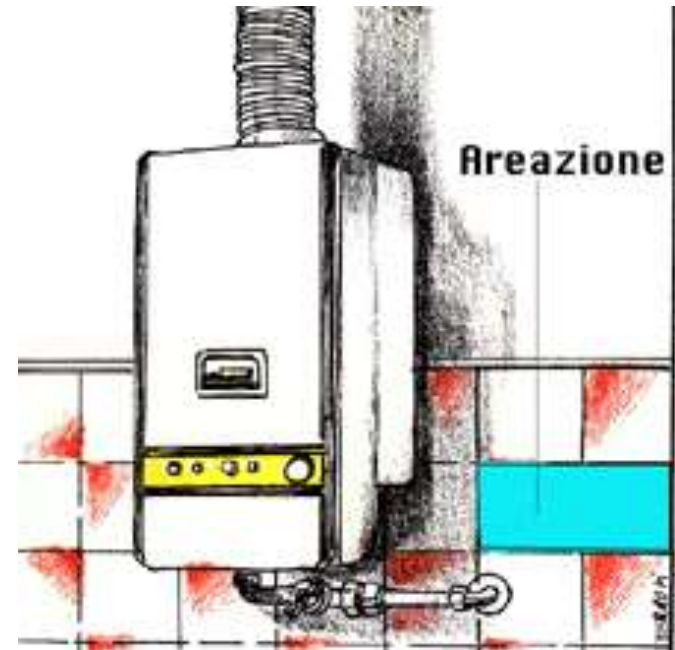
**Deposito ed utilizzo di materiali infiammabili e facilmente combustibili**



## **SISTEMA di GESTIONE della SICUREZZA ANTINCENDIO**

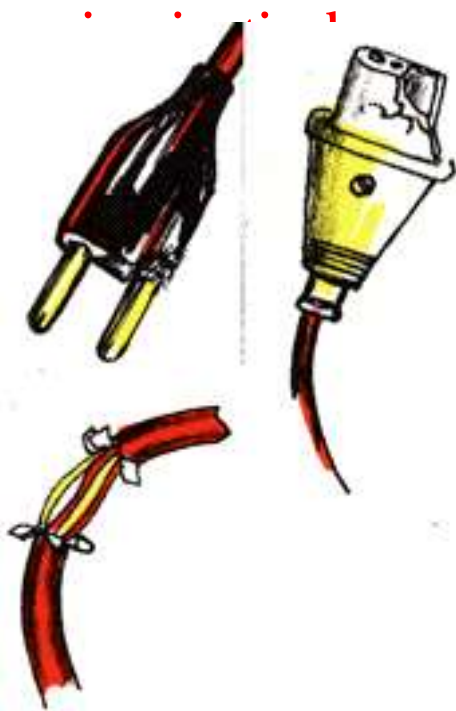
**COMPORTAMENTO del PERSONALE** con particolare attenzione a:

**utilizzo di fonti di calore**

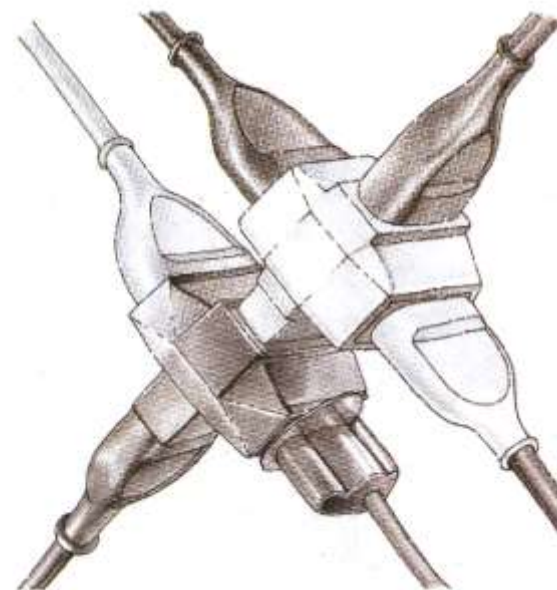


## **SISTEMA di GESTIONE della SICUREZZA ANTINCENDIO**

**COMPORTAMENTO del PERSONALE** con particolare attenzione a:



**chi elettrici**



**IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEL RISCHIO  
PREVENZIONE INCENDI PROPRIAMENTE DETTA**

**SISTEMA di GESTIONE della SICUREZZA ANTINCENDIO**

**COMPORTAMENTO del PERSONALE** con particolare attenzione a:

**fumo**



**rifiuti e scarti combustibili**



**IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEL RISCHIO  
PREVENZIONE INCENDI PROPRIAMENTE DETTA**

**SISTEMA di GESTIONE della SICUREZZA ANTINCENDIO**

**COMPORTAMENTO del PERSONALE** con particolare attenzione a:

**NEGLIGENZA nell'uso di fiamme libere e apparecchi generatori di calore**



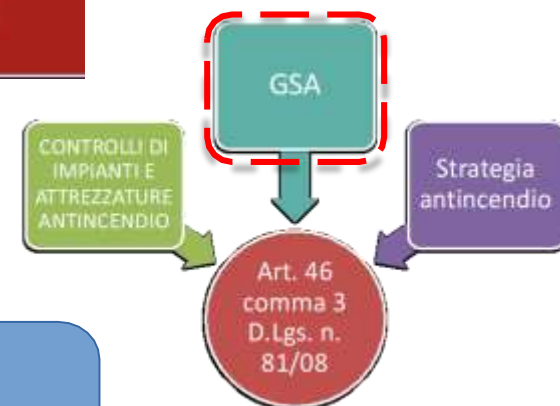
# IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEL RISCHIO PREVENZIONE INCENDI PROPRIAMENTE DETTA

## SISTEMA di GESTIONE della SICUREZZA ANTINCENDIO

COMPORTAMENTO del PERSONALE con particolare attenzione a:

CONTROLLO di aree non frequentate





# GESTIONE della SICUREZZA



## la gestione della sicurezza

deve essere attuata

- delimitazione delle zone a rischio
- realizzazione di vie e uscite di emergenza, in funzione di:

- caratteristiche geometriche e ambientali
- caratteristiche funzionali e organizzative
- protezioni

- riduzione della probabilità di insorgenza di un incendio
- realizzazione di misure per una rapida segnalazione dell'incendio, al fine di garantire l'attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure di intervento
- assicurare l'estinzione di un incendio in conformità ai criteri stabiliti dalla norma
- garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio
  - garantendo la manutenzione degli impianti
  - garantendo il controllo delle norme di esercizio
  - fornendo ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio
  - garantendo un pronto ed efficace intervento

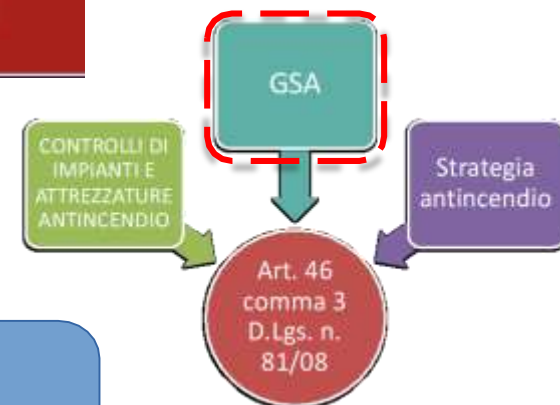


# SGSA



# ELEMENTI PRINCIPALI

## per GESTIRE la SICUREZZA



- VIE DI ESODO
- SEGNALETICA
- ILLUMINAZIONE
- PRESIDI ANTINCENDI
- IMPIANTI ELETTRICI
- IMPIANTI TECNOLOGICI
- VENTILAZIONE
- SGSA e REGISTRO DEI CONTROLLI
- FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO
- PIANO DI EMERGENZA

# VIE DI ESODO

- **Studio dell'evacuazione in emergenza:**
  - Stato psico fisico delle persone e tipi di folla
  - Ubicazione e numero delle vie di uscita
  - Velocità di esodo e processo di sfollamento



- **le vie di esodo devono essere disponibili per l'uso e tenute libere da ostruzioni in ogni momento**
- **Nelle vie di esodo occorre vietare installazioni che possano costituire pericolo di incendio o ostruzione della via stessa (apparecchi di riscaldamento, fotocopiatrici, mobili ecc.)**



# VIE DI ESODO

- Studio dell'evacuazione in emergenza:  
Stato psico fisico delle persone e tipi di folla  
Ubicazione e numero delle vie di uscita  
Velocità di esodo e processo di sfollamento



- le vie di esodo devono essere disponibili per l'uso e tenute libere da ostruzioni in ogni momento
- Nelle vie di esodo occorre vietare installazioni che possano costituire pericolo di incendio o ostruzione della via stessa (apparecchi di riscaldamento, fotocopiatrici, mobili ecc.)
- Ogni **porta sul percorso** deve poter essere **aperta facilmente** ed **immediatamente** dalle persone in esodo **senza l'uso di chiavi**



# VIE DI ESODO

- Studio dell'evacuazione in emergenza:  
Stato psico fisico delle persone e tipi di folla  
Ubicazione e numero delle vie di uscita  
Velocità di esodo e processo di sfollamento



- le vie di esodo devono essere disponibili per l'uso e tenute libere da ostruzioni in ogni momento
- Nelle vie di esodo occorre vietare installazioni che possano costituire pericolo di incendio o ostruzione della via stessa (apparecchi di riscaldamento, fotocopiatrici, mobili ecc.)
- Ogni **porta sul percorso** deve poter essere **aperta facilmente** ed **immediatamente** dalle persone in esodo **senza l'uso di chiavi**
- Quando un **percorso di esodo** attraversa una **vasta area di piano**, il percorso stesso deve essere **chiaramente definito** attraverso **segnaletica a pavimento**
- **All'inizio di ogni giornata lavorativa l'addetto deve assicurarsi che le porte in corrispondenza delle uscite di piano e quelle lungo le vie di esodo non siano chiuse a chiave**

# COMPARTIMENTAZIONE - SEGNALETICA

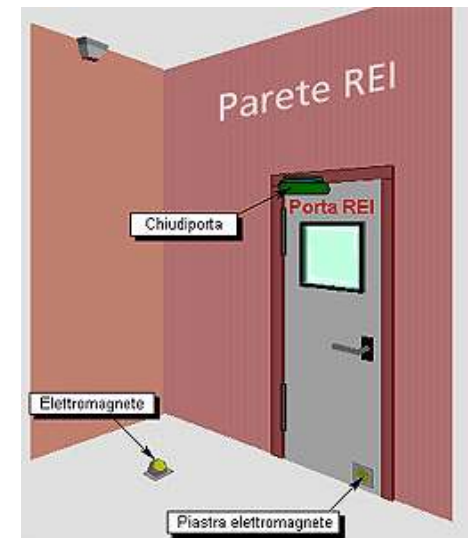
*Le vie di esodo, comprese le scale, e le porte delle uscite devono essere chiaramente indicate con appropriata segnaletica di sicurezza*

## Porte

- Le porte resistenti al fuoco devono essere segnalate con appositi cartelli indicanti:  
**PORTA TAGLIAFUOCO – TENERE CHIUSA**
- Le porte dotate di un sistema di apertura a spinta dovrebbero essere contrassegnate con la scritta : **PREMERE LA BARRA PER APRIRE**
- Le porte resistenti al fuoco tenute normalmente aperte tramite dispositivi automatici di rilascio, dovrebbero essere contrassegnate con la scritta:  
**PORTA ANTINCENDIO A CHIUSURA AUTOMATICA - NON INGOMBRARE**

Inoltre dovranno essere segnalati:

- *Presidi antincendio*
- *Dispositivi di arresto di gas ed elettricità;*
- *Impianti e locali che presentano rischi speciali*
- *Eventuali sistemi di rilevazione e allarme*
- *Spazi calmi*



# SEGNALI DI DIVIETO

**DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 n° 81 – Allegato XXV**



**VIETATO  
FUMARE**



**VIETATO  
FUMARE  
o  
USARE  
FIAMME  
LIBERE**



**VIETATO  
AI PEDONI**



**DIVIETO  
DI SPEGNERE  
CON ACQUA**



**ACQUA  
NON POTABILE**

# SEGNALI DI AVVERTIMENTO

**DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 n° 81 – Allegato XXV**



**MATERIALE  
INFIAMMABILE**



**MATERIALE  
ESPLOSIVO**



**SOSTANZE  
VELENOSE**



**SOSTANZE  
CORROSIVE**



**SOSTANZE  
*biologicamente*  
INFETTE**



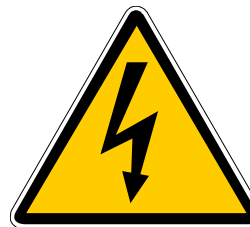
**MATERIALI  
RADIOATTIVI**



**CARICHI  
SOSPESI**



**CARRELLI in  
MOVIMENTO**



**TENSIONI  
PERICOLOSE**



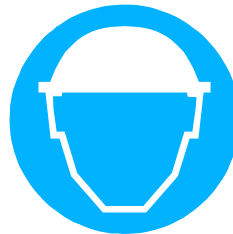
**PERICOLO  
GENERICO**

# SEGNALI DI PRESCRIZIONE

**DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 n° 81 – Allegato XXV**



**PROTEZIONE  
degli OCCHI**



**CASCO di  
PROTEZIONE**



**PROTEZIONE  
delle VIE RESPIRATORIE**



**GUANTI di  
PROTEZIONE**



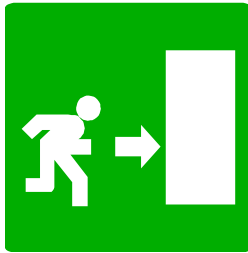
**CALZATURE di  
PROTEZIONE**



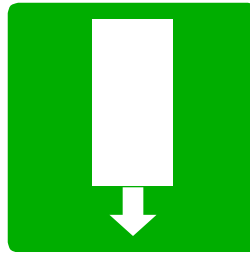
**PROTEZIONE  
dell'UDITO**

# SEGNALI DI SALVATAGGIO

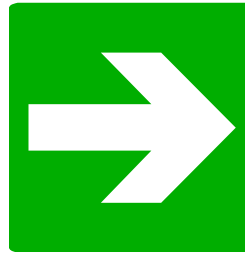
**DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 n° 81 – Allegato XXV**



**DIREZIONE  
USCITA di  
EMERGENZA**



**USCITA di  
EMERGENZA**



**FRECCIA di  
DIREZIONE**



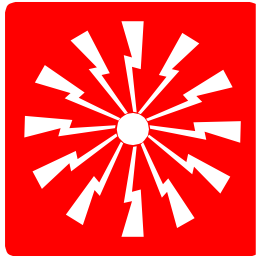
**SCALA di  
EMERGENZA**



**PRONTO  
SOCCORSO**

# **SEGNALETICA ANTINCENDIO**

**DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 n° 81 – Allegato XXV**



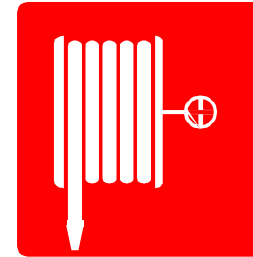
**ALLARME  
ANTINCENDIO**



**ESTINTORE**



**ESTINTORE  
CARRELLATO**



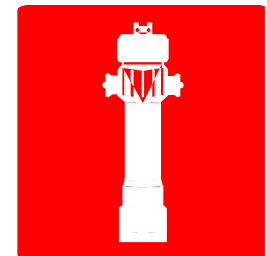
**NASPO  
lancia antincendio**



**idrante**

**IDRANTE**

**idrante a colonna**





# ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

- Nelle aree prive di illuminazione naturale o comunque utilizzate nelle ore di buio deve essere previsto un **sistema di illuminazione di sicurezza**
- Nei piccoli luoghi di lavoro l'illuminazione di emergenza per l'esodo può essere costituita da **lampade alimentate a batterie**
- Nei grandi luoghi di lavoro devono essere ordinariamente previste **unità autoalimentate** che intervengono automaticamente in caso di interruzione dell'alimentazione di rete
- Quando siano previsti dispositivi di illuminazione portatili, il personale deve conoscerne l'ubicazione e le modalità di impiego



# PRESIDI ANTINCENDI

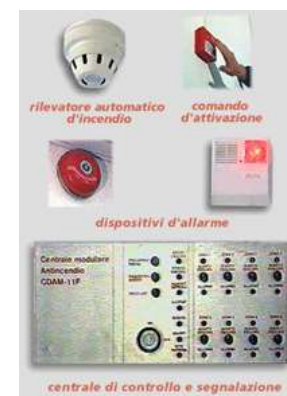


## Verifiche periodiche



| capacità estinguente | distanza max dall'estintore | SUPERFICIE PROTETTA DALL'ESTINTORE |                    |                    |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                      |                             | RISCHIO BASSO                      | RISCHIO MEDIO      | RISCHIO ELEVATO    |
| 13 A - 89 B          | 30 m                        | 100 m <sup>2</sup>                 |                    |                    |
| 21 A - 113 B         | 30 m                        | 150 m <sup>2</sup>                 | 100 m <sup>2</sup> |                    |
| 34 A - 144 B         | 30 m                        | 200 m <sup>2</sup>                 | 150 m <sup>2</sup> | 100 m <sup>2</sup> |
| 55 A - 233 B         | 30 m                        | 250 m <sup>2</sup>                 | 200 m <sup>2</sup> | 200 m <sup>2</sup> |

- i mezzi antincendio devono essere **ACCESSIBILI** e **tenuti in efficienza**
- Le **manutenzioni** o sostituzioni devono essere effettuate tempestivamente
- Le **verifiche periodiche** devono essere eseguite secondo le prescrizioni normative e annotate nel registro dei controlli



## PRESIDI ANTINCENDI



## ACCESSIBILITA' DEI PRESIDI ANTINCENDI !!!

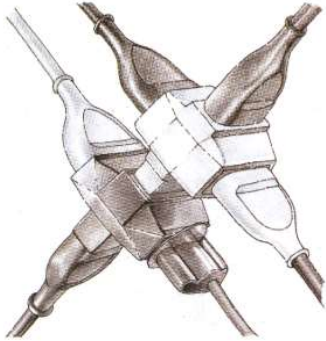


# PRESIDI ANTINCENDI

## ACCESSIBILITA' DEI PRESIDI ANTINCENDI !!!



# IMPIANTI ELETTRICI



- gli impianti devono essere tenuti in efficienza
- Addetti qualificati dovranno provvedere con la periodicità stabilita dalle norme CEI al controllo e manutenzione; ogni variazione dovrà essere annotata nel registro dei controlli e inserita nei relativi schemi
- Gli schemi degli impianti dovranno essere tenuti in apposito fascicolo

Realizzazione in conformità alle norme CEI

Collegamento elettrico a terra

Installazione di impianti parafulmine

## IMPIANTI TECNOLOGICI

- Gli impianti devono essere tenuti in efficienza
- I controlli dovranno essere finalizzati alla sicurezza antincendio
- Le verifiche periodiche devono essere eseguite secondo le prescrizioni normative e annotate nel registro dei controlli
- Le centrali termiche dovranno essere affidate a personale qualificato secondo le vigenti norme

### REGISTRO DEI CONTROLLI

In alcune attività è disposto l'obbligo di tenere un registro dei controlli nei quali deve essere annotato tutto ciò che attiene la gestione della sicurezza (manutenzioni, controlli, osservanza dei limiti di carico di incendio, riunioni di addestramento ecc.)

## VENTILAZIONE

Vista sotto l'aspetto preventivo, la ventilazione naturale o artificiale di un ambiente, *dove possono accumularsi gas o vapori infiammabili*, evita che in tale ambiente possano verificarsi concentrazioni al di sopra del limite inferiore del campo d'infiammabilità.

Naturalmente nel dimensionare e posizionare le aperture o gli impianti di ventilazione è necessario tenere conto sia della quantità che della densità dei gas o vapori infiammabili che possono essere presenti.

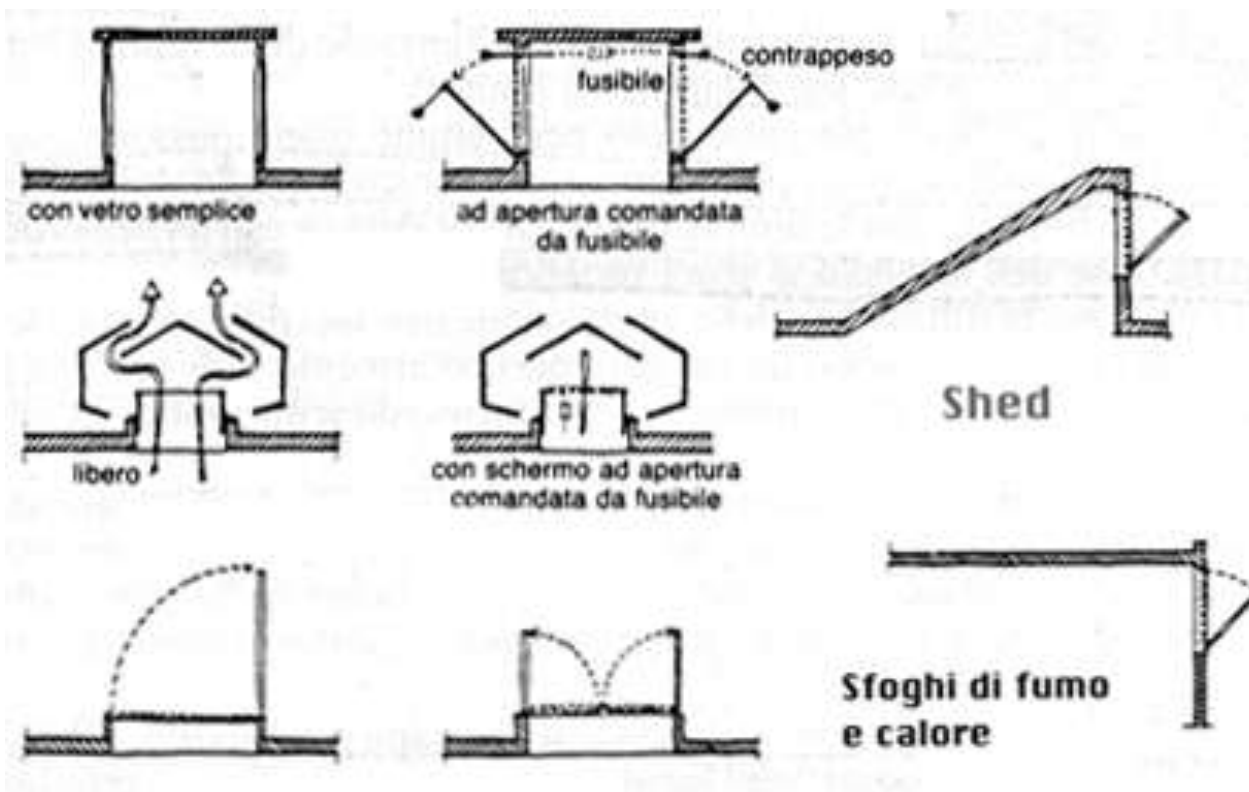


ventilazione **PERMANENTE**

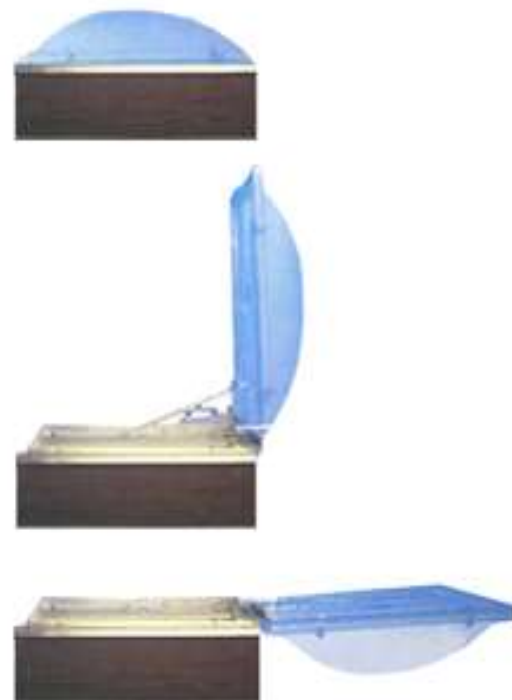
ventilazione **NATURALE**

## VENTILAZIONE

La ventilazione – opportunamente dimensionata secondo le Norme UNI vigenti – funge anche da elemento di **EVACUAZIONE DI FUMI e CALORE** da attivarsi – anche automaticamente – all’insorgere di un incendio.

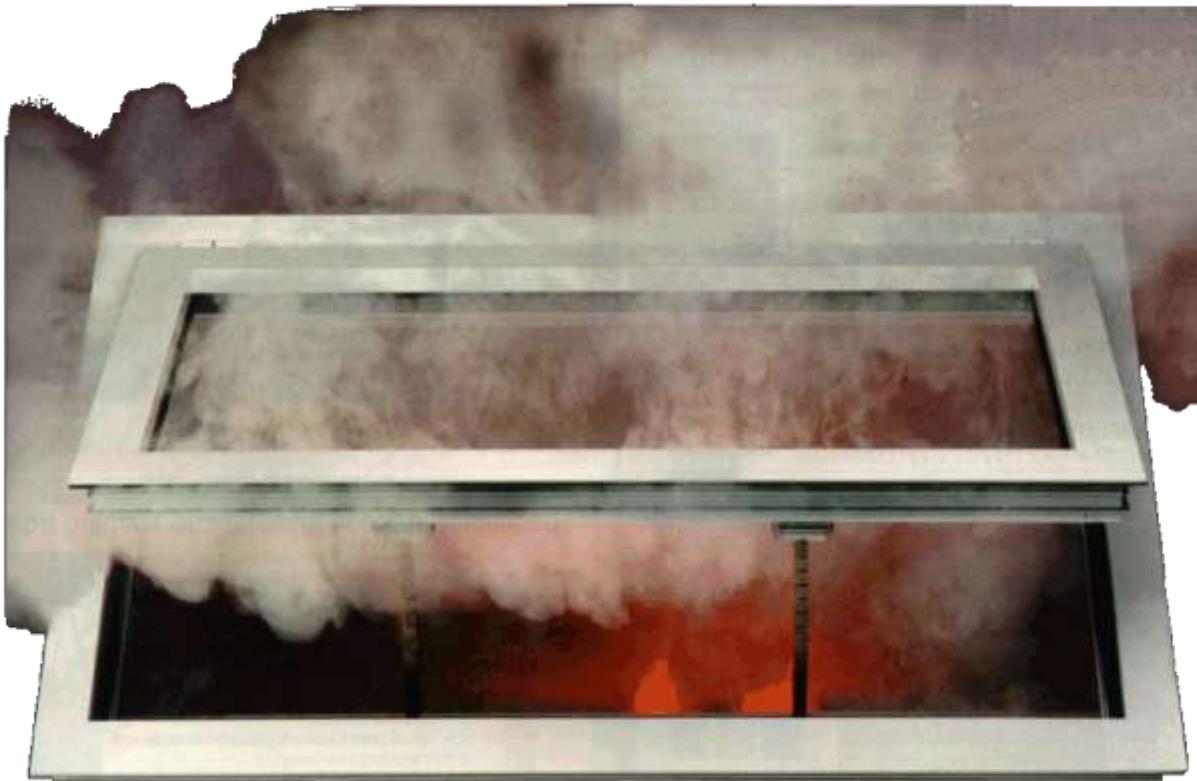


Evacuatore di fumo

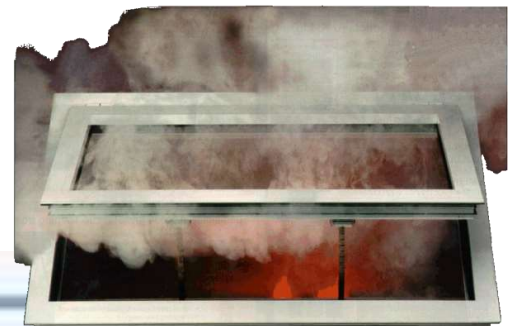


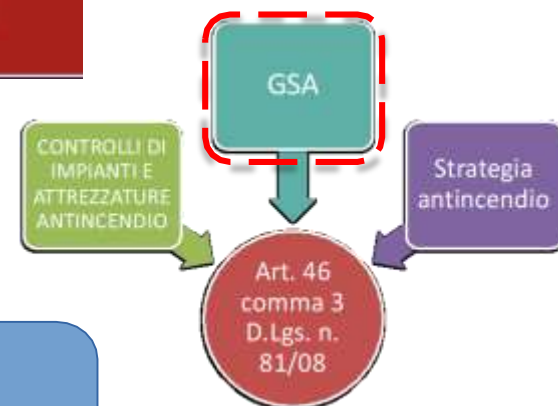
## VENTILAZIONE

### EVACUAZIONE DI FUMI e CALORE



## VENTILAZIONE





# SQUADRE AZIENDALI



# RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.Lgs. 81/2008
- Ex D.M. 10 marzo 1998

## INFORMAZIONE E FORMAZIONE ANTINCENDIO

### Informazione antincendio

Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori un'adeguata informazione e formazione su:

- Rischi di incendio legati all'attività svolta
- Rischi di incendio legati alle mansioni
- Misure di prevenzione e protezione adottate nel luogo di lavoro
- Ubicazione vie di uscita
- Procedure da adottare in caso di incendio
- Nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di sicurezza
- Nominativo responsabile dell'attività

### Formazione

I lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze devono ricevere una specifica formazione antincendio

#### NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI PERICOLO

##### PERSONALE NON DOCENTE DI SEGRETERIA

All'ordine di evacuazione dell'edificio:

- 1) .....
- 2) .....

In caso di incendio nel vostro ufficio provvedete a:

- 1) .....
- 2) .....

##### IN CASO DI INCENDIO RICORDARSI DI:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....



## **Formazione ed abilitazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze**

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 - art. 3 D.L. 512 del 1/10/1996 convertito in Legge n° 609 del 28/11/1996 il **numero dei lavoratori aziendali incaricati** di attuare le misure di prevenzione incendi, di lotta antincendi e di gestione delle emergenze deve essere **stabilito** dallo stesso **DATORE DI LAVORO** che ha la responsabilità dell'organizzazione e della gestione della sicurezza della propria azienda

# FORMAZIONE



I contenuti dei corsi di formazione per il personale di cui sopra sono correlati alla tipologia di attività ed al livello di rischio di incendio dell'azienda, secondo la specifica distinzione definita nel **Decreto Interministeriale del 10 marzo 1998**

# OBIETTIVI del CORSO



**Saper individuare le condizioni in cui si può manifestare il pericolo di incendio sul luogo di lavoro**



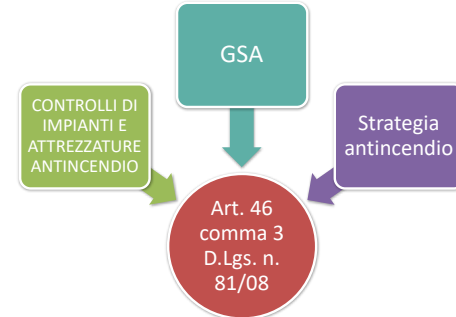
**Acquisire le conoscenze di base sulle misure di prevenzione incendi sul luogo di lavoro**



**Conoscere le misure di protezione dagli incendi disponibili in azienda e sapere usare i dispositivi antincendio elementari *estintori, naspi, idranti ...***



**Sapere usare i dispositivi di protezione individuale (d.p.i.) per la difesa dagli effetti del fuoco**



## Decreto «GSA» - Campo di applicazione

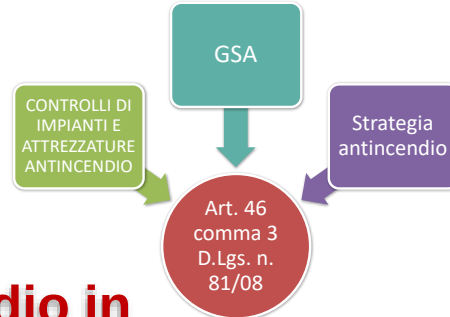
### Art. 1

#### *Campo di applicazione*

1. Il presente decreto stabilisce i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio, in attuazione dell'articolo 46, comma 3, lettera a) punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. Il presente decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'articolo 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
3. Per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e per le attività di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6.



Ai cantieri e alle attività RIR si applicano solo le disposizioni riguardanti la formazione (corsi e abilitazioni per addetti antincendio, formazione dei docenti)



## Decreto «GSA» - Gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza

Art. 2.

*Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza*

1. Il datore di lavoro adotta le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati negli allegati I e II, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

2. Nei casi sottoelencati il datore di lavoro predispone un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza di cui al comma 1:

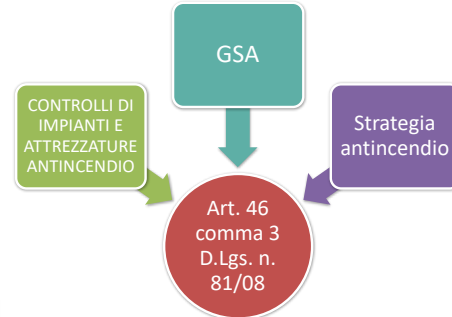
Luoghi di lavoro dove sono occupati almeno **10 dipendenti**

Luoghi di lavoro aperti al pubblico con presenza di più di **50 persone**, indipendentemente dal numero dei lavoratori

Luoghi di lavoro che rientrano nell'Allegato 1 del DPR 151/2011



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
**CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO**



## Decreto «GSA» - art. 2 gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza

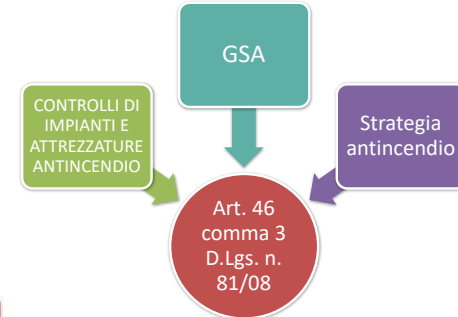
In genere OBBLIGO di predisposizione del PIANO DI EMERGENZA



Per ATTIVITA' a **BASSO RISCHIO** solo PLANIMETRIA CON Indicazioni schematiche e norme comportamentali



2.3 Allegato 2



## **Decreto «GSA» - art. 2 gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza**

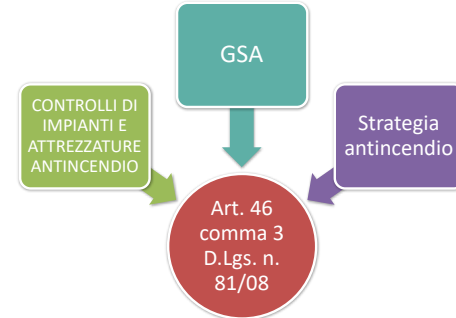
L'art. 2 rimanda ai due primi Allegati del decreto

**GESTIONE DELLA SICUREZZA  
ANTINCENDIO IN ESERCIZIO**

Allegato 1

**GESTIONE DELLA SICUREZZA  
ANTINCENDIO IN EMERGENZA**

Allegato II



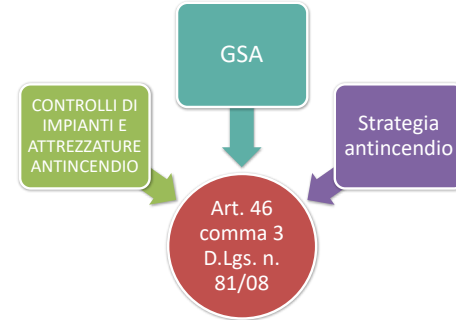
## **Decreto «GSA» - Art. 2 gestione della sicurezza antincendio in esercizio**

### **Art. 3 Informazione e formazione dei lavoratori**

#### **1.1. Generalità**

1. È obbligo del datore di lavoro fornire ai lavoratori un'adeguata informazione e formazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio, secondo le indicazioni riportate nel presente allegato.
2. Tutti i lavoratori esposti a rischi di incendio o di esplosione correlati al posto di lavoro, in relazione al livello di rischio a cui la mansione espone il lavoratore, devono ricevere una specifica ed adeguata formazione antincendio da parte del datore di lavoro.

**L'INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI DI INCENDIO E SULLA STRATEGIA ANTINCENDIO ADOTTATA NEL LUOGO DI LAVORO E' UN OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO E' UN ADEMPIMENTO DISTINTO RISPETTO ALLA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO**

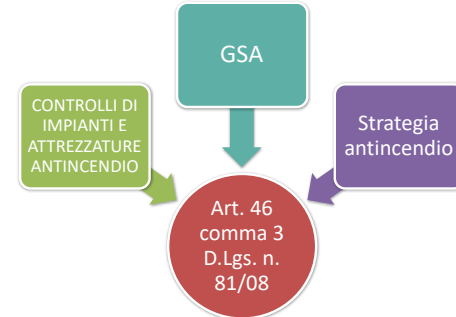


## **Decreto «GSA» - Art. 2 e Art. 3**

### Allegato 1 - 1.2

Il Datore di lavoro deve effettuare la formazione e l'informazione ai lavoratori sui suddetti argomenti:

- a. Rischi di incendio e esplosione legati all'attività svolta
  - b. Le misure di prevenzione e di protezione incendio da adottare nell'attività
  - c. Le vie d'esodo
  - d. Le procedure da adottare in caso di incendio e in particolare le informazioni inerenti
    1. Azioni da attuare in caso d'incendio
    2. Azionamento dell'allarme – modalità, priorità
    3. Procedure da attuare all'attivazione dell'allarme e dell'evacuazione fino al punto di raccolta in luogo sicuro
- 
- a. I nominativi dei lavoratori incaricati di attuare
  - b. Il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione



## **Decreto «GSA» - Art. 2 e Art. 3**

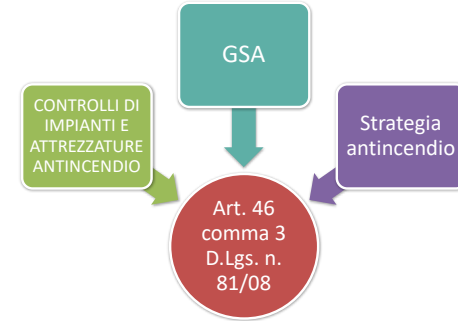
### Allegato 1 - 1.2

L'informazione e formazione devono essere basate sulla valutazione del rischio, fornite al lavoratore all'atto dell'assunzione e aggiornate nei casi di mutamenti significativi dei processi lavorativi

L'informazione deve essere fornita in maniera semplice e chiara,

Le informazioni devono essere fornite anche ai manutentori e appaltatori (affinchè anche questi lavoratori siano messi a conoscenza dei rischi e delle misure di emergenza)

**Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni l'informazione può limitarsi ad avvisi riportati su apposita cartellonistica**



## Decreto «GSA» - Art. 2 e Art. 3

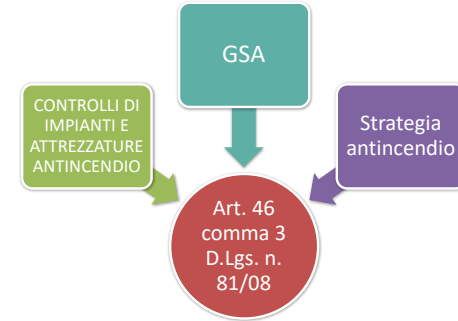
### Allegato 1 - 1.3 – Preparazione all'emergenza

Nei luoghi di lavoro di cui all'art. 2 comma 2 (*luoghi di lavoro in genere*), il Datore di lavoro deve redigere il **Piano di Emergenza**

I lavoratori devono partecipare ad esercitazioni con cadenza **almeno annuale**, per addestrarsi alle procedure di primo intervento e di esodo

Per i luoghi di lavoro di piccole dimensioni le esercitazioni devono prevedere almeno:

1. *La percorrenza delle vie d'esodo*
2. *L'identificazione delle porte resistenti al fuoco (se esistenti)*
3. *L'identificazione della posizione dei dispositivi di allarme*
4. *L'identificazione dell'ubicazione delle attrezzature di estinzione*



## Decreto «GSA» - Art. 2 e Art. 3

### Allegato 1 - 1.3 – Preparazione all'emergenza

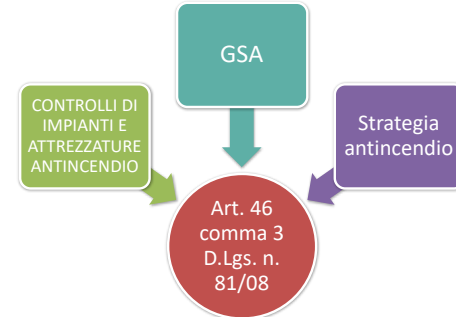
Lo svolgimento delle esercitazioni deve tener conto di eventuali situazioni di notevole affollamento e/o della presenza di persone con specifiche difficoltà

Se nello stesso edificio coesistono più datori di lavoro, è necessaria la collaborazione e il coordinamento tra i soggetti occupanti l'edificio nell'effettuazione delle esercitazioni.

**Riepilogando .....**

Una corretta conduzione  
dell'attività

1. l'analisi del rischio e le misure di prevenzione e protezione da adottare
2. l'organizzazione e il personale addetto alla gestione dei pericoli con definizione delle responsabilità, dei ruoli, della formazione, con il coinvolgimento anche del personale delle imprese esterne lavoranti in azienda e rilevanti sotto il profilo della sicurezza;
3. l'adozione e applicazione di procedure e istruzioni per il controllo operativo del sistema;
4. La gestione della documentazione
5. la gestione delle modifiche;
6. la pianificazione di emergenza;
7. il controllo delle prestazioni;
8. controllo e revisione;



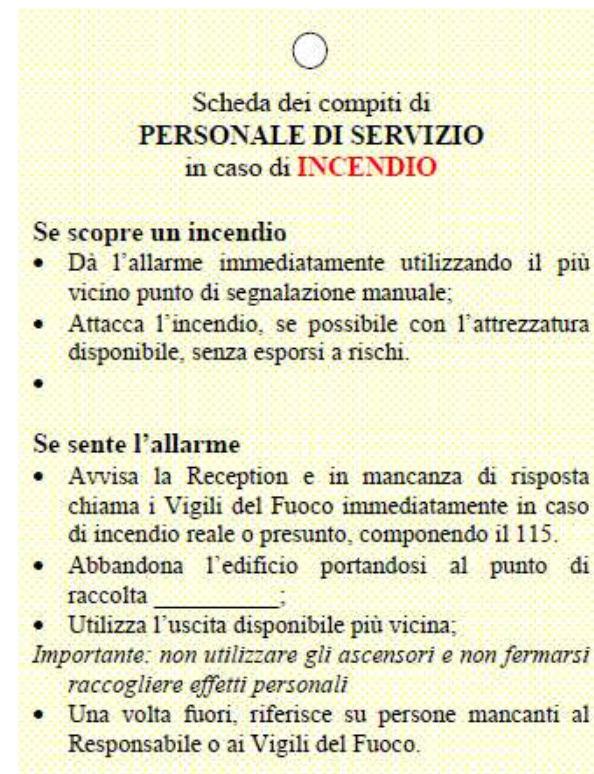
## Decreto «GSA» - Art. 2 e Art. 3

### GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN EMERGENZA

#### Allegato II – Punto 2.1 Generalità

Nei luoghi di lavoro di cui all'art. 2 comma 2 il Datore di lavoro deve predisporre un Piano di Emergenza contenente:

- Le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio*
- Le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle persone presenti*
- Le disposizioni per richiedere l'intervento dei vigili del fuoco*
- Le specifiche misure per assistere le persone con disabilità*



Scheda dei compiti di  
**PERSONALE DI SERVIZIO**  
in caso di **INCENDIO**

**Se scopre un incendio**

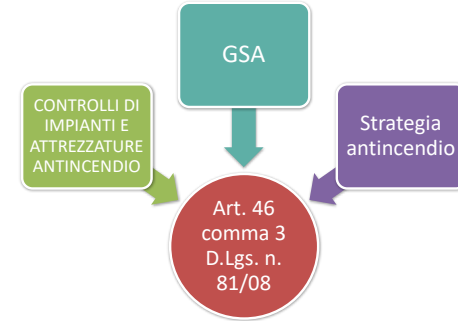
- Dà l'allarme immediatamente utilizzando il più vicino punto di segnalazione manuale;
- Attacca l'incendio, se possibile con l'attrezzatura disponibile, senza esporsi a rischi.
- 

**Se sente l'allarme**

- Avvisa la Reception e in mancanza di risposta chiama i Vigili del Fuoco immediatamente in caso di incendio reale o presunto, componendo il 115.
- Abbandona l'edificio portandosi al punto di raccolta \_\_\_\_\_;
- Utilizza l'uscita disponibile più vicina;

*Importante: non utilizzare gli ascensori e non fermarsi raccogliere effetti personali*

- Una volta fuori, riferisce su persone mancanti al Responsabile o ai Vigili del Fuoco.



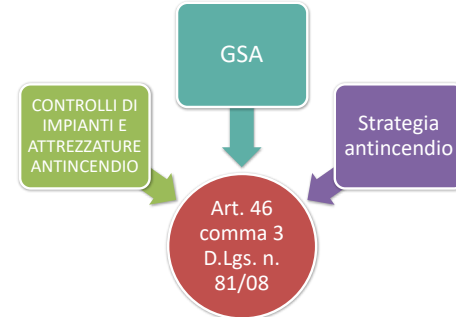
## Decreto «GSA» - Art. 2 e Art. 3

### GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN EMERGENZA

#### Allegato II – Punto 2.2 Contenuti del Piano di Emergenza

Il Piano di Emergenza deve tener conto di:

1. Le caratteristiche dei luoghi e in particolare del sistema di vie d'esodo
2. Le modalità di rilevazione e diffusione dell'allarme incendio
3. Il numero di persone presenti e loro ubicazione
4. I lavoratori esposti a rischi particolari
5. Il numero di addetti all'attuazione del piano nonché all'assistenza all'evacuazione
6. Il livello di informazione e formazione ai lavoratori



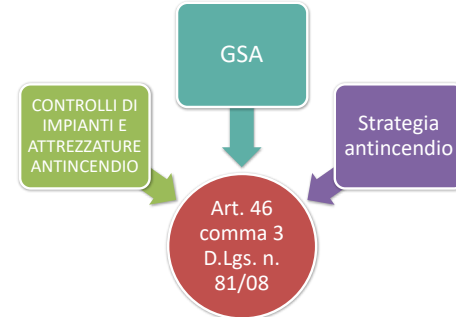
## Decreto «GSA» - Art. 2 e Art. 3

### Schema Piano di emergenza

| Scenario e/o ambito       | Fase pre incendio                 | Fase incendio              | Evacuazione                      | Fase post incendio              |
|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Referente Piano Emergenza | Predisposizione e Coord. Esercit. | Coordina Piano Emergenza   | Dispone evacuazione              | Predisposizione e verifiche     |
| Capo squadra antincendio  | Controllo risorse attrezzature    | Coordina Squadre           | Individuazione vie d'esodo       | Controllo/ripri s. Attrezzature |
| Addetto evacuazione       | Controllo sistemi d'esodo         | Eventuale assistenza       | Coordina e attua esodo occupanti | Verifica dispo. Vie esodo       |
| Addetto squadra antinc.   | Controllo attrezzature            | Componente squadra antinc. | .....                            | Controllo mezzi antincendio     |
| Addetto evacuazione       | Controllo sistemi e luoghi sicuri | -----                      | Assistenza persone disabili      | ripristino attrezzature         |

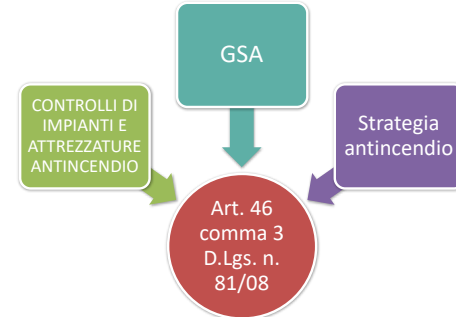


Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
**CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO**



### 2.3 Assistenza alle persone con esigenze speciali in caso di incendio

1. Il datore di lavoro deve individuare le necessità particolari delle persone con esigenze speciali e tenerne conto nella progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza antincendio, nonché nella redazione delle procedure di evacuazione dal luogo di lavoro.
2. Occorre altresì considerare le altre persone con esigenze speciali che possono avere accesso nel luogo di lavoro, quali le persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le persone con disabilità temporanee ed i bambini.
3. Nel predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve prevedere una adeguata assistenza alle persone con esigenze speciali, indicando misure di supporto alle persone con ridotte capacità sensoriali o motorie, tra le quali adeguate modalità di diffusione dell'allarme, attraverso dispositivi sensoriali (luci, scritte luminose, vibratori, anelli d'induzione) e messaggi da altoparlanti (es. sistema EVAC).



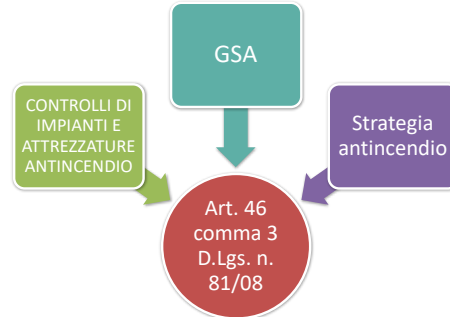
## Decreto «GSA» - Art. 2 e Art. 3

### Schema Piano di emergenza

Il P.E. deve prevedere anche planimetrie su cui indicare:

- Caratteristiche distributive dei luoghi*
- Destinazione d'uso delle varie arie e vie di esodo*
- Ubicazione dei sistemi di sicurezza e delle attrezzature antincendio*
- Limite delle compartimentazioni*
- L'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica, del gas e di eventuali altri fluidi tecnici*
- L'ubicazione dei presidi di primo soccorso*
- L'ubicazione di ascensori antincendio*

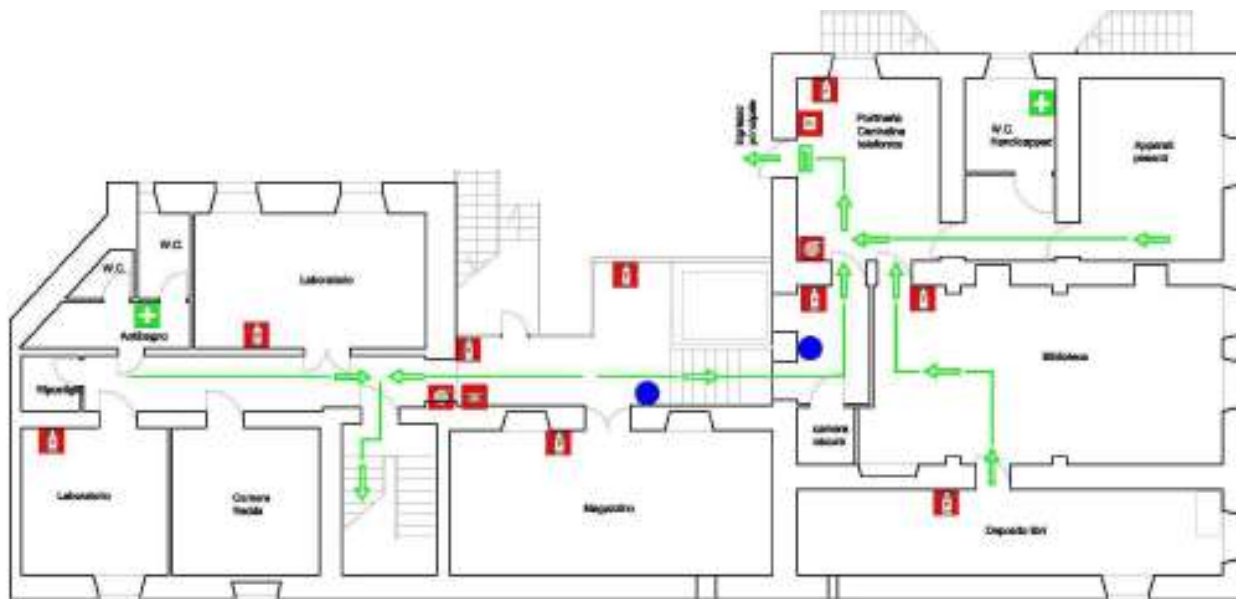


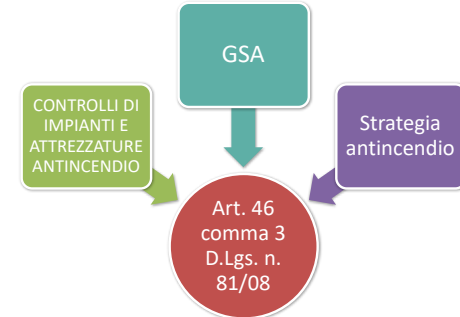


## Decreto «GSA» - Art. 2 e Art. 3

### Allegato II – Punto 2.4 Luoghi a basso rischio - Piano di Emergenza

Negli ambienti di lavoro con basso rischio incendio (meno di 10 lavoratori, meno di 50 persone per esercizi pubblici, non ricadenti tra quelli previsti dal DPR 151/2011, il Datore di lavoro può sostituire il P.E. con **planimetrie** e con **indicazioni schematiche** contenenti gli elementi principali su esposti



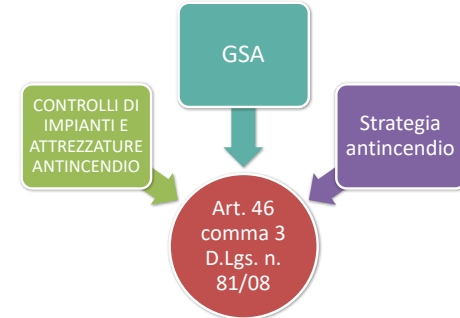


## Allegato II – Punto 2.4 Luoghi a basso rischio - Piano di Emergenza

### Riepilogando

Il **Piano di Emergenza** **NON** deve essere una enunciazione di principi o di azioni, ma deve essere

- ☐ Semplice da ricordare
- ☐ Attuabile e credibile
- ☐ Stabilire incarichi e responsabilità
- ☐ Tener conto della preparazione degli addetti
- ☐ Essere provato con frequenza



**Rischio incendio = Probabilità**

**Magnitudo**

X

**Evento**

**Conseguenze**

**Misure di  
prevenzione**

**Misure di  
protezione**

- *Impianti a regola d'arte*
- *Distanziamenti*
- *Ventilazione*
- *Cartelloniatica*

- *Impianti antincendio*
- *Resistenza al fuoco*
- *Compartimentazione*
- *Vie d'esodo*
- *Aerazione*

**Rischio incendio = Carenze strutturali**

**Misure di  
esercizio**

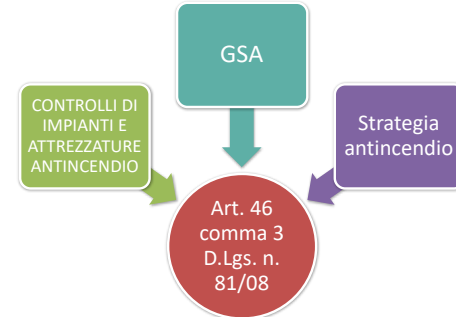
X

X

**Misure di  
Emergenza**

- Formazione
- Valutazione dei rischi
- Modalità di lavoro

- Piano emergenza
- Individuazione compiti
- frequenza addestramento



## Decreto «GSA» - Art. 3 informazione e formazione dei lavoratori

Il Datore di lavoro adotta le misure necessarie finalizzate alla formazione e informazione ai lavoratori sui rischi incendio della propria attività

Con modalità riportate nell'**allegato III** del Decreto

### CORSI ADDETTI ANTINCENDIO (dal 4/10/2022)

Cambiano le denominazioni dei corsi:

Da rischio alto

a Livello 3

Da rischio medio

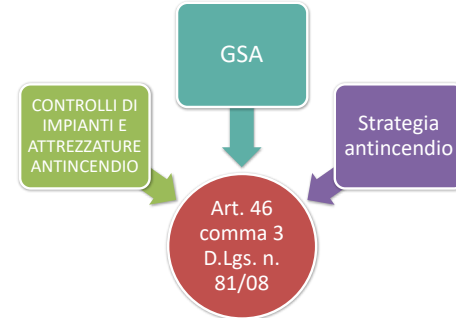
a Livello 2

Da rischio basso

a Livello 1

### SOGGETTI FORMATORI

- Corpo Nazionale Vigili del Fuoco,
- Soggetti pubblici e privati
- Datore di lavoro o altro lavoratore (entrambi se hanno i requisiti come docente)



# FORMAZIONE

## METODOLOGIE DIDATTICHE

### Parti teoriche

**Sì:**

- **in presenza**,
- **in videoconferenza** (FAD sincrona),
- **ricorso a linguaggi multimediali** che consentano l'impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi

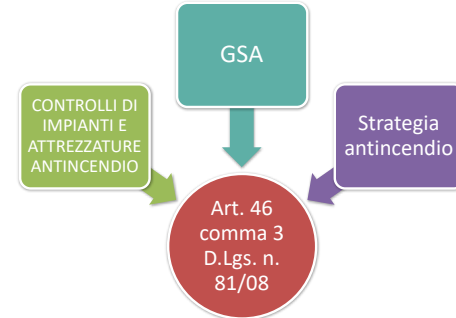
**NO:** e-Learning

### Parti pratiche

**Sì:** in presenza

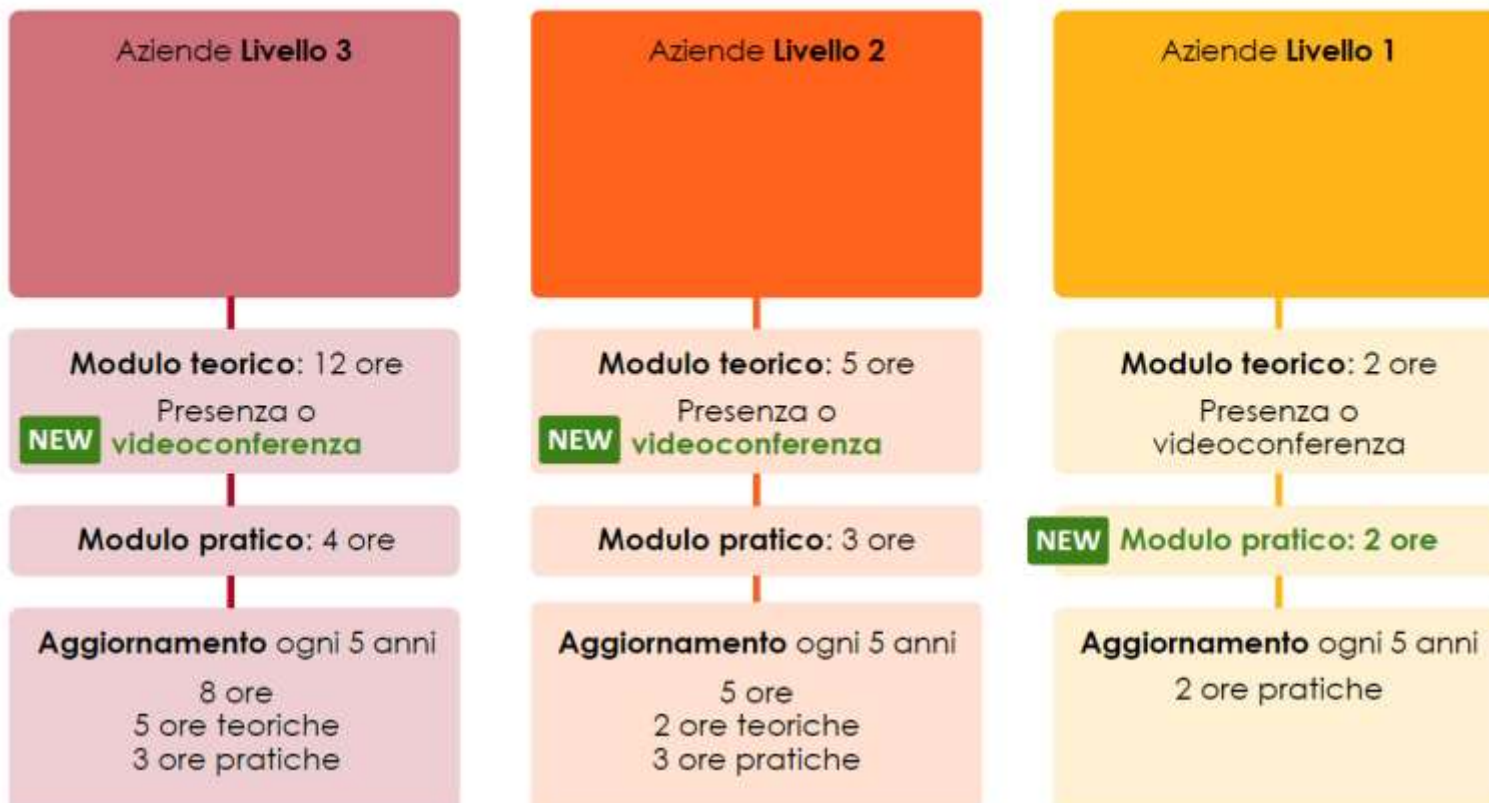
**NO:** e-Learning

**Obbligo di esercitazioni pratiche:** obbligo anche nel **livello 1** (è stato eliminato il possibile ricorso ad ausili multimediali da usare in aula)



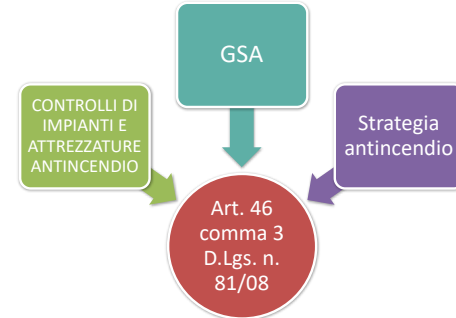
# FORMAZIONE

## FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO





Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
**CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO**



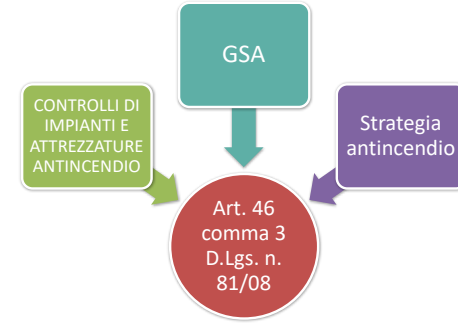
## FORMAZIONE

**CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO  
DEGLI ADDETTI**



**IDONEITA' TECNICA DEGLI ADDETTI**

Con modalità riportate nell'allegato IV del Decreto



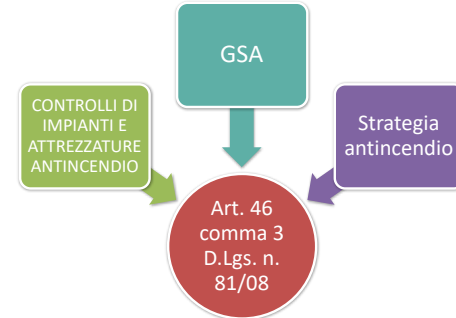
**Allegato V** del Decreto 2 settembre 2021

## QUALIFICAZIONE DEI DOCENTI DEI CORSI ANTINCENDIO

**Formazione ed abilitazione dei formatori ad  
opera del personale del CNVVF**



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
**CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO**



# QUALIFICAZIONE DEI DOCENTI

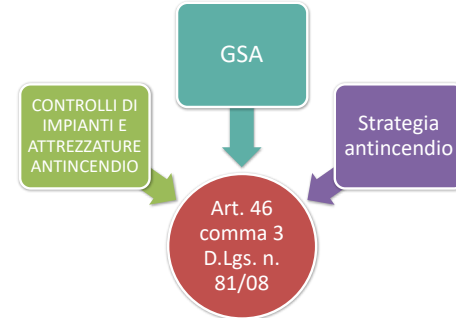
Docenti di parte teorica e parte pratica

Docenti della sola parte teorica



Docenti della sola parte pratica





## QUALIFICAZIONE DEI DOCENTI

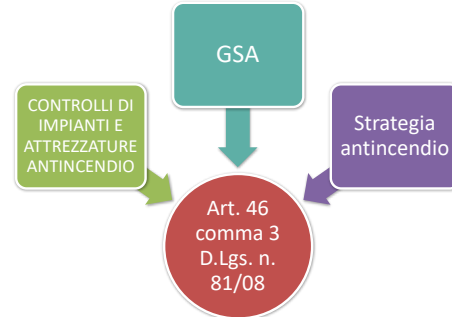
### Art. 6.

#### *Requisiti dei docenti*

1. I docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio sono abilitati ad effettuare le docenze se in possesso dei requisiti di seguito indicati.

2. I docenti della parte teorica e della parte pratica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, alla data di entrata in vigore del presente decreto;



## QUALIFICAZIONE DEI DOCENTI

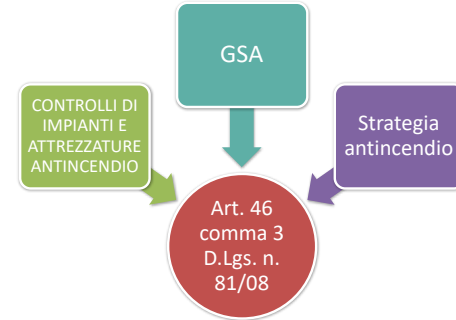
b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 26-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell'allegato V, che costituisce parte integrante del presente decreto;

c) essere iscritti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti di cui al comma 5, lettera b) del presente articolo, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;

d) rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.

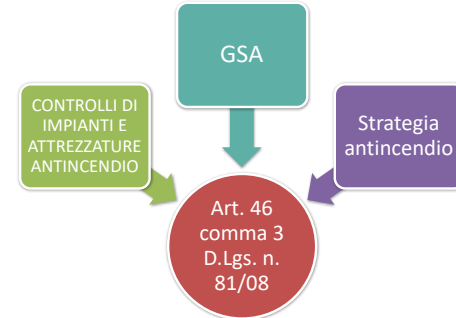


Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
**CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO**



## QUALIFICAZIONE dei DOCENTI

- **CORSI EROGATI DAL C.N.VV.F.**
- **DEFINIZIONE REQUISITI CULTURALI**
- **RICONOSCIMENTO DELLA ATTIVITA' PREGRESSA SVOLTA PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO**



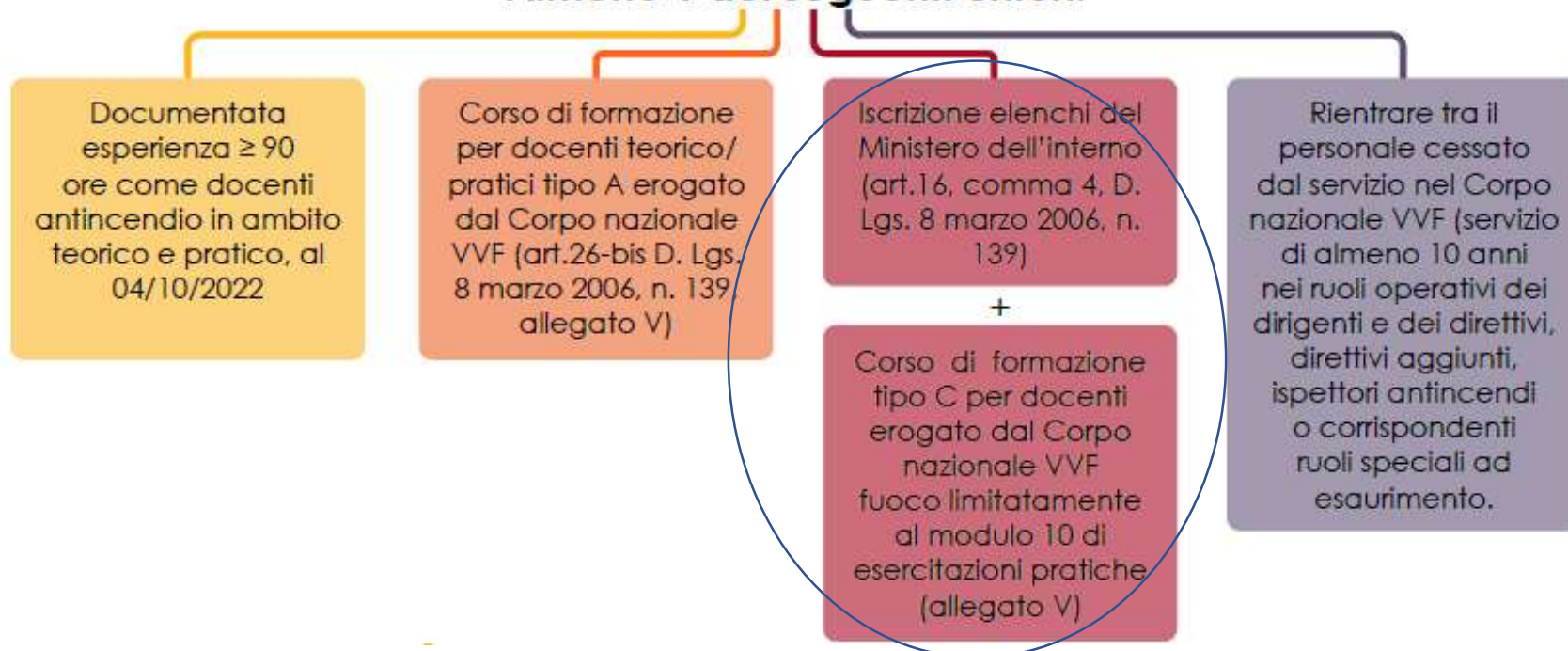
## Requisiti di QUALIFICAZIONE dei DOCENTI per ADDETTI ANTINCENDIO (dal 4/10/2022)

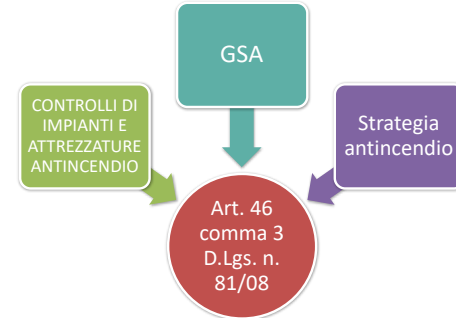
DOCENTI PARTE TEORICA E PARTE PRATICA



**Prerequisito: diploma di scuola secondaria di secondo grado**

**+  
Almeno 1 dei seguenti criteri:**





## Requisiti di QUALIFICAZIONE dei DOCENTI per ADDETTI ANTINCENDIO (dal 4/10/2022)

### DOCENTI PARTE TEORICA



**Prerequisito: diploma di scuola secondaria di secondo grado**

**+  
Almeno 1 dei seguenti criteri:**

Documentata  
esperienza  $\geq 90$  ore  
come docenti in  
materia antincendio  
in ambito teorico,  
al 04/10/2022

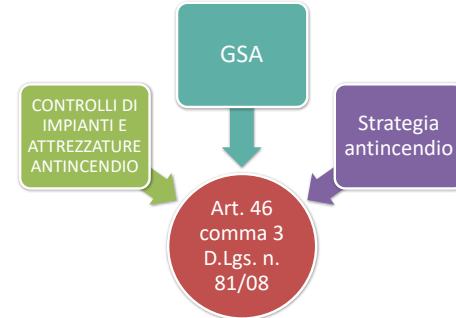
Corso di formazione  
tipo B per docenti  
teorici erogato dal  
Corpo nazionale VVF  
(allegato V)

Iscrizione elenchi  
Ministero dell'interno  
(art. 16, comma 4,  
D. Lgs. 8 marzo 2006,  
n. 139)

Rientrare tra il  
personale cessato  
dal servizio nel Corpo  
nazionale VVF (servizio  
di almeno 10 anni  
nei ruoli operativi dei  
dirigenti e dei direttivi,  
direttivi aggiunti,  
ispettori antincendi  
o corrispondenti  
ruoli speciali ad  
esaurimento)

#### PER CHI NON HA IL DIPLOMA

Al 04/10/2022, si ritengono qualificati i docenti con documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di **almeno 5 anni con  $\geq 400$  ore all'anno** di docenza.



## Requisiti di QUALIFICAZIONE dei DOCENTI per ADDETTI ANTINCENDIO (dal 4/10/2022)

### DOCENTI PARTE PRATICA

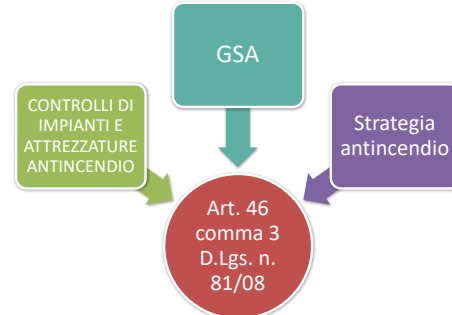


**Almeno 1 dei seguenti criteri, senza nessun prerequisito**

Documentata esperienza  
≥ 90 ore come docenti  
antincendio in ambito pratico,  
svolte al 04/10/2022

Corso di formazione di tipo C  
per docenti pratici erogato  
dal Corpo nazionale VVF  
(allegato V)

Rientrare tra il personale cessato  
dal servizio nel Corpo nazionale  
VVF (servizio nel ruolo dei capi  
reparto e dei capi squadra per  
almeno 10 anni)



## Corso di Formazione per la QUALIFICAZIONE dei DOCENTI ANTINCENDIO





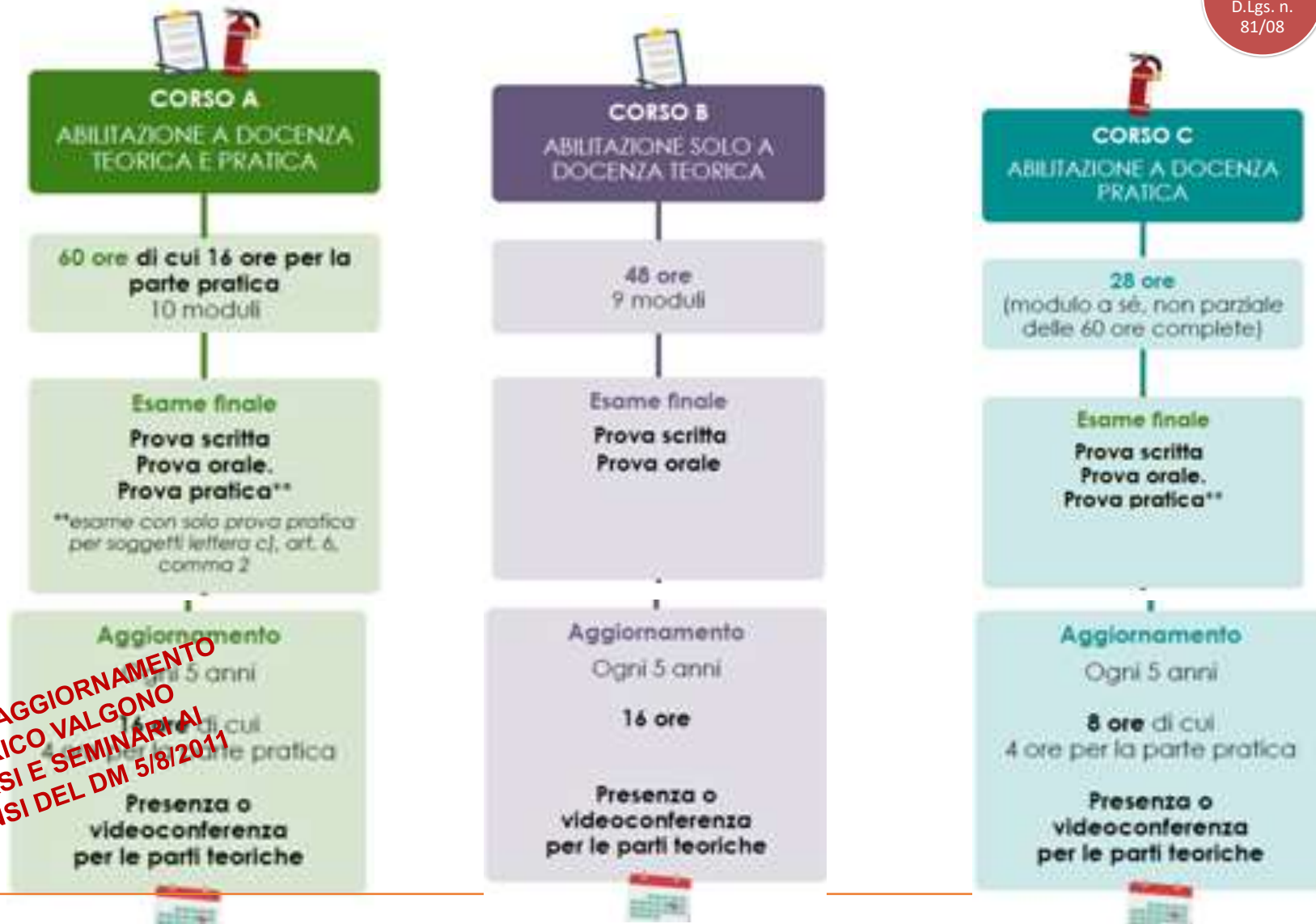
CONTROLLI DI  
IMPIANTI E  
ATTREZZATURE  
ANTINCENDIO

GSA

Strategia  
antincendio

Art. 46  
comma 3  
D.Lgs. n.  
81/08

## Corso di Formazione per la QUALIFICAZIONE dei DOCENTI ANTINCENDIO



AI FINI  
DELL'AGGIORNAMENTO  
TEORICO VALGONO  
CORSI E SEMINARI AI  
SENSI DEL DM 5/8/2011

La Circolare n. 15472 del  
19/10/21



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Alle Direzioni regionali ed interregionale dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

Ai Comandi dei Vigili del Fuoco

All' Ufficio centrale ispettivo

E, per conoscenza:

All' Ufficio del Capo del Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

Alle Direzioni centrali

Oggetto: DM 2 settembre 2021 recante "Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81". Primi chiarimenti.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 237, del 4 ottobre 2021, è stato pubblicato il decreto interministeriale in oggetto. Al riguardo, si chiarisce quanto segue.

Il nuovo provvedimento, attuativo dell'art. 46 comma 3 del d.lgs. 81/2008 per lo specifico argomento della gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, si colloca nel quadro normativo in continuità con le recenti regole tecniche di prevenzione incendi e, in particolare, con il capitolo S.5 del decreto ministeriale 3 agosto 2015 e s.m.i. (Codice di prevenzione incendi), riferendosi ai due aspetti fondamentali della gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza. Dalla lettura dell'articolato e degli allegati emergono altri riferimenti al Codice di prevenzione incendi, in particolare quello degli "occupanti" anziché al numero dei lavoratori quale parametro per stabilire l'obbligo di alcuni adempimenti e l'inclusività, con il richiamo ad esplicitare sistematicamente nel piano di emergenza le specifiche indicazioni per le persone con esigenze speciali.

Il provvedimento, che entrerà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione, fornisce inoltre le indicazioni relative alla informazione e alla formazione dei lavoratori, alla formazione, all'aggiornamento e alle modalità di designazione degli addetti antincendio, introducendo un'apposita sezione sui requisiti dei docenti per gli addetti alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze. Il decreto si compone dell'articolato e di cinque allegati così suddivisi:



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
**CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO**

## ***Ordine degli Ingegneri di Catania***

***17 luglio 2025***

- **D.M. 03/09/21**
- **(Decreto Minicodice)**

***- Ing. Felice IRACA' -***

***Comandante VV.F. Catania***

***felice.iraca@vigilfuoco.it***

# DM 3 settembre 2021



**Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per *luoghi di lavoro*, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.**



**Il decreto disciplina la strategia antincendio in **TUTTI** i luoghi di lavoro, siano essi attività soggette, non soggette, normate, non normate, ecc.**

**DM 3 settembre  
2021**



# DM 3 settembre 2021

Art. 1: Oggetto - Campo di applicazione

Art. 2: Valutazione dei rischi di incendio

Art. 3: Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio

Art. 4: Disposizioni transitorie e finali

Art. 5: Entrata in vigore

## Rielaborazione della *valutazione dei rischi*

### Art. 29 co. 3

...in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità

1. Per i luoghi di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'**adeguamento** alle disposizioni di cui al presente decreto viene attuato **nei casi indicati nell'art. 29**, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 1998.

**29 ottobre  
2022**

# DM 3 settembre 2021 – art. 1 Campo di applicazione

## Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione dell'art. 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio.

2. Il presente decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del medesimo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Prevenzione

Protezione

Gestionali



**Si applica a tutti i luoghi di lavoro eccetto che ai cantieri, soggetti al titolo IV del D.Lgs 81/2008**

# DM 3 settembre 2021 – Valutazione dei rischi di incendio

Art. 2

Valutazione dei rischi di incendio

1. La valutazione dei rischi di incendio e la conseguente definizione delle misure di prevenzione, di protezione e gestionali per la riduzione del rischio di incendio costituiscono parte specifica del documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

DVR



**Vale per tutti i luoghi di lavoro inclusi nel campo di applicazione (indipendentemente dall'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi e dalle disposizioni applicabili)**

# DM 3 settembre 2021 – criteri di progettazione

Art. 1: Oggetto - Campo di applicazione

Art. 2: Valutazione dei rischi di incendio

Art. 3: Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio

Art. 4: Disposizioni transitorie e finali

Art. 5: Entrata in vigore



L'art. 3 del decreto indica le disposizioni e i criteri da adottare per la definizione della strategia antincendio in tutti i luoghi di lavoro

# DM 3 settembre

Art. 3

Criteri di progettazione, realizzazione  
ed esercizio della sicurezza antincendio

1. Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.

**L'art. 3 c. 1 - Luoghi di lavoro rientranti nel campo di applicazione di una regola tecnica**



**Includendo anche quelli al di sotto delle soglie dell'allegato I del D.P.R. 151/2011 (attività “non soggette”)**

**Quale regola tecnica?**

**-Regole tecniche “tradizionali”**

**- Il codice di prevenzione incendi (R.T.O. o R.T.O. + R.T.V.)**

# DM 3 settembre

Art. 3

Criteri di progettazione, realizzazione  
ed esercizio della sicurezza antincendio

1. Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.

**Regola  
tecnica**

2. Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, così come definiti al punto 1, comma 2, dell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nel medesimo allegato.

**L'art. 3 c. 2 – i criteri per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio sono nell'allegato I**

L'allegato I è il vero e proprio  
**“MINICODICE”**



# LUOGHI A BASSO RISCHIO DI INCENDIO

(all. I del DM 3 settembre 2021)

## CAMPO DI APPLICAZIONE

sono considerati  
luoghi di lavoro  
a basso rischio  
d'incendio quelli  
ubicati in attività  
non soggette e  
non dotate di  
specifici requisiti  
tecniche verticali



tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:

- con affollamento complessivo  $\leq 100$  occupanti;
- con superficie lorda complessiva  $\leq 1000 \text{ m}^2$
- con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
- ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
- ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio

# I livelli di rischio nel DM 10/3/98

**elevato**

a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni; b) fabbriche e depositi di esplosivi; c) centrali termoelettriche; d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili; e) impianti e laboratori nucleari; ...o) **cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m; p) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.**

**medio**

I luoghi di lavoro in attività soggette, **con esclusione delle attività considerate a rischio elevato**

**basso**

**Attività non comprese nelle precedenti**

# I livelli di rischio nel DM 03/09/2021

**basso**



**"MINICODICE"**

Senza regola tecnica, non soggette e

- con affollamento complessivo  $\leq 100$  occupanti;
- con superficie lorda complessiva  $\leq 1000 \text{ m}^2$
- con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
- ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
- ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio

**NON Basso**



**-Regole tecniche  
"tradizionali"  
- Il codice di prevenzione  
incendi (R.T.O. o R.T.O. +  
R.T.V.)**

# DM 3 settembre

Art. 3

Criteri di progettazione, realizzazione  
ed esercizio della sicurezza antincendio

1. Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.

**Regola  
tecnica**

2. Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, così come definiti al punto 1, comma 2, dell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nel medesimo allegato.

**Basso  
rischio**

3. Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei commi 1 e 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.

**L'art. 3 c. 3 – tutti gli altri luoghi di lavoro**



**Il “Codice di prevenzione incendi” è il criterio da applicare per i luoghi di lavoro privi di regola tecnica e non ascrivibili ai luoghi a basso rischio in caso di incendio**

# DM 3 settembre

Art. 3

Criteri di progettazione, realizzazione  
ed esercizio della sicurezza antincendio

1. Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.

**Regola  
tecnica**

2. Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, così come definiti al punto 1, comma 2, dell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nel medesimo allegato.

**Basso  
rischio**

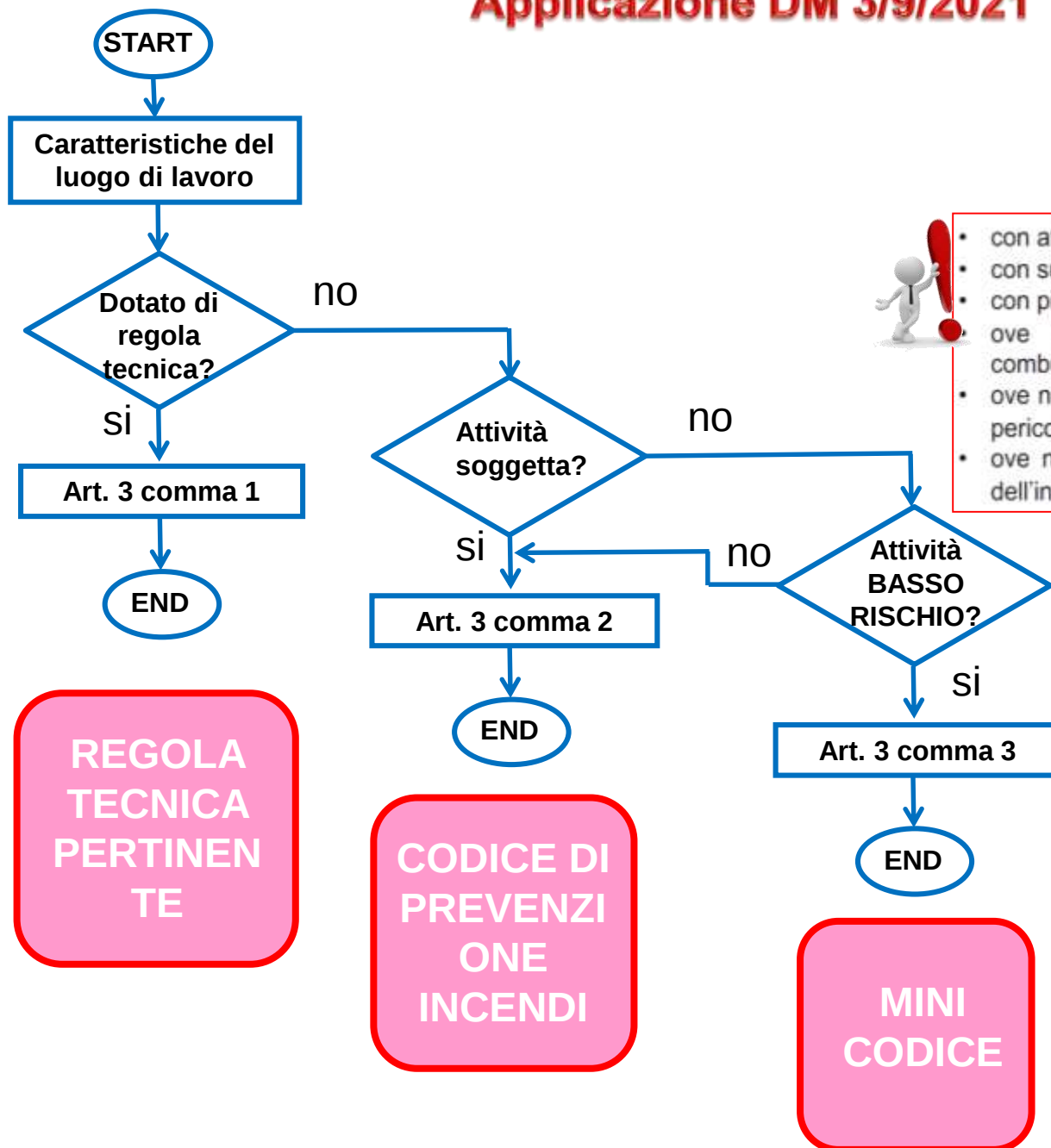
3. Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei commi 1 e 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.

**Altri luoghi**

4. Per i luoghi di lavoro di cui al comma 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio possono essere quelli riportati nel decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.

**art. 3 c. 4 – il codice può essere applicato nei luoghi a basso rischio  
d'incendio**

# Applicazione DM 3/9/2021



- con affollamento complessivo  $\leq 100$  occupanti;
- con superficie lorda complessiva  $\leq 1000 \text{ m}^2$
- con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m; ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
- ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio

REGOLA  
TECNICA  
PERTINEN  
TE

CODICE DI  
PREVENZI  
ONE  
INCENDI

MINI  
CODICE

## Le condizioni aggiuntive per basso rischio

- con affollamento complessivo  $\leq 100$  occupanti;
- con superficie lorda complessiva  $\leq 1000 \text{ m}^2$
- con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;

Elementi noti ed in generale non modificabili, in particolare se il luogo di lavoro è esistente o se la progettazione generale è precedente alla progettazione antincendio, come di solito avviene.

***Sono elementi di facile acquisizione***

- ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
- ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio

L'analisi dei rischi specifici legati a sostanze/materiali/lavorazioni è un processo più complesso in quanto non ci sono parametri di riferimento.

***Una adeguata identificazione delle misure può fare la differenza***

- **Riduzione dei quantitativi di materiale combustibile** (minimizzazione di scorte, realizzazione di depositi ad hoc, ecc.)
- **Riduzione/sostituzione di sostanze pericolose utilizzate** (utilizzo di tecnologie/materiali diversi...)
- **Riduzione lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio** (utilizzo tecnologie diverse, progettazione impiantistica e gestionale adeguata...)

**Il livello di rischio dipende anche dalle condizioni di esercizio**

# **I Luoghi di lavoro a basso rischio di incendio**

**Allegato I  
DM 3 settembre  
2021  
“MiniCodice”**

## **Art. 3 DM 3 settembre 2021**

2. Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, così come definiti al punto 1, comma 2, dell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nel medesimo allegato.

### **Allegato I** (art. 3, comma 2)

## **Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio.**

|                                                    |   |
|----------------------------------------------------|---|
| Campo di applicazione .....                        | 2 |
| Termini e definizioni .....                        | 2 |
| Valutazione del rischio di incendio .....          | 2 |
| Strategia antincendio .....                        | 3 |
| Compartimentazione                                 |   |
| Esodo                                              |   |
| Gestione della sicurezza antincendio               |   |
| Controllo dell'incendio                            |   |
| Rivelazione ed allarme                             |   |
| Controllo di fumi e calore                         |   |
| Operatività antincendio                            |   |
| Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio |   |

Luoghi a basso rischio di incendio

## Semplificazione rispetto al codice di prevenzione incendi



### 1. Campo di applicazione

1. Il presente allegato stabilisce criteri *semplificati* per la valutazione del rischio di incendio ed indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei *luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio*.

2. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, sono considerati *luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio* quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:

a) con affollamento complessivo  $\leq 100$  occupanti;

Nota Per attività non soggette si intendono quelle attività non ricomprese nell'elenco dell'Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011.

Nota Per occupanti si intendono le persone presenti a qualsiasi titolo all'interno dell'attività.

b) con superficie lorda complessiva  $\leq 1000 \text{ m}^2$ ;

c) con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;

d) ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;

Nota Generalmente, per quantità significative di materiali combustibili si intende  $q_f > 900 \text{ MJ/m}^2$ .

e) ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;

f) ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.

## Termini e definizioni

---

2.

### Termini e definizioni

1. I termini, le definizioni e i simboli grafici utilizzati nel presente allegato sono quelli del capitolo G.1 del decreto ministeriale 3 agosto 2015 e successive modifiche.



**Il Codice ed il MiniCodice usano lo stesso linguaggio**

#### 3. Valutazione del rischio di incendio

1. **Deve** essere effettuata la valutazione del rischio d'incendio in relazione alla complessità del luogo di lavoro.

Nota La valutazione del rischio d'incendio rappresenta un'analisi dello specifico luogo di lavoro, finalizzata all'individuazione delle più severe ma credibili ipotesi d'incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti. Tale analisi consente di implementare e, se necessario, integrare le soluzioni progettuali previste nel presente allegato.

2. La valutazione del rischio di incendio **deve** comprendere almeno i seguenti elementi:

a) individuazione dei pericoli d'incendio;

Nota Ad esempio, si valutano: sorgenti d'innescio, materiali combustibili o infiammabili, carico di incendio, interazione inneschi-combustibili, quantitativi rilevanti di miscele o sostanze pericolose, lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o dell'esplosione, possibile formazione di atmosfere esplosive, ...

b) ...

**Prescrizioni  
cogenti**

## Luoghi a basso rischio di incendio

### Il linguaggio...

#### 4.5

#### *Rivelazione ed allarme*

1. La rivelazione e la diffusione dell'allarme incendio **è generalmente** demandata alla sorveglianza da parte degli occupanti. Pertanto, nella gestione della sicurezza antincendio, devono essere codificate idonee procedure di emergenza finalizzate:

a) al rapido e sicuro allertamento degli occupanti in caso di incendio;

Nota Generalmente l'allarme è trasmesso tramite segnali convenzionali codificati nelle procedure di emergenza (es. a voce, suono di campana, accensione di segnali luminosi, ...) comunque percepibili da parte degli occupanti.

b) alla messa in sicurezza degli impianti tecnologici (es. arresto di impianti di produzione, chiusura delle valvole di adduzione di gas o liquidi combustibili, distacco dell'alimentazione elettrica, ...).

**Indicazioni non  
obbligatorie**

## Luoghi a basso rischio di incendio

### Il linguaggio...

#### 4.1

#### **Compartimentazione**

1. In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio, al fine di limitare la propagazione dell'incendio, possono essere adottate le seguenti misure:
  - a) *verso altre attività*, il luogo di lavoro **può** essere inserito in un *compartimento antincendio* distinto o può essere interposto *spazio scoperto*;
  - b) *all'interno del luogo di lavoro*, la volumetria dell'opera da costruzione contenente lo stesso **può** essere suddivisa in compartimenti antincendio o può essere interposto *spazio scoperto* tra ambiti dello stesso luogo di lavoro.

**Suggerimento**

4.2

**Esodo**

1. La finalità del sistema d'esodo è di assicurare che in caso di incendio gli occupanti del luogo di lavoro possano raggiungere un *luogo sicuro*, autonomamente o con assistenza.

Nota **Ad esempio** si considera luogo sicuro la pubblica via. Relativamente ad un compartimento, si considera luogo sicuro temporaneo qualsiasi altro compartimento o spazio scoperto che può essere attraversato dagli occupanti per raggiungere il luogo sicuro tramite il sistema d'esodo, senza rientrare nel compartimento in esame.

**Gli esempi sono da considerare come casi  
indicativi, non esaustivi, forniti a mero titolo  
illustrativo e non costituiscono prescrizione**

# Luoghi a basso rischio di incendio

## Il linguaggio...

4.1

### Compartimentazione

1. In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio, al fine di limitare la propagazione dell'incendio, possono essere adottate le seguenti misure:

- a) *verso altre attività*, il luogo di lavoro può essere inserito in un *compartimento antincendio* distinto o può essere interposto *spazio scoperto*,
- b) *all'interno del luogo di lavoro*, la volumetria dell'opera da costruzione contenente lo stesso può essere suddivisa in compartimenti antincendio o può essere interposto *spazio scoperto* tra ambiti dello stesso luogo di lavoro.

KEYWORD



4.2

### Esodo

1. La finalità del *sistema d'esodo* è di assicurare che in caso di incendio gli *occupanti* del luogo di lavoro possano raggiungere un *luogo sicuro* autonomamente o con assistenza.

Nota Ad esempio, si considera *luogo sicuro* la pubblica via. Relativamente ad un compartimento, si considera *luogo sicuro temporaneo* qualsiasi altro compartimento o spazio scoperto che può essere attraversato dagli occupanti per raggiungere il luogo sicuro tramite il sistema d'esodo, senza rientrare nel compartimento in esame.



**Il significato di tutte le parole chiave va ricercato nel codice di prevenzione incendi cap. G1**

# Luoghi a basso rischio di incendio

## Valutazione del rischio

3.

### Valutazione del rischio di incendio

1. Deve essere effettuata la valutazione del rischio d'incendio in relazione alla complessità del luogo di lavoro.

Nota La valutazione del rischio d'incendio rappresenta un'analisi dello specifico luogo di lavoro, finalizzata all'individuazione delle più severe ma credibili ipotesi d'incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti. Tale analisi consente di implementare e, se necessario, integrare le soluzioni progettuali previste nel presente allegato.

2. La valutazione del rischio di incendio **deve** comprendere almeno i seguenti elementi:

➔ a) individuazione dei pericoli d'incendio;

Nota Ad esempio, si valutano: sorgenti d'innesco, materiali combustibili o infiammabili, carico di incendio, interazione inneschi-combustibili, quantitativi rilevanti di miscele o sostanze pericolose, lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o dell'esplosione, possibile formazione di atmosfere esplosive, ...

➔ b) descrizione del contesto e dell'ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;

Nota Si indicano ad esempio: condizioni di accessibilità e viabilità, layout aziendale, distanziamenti, separazioni, isolamento, caratteristiche degli edifici, tipologia edilizia, complessità geometrica, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione plano-volumetrica, compartimentazione, aerazione, ventilazione e superfici utili allo smaltimento di fumi e di calore, ...

➔ c) determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d'incendio;

➔ d) individuazione dei beni esposti al rischio d'incendio;

➔ e) valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell'incendio sugli occupanti;

➔ f) individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.

Nota Identificati i pericoli di incendio, è necessario valutare se gli stessi possano essere eliminati o ridotti adottando soluzioni più sicure (riduzione delle sorgenti di innesco, corretto impiego di attrezzature elettriche, utilizzo di materiali meno pericolosi, processi produttivi più sicuri, implementazione di specifiche procedure, ...).

Nota In base alla specificità del luogo di lavoro (es. numero degli occupanti esposti ai pericoli di incendio identificati, esigenze legate alla continuità dei servizi erogati, ...) potrebbe essere necessario separare o proteggere determinati ambiti dello stesso rispetto ad altri (es. compartimentazione degli ambiti, interposizione di distanze di sicurezza, protezione mediante impianti automatici di inibizione controllo o spegnimento dell'incendio, impiego di impianti di rivelazione ed allarme incendio, ...).

**6 elementi fondamentali che devono essere sempre inclusi all'interno di una valutazione del rischio**

### DM 10/3/98 – allegato I

La valutazione del rischio di incendio tiene conto:

- a) del tipo di attività;
- b) dei materiali immagazzinati e manipolati;
- c) delle attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi gli arredi;
- d) delle caratteristiche costruttive del luogo di lavoro compresi i materiali di rivestimento;
- e) delle dimensioni e dell'articolazione del luogo di lavoro;
- f) del numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone, e della loro prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza.

#### 1.4 - Criteri per procedere alla valutazione dei rischi di incendio.

La valutazione dei rischi di incendio si articola nelle seguenti fasi:

- a) individuazione di ogni pericolo di incendio (p.e. sostanze facilmente combustibili e infiammabili, sorgenti di innesco, situazioni che possono determinare la facile propagazione dell'incendio);
- b) individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi di incendio;
- c) eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio;
- d) valutazione del rischio residuo di incendio;
- e) verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui di incendio.



**La valutazione del rischio incendio non è funzionale alla classificazione del rischio (profili di rischio? Sono a basso rischio!)**

# Strategia antincendio

---

### 4. Strategia antincendio

1. In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio, le misure antincendio da adottare nella progettazione, realizzazione ed esercizio dei luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio sono quelle indicate di seguito.

- Compartimentazione
- Esodo
- Gestione della sicurezza antincendio
- Controllo dell'incendio
- Rivelazione e allarme
- Controllo di fumi e calore
- Operatività antincendio
- Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

#### G.1.3

#### Prevenzione incendi

8. **Strategia antincendio**: combinazione delle *misure antincendio* finalizzate al raggiungimento degli *obiettivi di sicurezza antincendio*.
9. **Misura antincendio**: categoria omogenea di strumenti di prevenzione, protezione e gestionali per la riduzione del rischio di incendio.

*Nota* Ad esempio: resistenza al fuoco, reazione al fuoco, compartimentazione, esodo, ...

# Strategia antincendio

### 4. Strategia antincendio

1. In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio, le misure antincendio da adottare nella progettazione, realizzazione ed esercizio dei luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio sono quelle indicate di seguito.
2. Il datore di lavoro (o responsabile dell'attività) **deve** individuare le necessità particolari delle persone con esigenze speciali e tenerne conto nella progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza antincendio.



**INCLUSIONE**



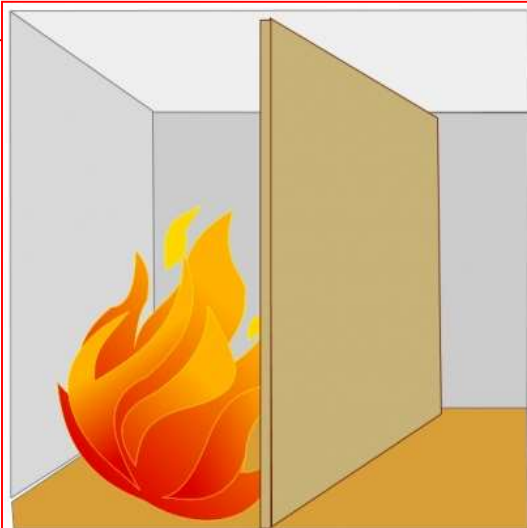
# Luoghi a basso rischio di incendio

## Strategia: Compartimentazione

### 4.1

### Compartimentazione

1. In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio, al fine di limitare la propagazione dell'incendio, possono essere adottate le seguenti misure:
  - a) *verso altre attività*, il luogo di lavoro può essere inserito in un *compartimento antincendio* distinto o può essere interposto *spazio scoperto*;
  - b) *all'interno del luogo di lavoro*, la volumetria dell'opera da costruzione contenente lo stesso può essere suddivisa in *compartimenti antincendio* o può essere interposto *spazio scoperto* tra **ambiti** dello stesso luogo di lavoro.



G.1.7

Geometria

8. **Ambito**: porzione delimitata dell'attività avente la caratteristica o la qualità descritta nella specifica misura.

*Nota* L'ambito può riferirsi all'intera attività o a parte di essa. Ad esempio: piano, compartimento, opera da costruzione, area a rischio specifico, area all'aperto, area sotto tettoia, ...

## Luoghi a basso rischio di incendio

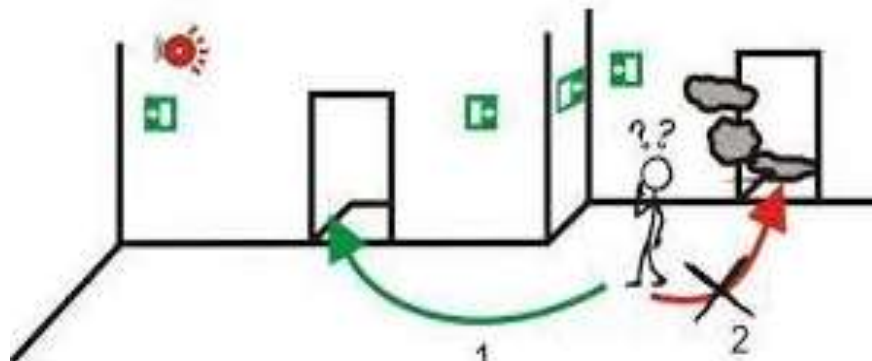
### Strategia: Esodo

#### 4.2

#### Esodo

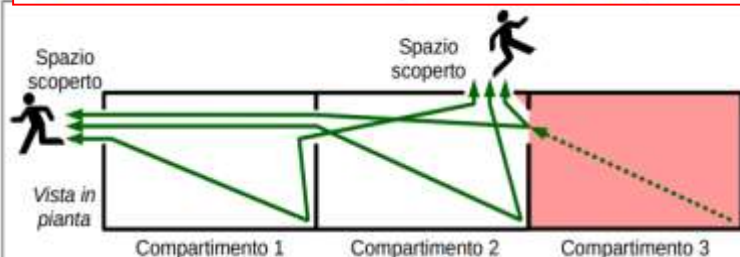
1. La finalità del sistema d'esodo è di assicurare che in caso di incendio gli occupanti del luogo di lavoro possano raggiungere un *luogo sicuro*, autonomamente o con assistenza.

Nota Ad esempio, si considera luogo sicuro la pubblica via. Relativamente ad un compartimento, si considera luogo sicuro temporaneo qualsiasi altro compartimento o spazio scoperto che può essere attraversato dagli occupanti per raggiungere il luogo sicuro tramite il sistema d'esodo, senza rientrare nel compartimento in esame.



#### S.4.5.2

#### Luogo sicuro temporaneo



I compartimenti 1 e 2 sono *luogo sicuro temporaneo* per il compartimento 3.

Il compartimento 1 è *luogo sicuro temporaneo* per il compartimento 2 e viceversa.

I due spazi scoperti sono *luogo sicuro temporaneo* per tutti i compartimenti.



Tabella S.4-4: Esempi di luogo sicuro temporaneo

## Luoghi a basso rischio di incendio

### Strategia: Esodo

#### 4.2.1 Caratteristiche del sistema d'esodo

1. Tutte le superfici di calpestio delle *vie d'esodo* non devono essere sdruciolevoli, né presentare avvallamenti o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito degli occupanti.
2. In generale, il fumo ed il calore dell'incendio smaltiti o evacuati dall'attività non devono interferire con le *vie d'esodo*.

Nota Ad esempio, sono da evitare aperture di smaltimento o di evacuazione di fumo e calore sottostanti o adiacenti alle vie di esodo esterne.

3. Le porte installate lungo le *vie d'esodo* devono essere facilmente identificabili ed apribili da parte di tutti gli occupanti.
4. Se l'attività è aperta al pubblico, le porte ad apertura manuale lungo le *vie d'esodo* impiegate da > 25 occupanti, nella condizione d'esodo più gravosa, devono aprirsi nel senso dell'esodo ed essere dotate di dispositivo di apertura UNI EN 1125 o equivalente.
5. Il sistema d'esodo (es. vie d'esodo, luoghi sicuri, spazi calmi, ...) deve essere facilmente riconosciuto ed impiegato dagli occupanti grazie ad apposita *segnaletica di sicurezza*.
6. Lungo le *vie d'esodo* deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza, qualora l'illuminazione naturale possa risultare anche occasionalmente insufficiente a consentire l'esodo degli occupanti.

Nota Per la progettazione dell'impianto di illuminazione di sicurezza può essere impiegata la norma UNI EN 1838.

CARATTERISTICHE

PORTE

SEGNALETICA

ILLUMINAZIONE

4.2.2

***Dati di ingresso per la progettazione del sistema d'esodo***

1. L'affollamento massimo di ciascun locale è determinato moltiplicando la densità di affollamento pari a  $0,7$  persone/m<sup>2</sup> per la superficie lorda del locale stesso.
2. Può essere dichiarato un valore dell'affollamento inferiore a quello determinato come previsto al comma 1 se il datore di lavoro (o responsabile dell'attività) si impegna a verificarlo e rispettarlo per ogni locale ed in ogni condizione d'esercizio dell'attività.

**Max 0,7  
persone/m<sup>2</sup>**



### 4.2.3

### Progettazione del sistema d'esodo

1. Al fine di limitare la probabilità che l'esodo degli occupanti sia impedito dall'incendio, devono essere previste almeno **due vie d'esodo indipendenti**, per le quali sia minimizzata la probabilità che possano essere contemporaneamente rese indisponibili dagli effetti dell'incendio.

S.4.8.1.3

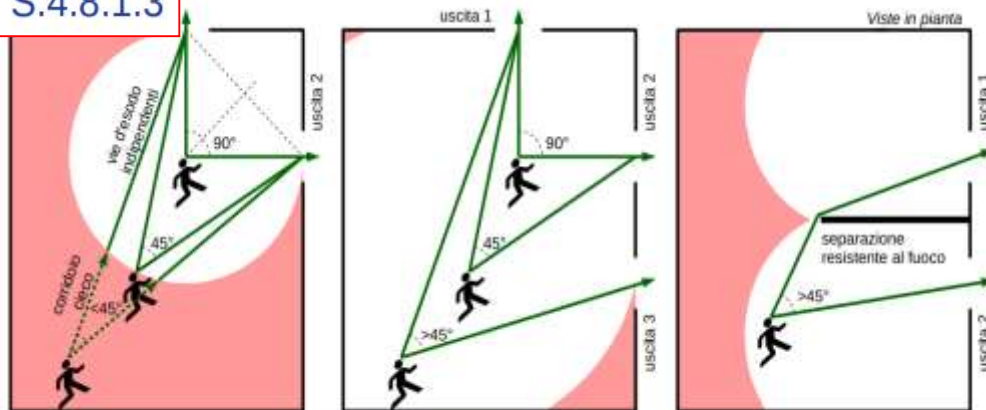
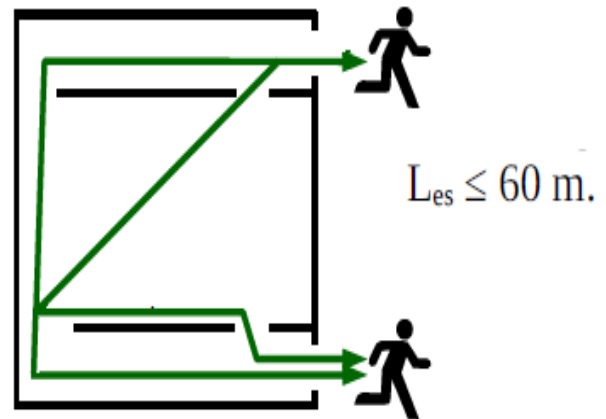


Illustrazione S.4-4: Esempi di vie d'esodo orizzontali ed uscite indipendenti

codice



Al fine di limitare il tempo necessario agli occupanti per abbandonare il compartimento di primo innesco dell'incendio, almeno una delle *lunghezze d'esodo* determinate da qualsiasi punto dell'attività deve essere  $L_{es} \leq 60 \text{ m}$ .

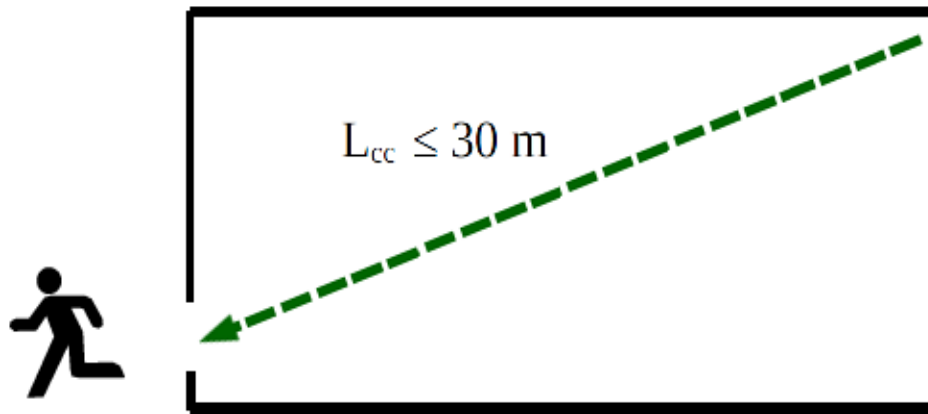


Nei limiti di ammissibilità del *corridoio cieco*, è ammessa una sola via d'esodo.

Luoghi a basso rischio di incendio

Strategia: **Esodo**

2. È ammessa la presenza di *corridoi ciechi* con *lunghezza del corridoio cieco*  
 $L_{cc} \leq 30 \text{ m}$ .



## Luoghi a basso rischio di incendio

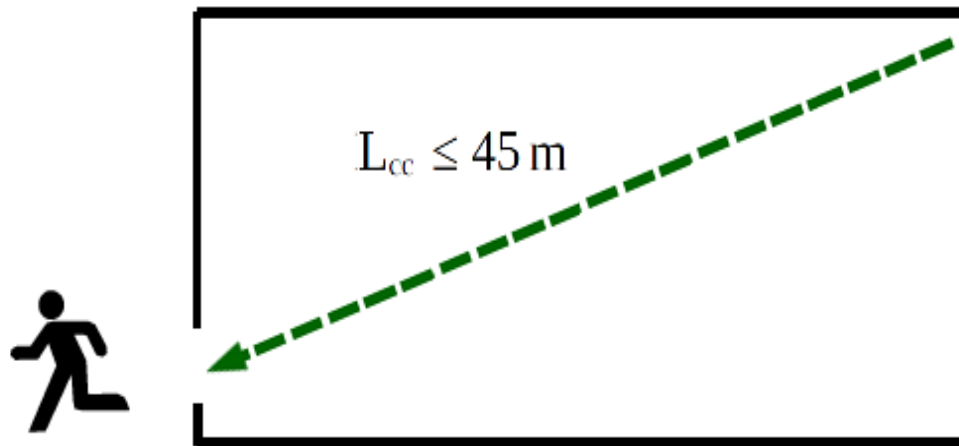
### Strategia: Esodo

3. È ammessa una *lunghezza del corridoio cieco*  $L_{cc} \leq 45$  m nel caso in cui sia previsto uno dei seguenti requisiti antincendio aggiuntivi:

a) installazione di un IRAI dotato delle funzioni minime A, B, D, L, C;

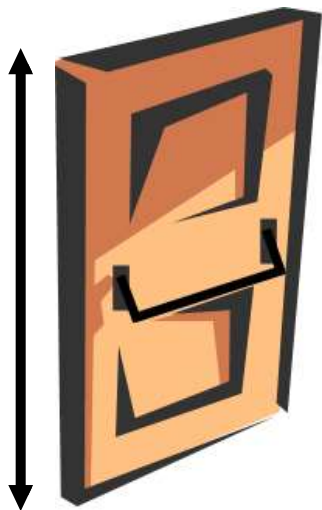
Nota La funzione A, rivelazione automatica dell'incendio, deve sorvegliare tutte le aree del luogo di lavoro.

b) altezza media dei locali serviti dal *corridoio cieco*  $\geq 5$  m.



## Luoghi a basso rischio di incendio

### Strategia: Esodo

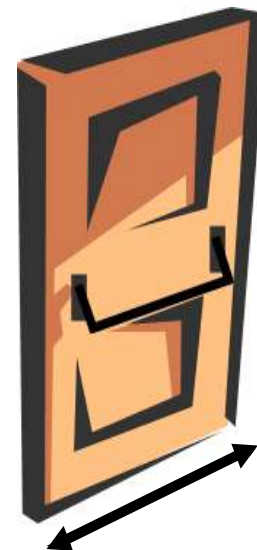


L'*altezza* minima delle vie di esodo è pari a 2 m. Sono ammesse altezze inferiori, per brevi tratti segnalati, lungo le vie d'esodo, in presenza di uno dei seguenti casi:

- a) da ambiti ove vi sia esclusiva presenza di personale specificamente formato;
- b) da ambiti ove vi sia presenza occasionale e di breve durata di un numero limitato di occupanti (es. locali impianti o di servizio, piccoli depositi, ...);
- c) secondo le risultanze di specifica valutazione del rischio.

La *larghezza* di ciascun percorso delle vie d'esodo orizzontali e verticali deve essere  $\geq 900$  mm. Sono ammessi:

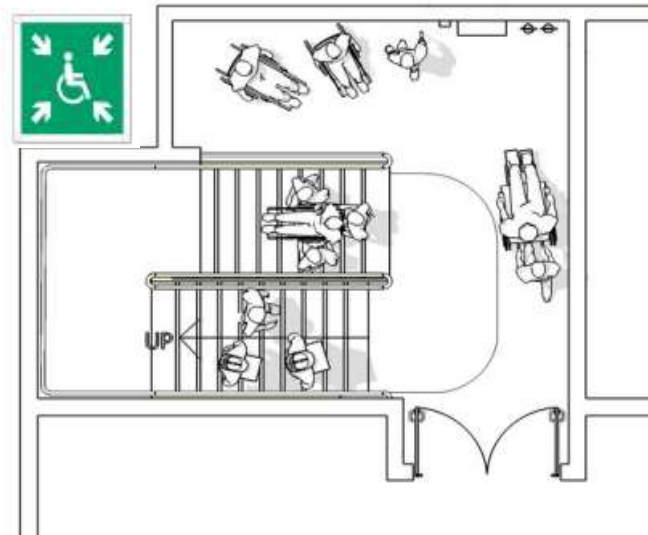
- a) varchi di larghezza  $\geq 800$  mm;
- b) varchi di larghezza  $\geq 700$  mm, per affollamento del locale  $\leq 10$  occupanti;
- c) varchi di larghezza  $\geq 600$  mm, per locali ove vi sia esclusiva presenza di personale specificamente formato o presenza occasionale e di breve durata di un numero limitato di occupanti (es. locali impianti o di servizio, piccoli depositi, ...), oppure secondo le risultanze di specifica valutazione del rischio.



## Luoghi a basso rischio di incendio

### Strategia: Esodo

9. In tutti i piani dell'attività nei quali vi può essere presenza non occasionale di occupanti che non abbiano sufficienti abilità per raggiungere autonomamente un *luogo sicuro* tramite vie d'esodo verticali, deve essere possibile esodo orizzontale verso *luogo sicuro* o *spazio calmo*.



G.1.9

Esodo

4. Spazio calmo: *luogo sicuro temporaneo* ove gli occupanti possono attendere e ricevere assistenza per completare l'esodo verso luogo sicuro.

### 3.3 - Criteri generali di sicurezza per le vie di uscita.

Ai fini del presente decreto, nello stabilire se le vie di uscita sono adeguate, occorre seguire i seguenti criteri:

➔ a) ogni luogo di lavoro deve disporre di vie di uscita alternative, ad eccezione di quelli di piccole dimensioni o dei locali a rischio di incendio medio o basso;

➔ b) ciascuna via di uscita deve essere indipendente dalle altre e distribuita in modo che le persone possano ordinatamente allontanarsi da un incendio;

c) dove è prevista più di una via di uscita, la lunghezza del percorso per raggiungere la più vicina uscita di piano non dovrebbe essere superiore ai valori sottoriportati:

- 15 ÷ 30 metri (tempo max. di evacuazione 1 minuto) per aree a rischio di incendio elevato;

- 30 ÷ 45 metri (tempo max. di evacuazione 3 minuti) per aree a rischio di incendio medio;

➔ - 45 ÷ 60 metri (tempo max. di evacuazione 5 minuti) per aree a rischio di incendio basso;

d) le vie di uscita devono sempre condurre ad un luogo sicuro;

Incluso nella definizione di via d'esodo

e) i percorsi di uscita in un'unica direzione devono essere evitati per quanto possibile. Qualora non possano essere evitati, la distanza da percorrere fino ad una uscita di piano o fino al punto dove inizia la disponibilità di due o più vie di uscita, non dovrebbe eccedere in generale i valori sottoriportati:

- 6 ÷ 15 metri (tempo di percorrenza 30 secondi) per aree a rischio elevato;

- 9 ÷ 30 metri (tempo di percorrenza 1 minuto) per aree a rischio medio;

➔ - 12 ÷ 45 metri (tempo di percorrenza 3 minuti) per aree a rischio basso;

f) quando una via di uscita comprende una porzione del percorso unidirezionale, la lunghezza totale del percorso non potrà superare i limiti imposti alla lettera c);

g) le vie di uscita devono essere di larghezza sufficiente in relazione al numero degli occupanti e tale larghezza va misurata nel punto più stretto del percorso;



**Il MiniCodice è congruente con il Codice  
ed allineato con il D.M. 10/3/98**

## Luoghi a basso rischio di incendio

### Strategia: Controllo

#### 4.4

#### Controllo dell'incendio

1. Per consentire la pronta estinzione di un principio di incendio, devono essere installati estintori di capacità estinguente minima non inferiore a 13A e carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri, in numero tale da garantire una distanza massima di raggiungimento pari a 30 m.

*Nota* Per consentire la pronta estinzione di piccoli focolai può essere consigliata l'installazione di coperte antincendio, ad esempio del tipo conforme a UNI EN 1869.

2. Nel caso di presenza di liquidi infiammabili stoccati o in lavorazione o dove sia possibile prevedere un principio di incendio di un fuoco di classe B dovuto a solidi liquefattibili (es. cera, paraffina, materiale plastico liquefacibile, ...), gli estintori installati per il principio di incendio di classe A devono possedere, ciascuno, anche una capacità estinguente non inferiore a 89 B.

*Nota* I materiali plastici che bruciando formano braci sono classificati fuochi di classe A.

3. In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio, possono essere installati estintori per altri fuochi o rischi specifici (ad es. fuochi di classe F, solventi polari, ...).
4. Gli estintori devono essere sempre disponibili per l'uso immediato, pertanto devono essere collocati:
  - a) in posizione facilmente visibile e raggiungibile, lungo i percorsi d'esodo in prossimità delle uscite dei locali, di piano o finali;
  - b) in prossimità di eventuali ambiti a rischio specifico (es. depositi, archivi, ...).
5. Nei luoghi di lavoro al chiuso, nei confronti dei principi di incendio di classe A o classe B, è opportuno l'utilizzo di estintori a base d'acqua (estintori idrici).

*Nota* L'impiego di estintori a polvere in luoghi chiusi causa, generalmente, un'improvvisa riduzione della visibilità che potrebbe compromettere l'orientamento degli occupanti durante l'esodo in emergenza o altre operazioni di messa in sicurezza; inoltre la polvere potrebbe causare irritazioni sulla pelle e sulle mucose degli occupanti.



## Luoghi a basso rischio di incendio

### Strategie

4.5

#### Rivelazione ed allarme

1. La rivelazione e la diffusione dell'allarme incendio è generalmente demandata alla sorveglianza da parte degli occupanti. Pertanto, nella gestione della sicurezza antincendio, devono essere codificate idonee procedure di emergenza finalizzate:
  - a) al rapido e sicuro allertamento degli occupanti in caso di incendio;

4.6

#### Controllo di fumi e calore

1. Al fine di facilitare le operazioni delle squadre di soccorso dal luogo di lavoro deve essere possibile smaltire fumi e calore in caso d'incendio.
2. Lo smaltimento dei fumi e del calore deve essere garantito attraverso la

4.7

#### Operatività antincendio

1. Deve essere assicurata la possibilità di avvicinare i mezzi di soccorso antincendio a distanza  $\leq 50$  m dagli accessi dell'attività, oppure devono essere adottate specifiche misure di operatività antincendio.

4.8

#### Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

1. Gli impianti tecnologici e di servizio (es. impianti per la produzione ed utilizzazione dell'energia elettrica, distribuzione di fluidi combustibili, climatizzazione degli ambienti, ...) devono essere realizzati, eserciti e mantenuti in efficienza secondo la regola dell'arte.



**GRAZIE DELL'ATTENZIONE**